

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

729.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**
E DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-66

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Rivera Giovanni, <i>Sottosegretario per la difesa</i>	1
Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento)	1	(<i>Trasferimento del comandante della stazione dei carabinieri di Novara</i>)	3
(<i>Esonero dal servizio di leva per i figli degli esuli</i>)	1	Mancuso Filippo (FI)	3
Ascierto Filippo (AN)	2	Rivera Giovanni, <i>Sottosegretario per la difesa</i>	3

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: **DS-U**; forza Italia: **FI**; alleanza nazionale: **AN**; popolari e democratici-l'Ulivo: **PD-U**; lega nord Padania: **LNP**; I Democratici-l'Ulivo: **D-U**; comunista: **comunista**; Unione democratica per l'Europa: **UDEUR**; misto: **misto**; misto-rifondazione comunista-progressisti: **misto-RC-PRO**; misto-centro cristiano democratico: **misto-CCD**; misto socialisti democratici italiani: **misto-SDI**; misto-verdi-l'Ulivo: **misto-verdi-U**; misto minoranze linguistiche: **misto Min. linguist.**; misto-rinnovamento italiano: **misto-RI**; misto-cristiani democratici uniti: **misto-CDU**; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: **misto-FLDR**; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: **misto-P. Segni-RLD**.

	PAG.		PAG.
(Giudice competente a decidere sull'affidamento dei figli nati da convivenze more uxorio)	4	(La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35)	15
Corleone Franco, Sottosegretario per la giustizia	5	Ripresa discussione – Doc. IV-quater, n. 130	15
Mazzocchin Gianantonio (misto-FLDR) ...	4, 6	(Votazione – Doc. IV-quater, n. 130)	15
(Svolgimento dell'esame a distanza tramite sistemi audiovisivi di imputati, testimoni e collaboratori di giustizia)	6	Presidente	15
Corleone Franco, Sottosegretario per la giustizia	6	Rubino Paolo (DS-U)	16
Marotta Raffaele (FI)	6	Disegno di legge: Organizzazione G8 a Genova (approvato dal Senato) (A.C. 6988) (Seguito della discussione e approvazione)	16
(Difformità nelle interpretazioni della legge fallimentare nei tribunali italiani)	7	(Contingentamento tempi seguito esame – A.C. 6988)	16
Corleone Franco, Sottosegretario per la giustizia	7	Presidente	16
Manzoni Valentino (AN)	9	(Esame articoli – A.C. 6988)	16
(Trasferimento in Turchia di un cittadino turco detenuto in Italia)	9	Presidente	16
Presidente	9	(Esame articolo 1 – A.C. 6988)	16
(Svolgimento di cause civili nei locali della soppressa sezione staccata della pretura di Trebisacce – Cosenza)	9	Presidente	16
Presidente	10	(Esame articolo 2 – A.C. 6988)	17
Corleone Franco, Sottosegretario per la giustizia	10	Presidente	17
Fino Francesco (AN)	10	(Esame articolo 3 – A.C. 6988)	17
(Soppressione di uffici del giudice di pace in Calabria)	10	Presidente	17
Corleone Franco, Sottosegretario per la giustizia	10	(Esame articolo 4 – A.C. 6988)	17
D'Ippolito Ida (FI)	11	Presidente	17
(La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 15)	11	(Esame articolo 5 – A.C. 6988)	17
Missioni (Alla ripresa pomeridiana)	11	Presidente	17
Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Nicola Pagliuca	12	(Esame articolo 6 – A.C. 6988)	18
Petizioni (Annunzio)	12	Presidente	18
Documento in materia di insindacabilità ...	12	Armaroli Paolo (AN)	19
(Discussione – Doc. IV-quater, n. 130)	13	Chiappori Giacomo (LNP)	21
Presidente	13	De Benetti Lino (misto-Verdi-U)	22
Albanese Argia Valeria (D-U)	13	Di Rosa Roberto (DS-U)	18
Raffaldini Franco (DS-U), Relatore	13	Gagliardi Alberto (FI)	20
Preavviso di votazioni elettroniche	14	Repetto Alessandro (PD-U)	22
Per un richiamo al regolamento	14	(Votazione finale e approvazione – A.C. 6988)	23
Presidente	15	Presidente	23
Lembo Alberto (AN)	14	Interrogazioni a risposta immediata (Annunzio dello svolgimento)	24

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 82 del 2000: Termini di custodia cautelare (approvato dal Senato) (A.C. 6989) (Seguito della discussione e approvazione)	24	Biondi Alfredo (FI)	60
<i>(Esame articoli – A.C. 6989)</i>	24	Bonito Francesco (DS-U)	57
Presidente	24	Borrometi Antonio (PD-U)	59
Carrara Carmelo (misto-CCD)	29	Carrara Carmelo (misto-CCD)	59
Leone Antonio (FI)	32	Copercini Pierluigi (LNP)	57
Neri Sebastiano (AN)	30	Marino Giovanni (AN)	55
Saponara Michele (FI)	25	Parenti Tiziana (misto-SDI)	56
Simeone Alberto (AN)	27	Pecorella Gaetano (FI)	53
Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Francesco Storace	35	Pisapia Giuliano (misto-Rifondazione comunista-progressisti)	59
Ripresa discussione – A.C. 6989	35	<i>(Votazione finale e approvazione – A.C. 6989)</i>	61
<i>(Ripresa esame articoli – A.C. 6989)</i>	35	Presidente	61
Presidente	35	Paolone Benito (AN)	61
Bonito Francesco (DS-U)	47, 50	Progetti di legge (Proposta di trasferimento in sede legislativa)	62
Carotti Pietro (PD-U), <i>Relatore</i>	41, 42, 45	Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo	62
Cola Sergio (AN)	35	Presidente	62
Copercini Pierluigi (LNP)	37	Cola Sergio (AN)	62
Garra Giacomo (FI)	44	Leone Antonio (FI)	62
Gazzilli Mario (FI)	39	Sull'ordine dei lavori	62
Li Calzi Marianna, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	41	Presidente	62
Marino Giovanni (AN)	44, 46	Zacchera Marco (AN)	62
Parenti Tiziana (misto-SDI)	46, 49	Ordine del giorno della seduta di domani .	63
Pecorella Gaetano (FI)	41, 43, 45, 47, 51, 52	Prospetto citato dal sottosegretario Corleone in risposta all'interrogazione Giuliano n. 3-03039	65
Pisapia Giuliano (misto-Rifondazione comunista-progressisti)	46, 47, 50, 53	Dichiarazione di voto finale del deputato Antonio Borrometi (A.C. 6989)	66
Saraceni Luigi (misto-Verdi-U) .	42, 43, 47, 51, 53	Votazioni elettroniche (Schema) <i>Votazioni</i> I-XXVI	
<i>(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 6989)</i> .	53		
Presidente	53		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 10.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 26 maggio 2000.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono cinquantuno.

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, in risposta all'interrogazione Ascierito n. 3-04385, sull'esonero dal servizio di leva per i figli degli esuli, fa presente che la normativa sulla dispensa dal servizio di leva, pur non prestandosi a dubbi interpretativi, è stata oggetto di un provvedimento del Consiglio di Stato e di un parere del Ministero dell'interno, successivamente ai quali è stata emanata una specifica circolare che individua quali destinatari del beneficio esclusivamente i giovani in possesso dell'attestazione di profugo; precisa quindi che il signor Danilo Iudici, non essendo titolare di un decreto di riconoscimento di tale *status*, non può fruire del beneficio in questione.

FILIPPO ASCIERTO, nel dichiararsi soddisfatto, auspica la sollecita approvazione del provvedimento sulla professionalizzazione della leva.

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, in risposta all'interrogazione Mancuso n. 3-04520, sul trasferimento del comandante della stazione dei carabinieri di Novara, fa presente che tale provvedimento è stato dettato da esclusive esigenze funzionali dell'Arma dei carabinieri e prescinde da ogni intento persecutorio nei confronti del predetto sottufficiale, al quale va comunque imputata, in relazione all'episodio oggetto dell'interrogazione, una condotta quanto meno imprudente ed inopportuna. Ricordato altresì che avverso la decisione di trasferimento è pendente un ricorso giurisdizionale presso il TAR, sottolinea che, in attesa della conseguente pronuncia, non si è ritenuto opportuno assumere iniziative.

FILIPPO MANCUSO si dichiara completamente insoddisfatto della incongruente, contraddittoria e non veritiera risposta fornita in relazione ad un episodio che, nella sua singolarità, cela un intento odiosamente persecutorio.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN illustra l'interpellanza Sbarbati n. 2-02068, vertente sul giudice competente a decidere sull'affidamento dei figli nati da convivenze *more uxorio*.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, condivide l'opportunità di predisporre una organica revisione della normativa, al fine di inquadrarla in un contesto più unitario che preveda l'attribuzione ad un unico organo di tutte le controversie in materia di diritto di famiglia; informa, a tale riguardo, che presso il Ministero della giustizia è stata istituita una commissione di studio incaricata di predisporre uno

schema di disegno di legge di delega finalizzato a superare l'attuale frammentazione delle competenze.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN dichiara di condividere le considerazioni svolte dal sottosegretario; esprime inoltre l'auspicio che si pervenga rapidamente alla rimozione delle « incongruenze » denunziate nell'interpellanza.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, in risposta all'interrogazione Giuliano n. 3-03039, sullo svolgimento dell'esame a distanza (tramite sistemi audiovisivi) di imputati, testimoni e collaboratori di giustizia, rileva che gli inconvenienti segnalati risultano, allo stato attuale, in gran parte superati e che solo in pochissimi casi hanno determinato l'annullamento delle udienze; sottolinea comunque l'impegno dell'Amministrazione per dare attuazione alla legge n. 11 del 1998.

RAFFAELE MAROTTA, stigmatizzato il ritardo con il quale la risposta è stata fornita, sottolinea l'esigenza che il collegamento audiovisivo sia tale da garantire lo svolgimento dell'udienza in condizioni ottimali.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, in risposta all'interrogazione Cola n. 3-04191, sulla difformità nelle interpretazioni della legge fallimentare nei tribunali italiani, osserva che l'ipotesi di dichiarazione di fallimento d'ufficio da parte del tribunale, fattispecie diversa ed ulteriore rispetto a quella del fallimento dichiarato su richiesta del debitore, risponde pienamente agli interessi tutelati dalla legislazione in materia fallimentare. Precisa altresì che la sentenza interpretativa di rigetto n. 66 del 1999 della Corte costituzionale non ha effetti vincolanti per i tribunali di merito.

VALENTINO MANZONI, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, ritiene che, fermo restando il potere autonomo dei tribunali in ordine alla dichiarazione di

fallimento, il comportamento anomalo della sezione fallimentare del tribunale di Napoli non rechi giovamento all'economia del Sud.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Taradash; si intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 3-04297.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, chiede, ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del regolamento, di poter differire la risposta all'interrogazione Fino n. 3-04750, non sussistendo, al momento, elementi sufficienti per una sua compiuta articolazione.

FRANCESCO FINO, pur dichiarando la propria disponibilità al differimento della risposta, ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe indicare il giorno, entro il termine di un mese, nel quale intende fornirla.

PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se ritenga congruo il differimento alla prossima settimana.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, si dichiara disponibile in tal senso.

PRESIDENTE ne prende atto.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, in risposta all'interrogazione D'Ippolito n. 3-04926, sulla soppressione di uffici del giudice di pace in Calabria, assicura che attualmente non sono previste iniziative in tal senso, anche alla luce della prospettiva di aumentare le competenze di tale organo giurisdizionale in materia penale; rileva altresì che ogni eventuale decisione in merito dovrà essere oggetto di valutazione in sede politica, per le molteplici implicazioni che la soppressione di sedi giudiziarie potrebbe comportare.

IDA D'IPPOLITO si dichiara pienamente soddisfatta delle assicurazioni fornite.

PRESIDENTE sospende la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione alla ripresa pomeridiana della seduta sono sessantuno.

Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Nicola Pagliuca.

(Vedi resoconto stenografico pag. 12).

Annunzio di petizioni.

LUCIO TESTA, *Segretario*, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza *(vedi resoconto stenografico pag. 12)*.

Discussione di un documento in materia di insindacabilità.

PRESIDENTE passa ad esaminare il doc. IV-*quater*, n. 130, relativo al deputato Sgarbi.

Comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito *(vedi resoconto stenografico pag. 12)*.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiara aperta la discussione.

FRANCO RAFFALDINI, *Relatore*, ricorda che la Camera è chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un procedimento civile nei confronti del deputato Sgarbi; la Giunta, a maggioranza, propone di dichiarare la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

ARGIA VALERIA ALBANESE chiede la votazione nominale.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per le votazioni elettroniche.

Per un richiamo al regolamento.

ALBERTO LEMBO chiede al Presidente di riconsiderare la sua interpretazione circa il sostanziale «superamento» della disposizione transitoria di cui all'articolo 154 del regolamento, relativa alla non applicabilità del contingentamento dei tempi all'esame dei disegni di legge di conversione; lo invita, quindi, a sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento, al fine di affrontarla nell'ambito di una complessiva valutazione della riforma regolamentare sul provvedimento legislativo, *ex* articolo 154, comma 4, del regolamento.

PRESIDENTE si riserva di convocare la Giunta per il regolamento sia ai fini della definizione della relazione sullo stato di attuazione delle modifiche regolamentari, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, sia per un ulteriore esame della questione sollevata dal deputato Lembo in riferimento all'articolo 154, comma 1, del regolamento, pur confermando l'interpretazione adottata al riguardo.

Per consentire l'ulteriore decorso del regolamento termine di preavviso, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35.

Si riprende la discussione del doc. IV-quater, n. 130.

PRESIDENTE passa ai voti.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Seguito della discussione del disegno di legge S. 4566: Organizzazione G8 a Genova (approvato dal Senato) (6988).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il seguito del dibattito (vedi resoconto stenografico pag. 16).

Passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva gli articoli da 1 a 6, ai quali non sono riferiti emendamenti.

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni di voto finale.

ROBERTO DI ROSA, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, manifesta apprezzamento per il comune impegno delle forze parlamentari in vista della sollecita approvazione del provvedimento, che ritiene non abbia natura elettorale.

PAOLO ARMAROLI, ribadito l'intento elettorale sotteso al disegno di legge in esame, dichiara il convinto voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale, auspicando che dopo lo « scippo » degli aiuti di Stato alla Liguria, la città di Genova possa ottenere le necessarie risorse finanziarie per il suo rilancio.

ALBERTO GAGLIARDI dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, rilevando che il disegno di legge in esame, che giudica « raffazzonato », rappresenta un atto dovuto ad una grande città europea decaduta per il malgoverno delle amministrazioni di sinistra.

GIACOMO CHIAPPORI, espresso un giudizio critico su coloro i quali hanno amministrato la città di Genova, dichiara voto favorevole sul provvedimento.

ALESSANDRO REPETTO dichiara il voto favorevole del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo, manifestando apprezzamento per il positivo risultato conseguito anche grazie alla fattiva collaborazione tra maggioranza ed opposizione.

LINO DE BENETTI, nel dichiarare il voto favorevole dei deputati Verdi, invita il Governo ad impegnarsi attivamente per garantire la massima trasparenza delle spese ed a predisporre le necessarie misure di accoglienza in occasione dell'importante vertice che si terrà a Genova, auspicando che esso sia l'occasione per affrontare i temi connessi alla prospettiva di una nuova società sostenibile.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge n. 6988.

Annunzio dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PRESIDENTE ricorda che nella seduta di domani, alle 15, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (*question time*).

Seguito della discussione del disegno di legge S. 4575, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 82 del 2000: Termini di custodia cautelare (approvato dal Senato) (6989).

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di con-

versione, avvertendo che le proposte emendative presentate si intendono riferite agli articoli del decreto-legge.

MICHELE SAPONARA esprime la posizione critica del gruppo di Forza Italia sul provvedimento d'urgenza, sottolineando, in particolare, che le disposizioni in esame tendono a scoraggiare l'esercizio del diritto di difesa; deprecato inoltre l'atteggiamento del Governo, che, pur giudicando « ragionevoli » gli emendamenti proposti dalla sua parte politica — che peraltro trovano conforto nelle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione — ha imposto un'inaccettabile « ricatto del tempo », sottolinea l'opportunità di valutare la proposta di soppressione dell'articolo 4 del decreto-legge, che considera « pregiudiziale ».

ALBERTO SIMEONE, ritenuto non corretto il ricorso alla decretazione d'urgenza nella delicata materia in discussione, osserva che le ipotizzate nefaste conseguenze derivanti da inopinate scarcerazioni di detenuti per gravi reati non devono, a suo giudizio, connotare l'opera del legislatore.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI**

ALBERTO SIMEONE ribadisce quindi la censura sul « coacervo » di nuove norme processuali che non avrebbero dovuto formare oggetto di un decreto-legge.

CARMELO CARRARA esprime una « censura » sul provvedimento d'urgenza, stigmatizzando, in particolare, il ricorso ad un modo di legiferare che collide con le esigenze di chiarezza e di omogeneità dei testi legislativi; assicura, infine, che la sua parte politica si batterà affinché il provvedimento sia modificato nel senso indicato dagli emendamenti presentati.

SEBASTIANO NERI, rilevato che il provvedimento non risponde ai requisiti di necessità ed urgenza, sottolinea che il decreto-legge, in larga parte, pone in essere un intervento « frammentario » ed

« irrazionale », che incide in modo sostanziale sui diritti di libertà dei cittadini.

ANTONIO LEONE, evidenziato il modo di legiferare schizofrenico con il quale si è pervenuti alla predisposizione del testo in esame, illustra le finalità sottese agli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia, sui quali chiede il consenso dell'Assemblea.

**Cessazione dal mandato parlamentare
del deputato Francesco Storace.**

(Vedi resoconto stenografico pag. 35).

**Si riprende la discussione del disegno
di legge di conversione n. 6989.**

SERGIO COLA, sottolineato che il provvedimento d'urgenza è conseguenza della fretteolosità con cui si è giunti all'approvazione della « legge Carotti », ribadisce i rilievi sulla insussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge, del quale evidenzia l'eterogeneità del contenuto, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dal Senato.

PIERLUIGI COPERCINI esprime perplessità su un provvedimento d'urgenza connotato da « pressapochismo » giuridico e « pilatesca » assenza di determinazione politica in ordine all'esigenza di correggere le storture della cosiddetta legge Carotti.

MARIO GAZZILLI, a nome del gruppo di Forza Italia, esprime forti critiche sia sul merito del provvedimento, sia sul ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, rilevando la mancanza di un indirizzo politico unitario in materia di giustizia.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE**

MARIO GAZZILLI rileva, quindi, che, ancora una volta, si è scelto di intervenire

sui termini di custodia cautelare piuttosto che adottare misure volte a rendere più efficiente il sistema giudiziario.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4, nonché sugli identici Marino 4-bis.1. e Parenti 4-bis.2.; esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

GAETANO PECORELLA, rilevato, in particolare, che l'articolo 1 contraddice l'impegno politico e morale, assunto dalla maggioranza, di non introdurre misure volte ad estendere i termini di durata della custodia cautelare, illustra le finalità del suo emendamento 1.1.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*, precisa le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Pecorella 1.1, che, prevedendo una sorta di normativa transitoria, non risolverebbe — ove approvato — i problemi connessi alla possibilità di acquisire nuove prove nell'ambito del rito abbreviato.

LUIGI SARACENI dichiara voto favorevole sull'emendamento Pecorella 1.1.

PRESIDENTE avverte che il gruppo di Forza Italia ha chiesto la votazione nominale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Pecorella 1.1.

GAETANO PECORELLA illustra le finalità del suo emendamento 2.1, identico all'emendamento Pisapia 2.2, soppressivo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge.

LUIGI SARACENI dichiara di non condividere la finalità degli identici emendamenti Pecorella 2.1 e Pisapia 2.2.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Pecorella 2.1 e Pisapia 2.2.

GIACOMO GARRA dichiara voto favorevole sull'emendamento Marino 2-bis.1.

GIOVANNI MARINO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2-bis.1.

GAETANO PECORELLA, a titolo personale, invita a riflettere sui disastrosi effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge ai processi pendenti.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*, considera difficilmente comprensibili le finalità sottese agli emendamenti in esame.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Marino 2-bis.1, nonché gli identici emendamenti Marino 2-ter.1, Saponara 2-ter.2 e Pisapia 2-ter.3.

TIZIANA PARENTI ritira il suo emendamento 2-quater.2.

La camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Marino 2-quater.1, Pecorella 2-quater.3 e Pisapia 2-quater.4, nonché l'emendamento Marino 2-quinquies.1.

GIOVANNI MARINO ricorda che gli emendamenti in esame recepiscono uno specifico rilievo del Comitato per la legislazione.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Marino 2-sexies.1, Tassone 2-sexies.2 e Saponara 2-sexies.3, nonché gli identici emendamenti Marino 2-septies.1, Tassone 2-septies.2 e Saponara 2-septies.3.

GIULIANO PISAPIA ritira i suoi emendamenti 2-septies.4 e 2-octies.3.

GAETANO PECORELLA illustra le finalità del suo emendamento 2-octies.1.

FRANCESCO BONITO dichiara voto contrario sull'emendamento Pecorella 2-octies.1.

LUIGI SARACENI dichiara di dissentire dalle affermazioni del deputato Pecorella.

GIULIANO PISAPIA dichiara l'astensione sull'emendamento Pecorella 2-octies 1.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Pecorella 2-octies. 1, Saponara 2-octies. 2 e Pecorella 2-nonies. 1, gli identici emendamenti Marino 2-decies. 1 e Pisapia 2-decies. 2, nonché gli emendamenti Marino 2-undecies. 1 e 2-duodecies.1, Tassone 2-terdecies. 1, gli identici Marino 2-quattordices. 1 e Pisapia 2-quattordices. 2; respinge infine l'emendamento Marino 3-bis. 1.

TIZIANA PARENTI illustra le finalità del suo emendamento 4.1, identico all'emendamento Pisapia 4. 4, soppressivo dell'articolo 4 del decreto-legge.

FRANCESCO BONITO manifesta un avviso contrario agli identici emendamenti Parenti 4. 1 e Pisapia 4. 4; invita pertanto il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ad esprimere voto contrario.

GIULIANO PISAPIA illustra le finalità del suo emendamento 4. 4, del quale raccomanda l'approvazione.

GAETANO PECORELLA ritiene che gli identici emendamenti Parenti 4. 1 e Pisapia 4. 4 interpretino un'esigenza giusta e « sacrosanta »: ne auspica pertanto l'approvazione.

LUIGI SARACENI dichiara la sua astensione sugli identici emendamenti Parenti 4. 1 e Pisapia 4. 4, ritenendo necessaria una norma transitoria.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Parenti 4. 1 e Pisapia 4. 4, gli emendamenti Pecorella 4. 2 e 4. 3, nonché gli identici Marino 4-bis. 1 e Parenti 4-bis. 2.

GAETANO PECORELLA illustra le finalità del suo emendamento 4-ter. 1.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Pecorella 4-ter.1.

GAETANO PECORELLA illustra le finalità del suo emendamento 4-ter.2.

LUIGI SARACENI dichiara voto favorevole sull'emendamento Pecorella 4-ter.2.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Pecorella 4-ter.2.

GIULIANO PISAPIA ritira il suo articolo aggiuntivo 4-ter.01.

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni di voto finale.

GAETANO PECORELLA, nel dichiarare il voto contrario del gruppo di Forza Italia, osserva che l'ennesimo intervento « schizofrenico » sul diritto processuale penale rivela la confusione della maggioranza in materia di giustizia; ribadisce infine l'iniquità sotto il profilo costituzionale di un decreto-legge non necessario nè urgente.

GIOVANNI MARINO, denunciata l'insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, anche con riferimento alle disposizioni introdotte dal Senato, conferma il giudizio critico sul merito del provve-

dimento; dichiara tuttavia che il gruppo di Alleanza nazionale si asterrà per « senso di responsabilità ».

TIZIANA PARENTI, nel dichiarare voto favorevole, esprime apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge, ritenendola improntata ad equità, ed auspica un profondo ripensamento sull'impianto processuale attualmente esistente.

FRANCESCO BONITO dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo.

PIERLUIGI COPERCINI dichiara l'astensione dal voto del gruppo della Lega nord Padania, rilevando che il modo di legiferare « frammentario » e « disorganico » deriva dalle determinazioni inconcludenti di un Governo e di una maggioranza che definisce « liquefatti ».

ANTONIO BORROMETI dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo.

GIULIANO PISAPIA dichiara il voto favorevole, seppure « critico », dei deputati di Rifondazione comunista.

CARMELO CARRARA dichiara il voto contrario dei deputati del CCD, evidenziando le ragioni della contrarietà ad un provvedimento d'urgenza che, fra l'altro, altera la stessa fisionomia del rito abbreviato.

ALFREDO BIONDI, a titolo personale, dichiara che non parteciperà alla votazione finale, stigmatizzando l'atteggiamento di chiusura della maggioranza.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge di conversione n. 6989.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 6647 e del disegno di legge n. 6498.

Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo.

SERGIO COLA e ANTONIO LEONE sollecitano la risposta ad atti di sindacato ispettivo da loro, rispettivamente, presentati.

PRESIDENTE assicura che interesserà il Governo.

Sull'ordine dei lavori.

MARCO ZACCHERA riterrebbe opportuna, nel mese di giugno, una compiuta riflessione della Camera sulla situazione determinatasi nel Corno d'Africa e nel resto del continente africano.

PRESIDENTE assicura che porrà la questione nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 31 maggio 2000, alle 9.

(Vedi resoconto stenografico pag. 63).

La seduta termina alle 19.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 10.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 maggio 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bressa, Li Calzi, Mattarella, Micheli, Nesi, Ostillio, Saonara, Schietroma, Schmid, Solaroli e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 10,02).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(Esonero dal servizio di leva per i figli degli esuli)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Ascierio n. 3-04385 (*vedi l'allegato A* - *Interpellanze ed interrogazioni sezione 1*).

Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 1 della legge n. 763 del 1981 sull'esonero dal servizio militare dei profughi individua come destinatari della legge i cittadini italiani e i loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo. In particolare, il successivo articolo 33 prevede che i profughi di cui all'articolo 1 che siano soggetti agli obblighi del servizio militare possano, a domanda, essere dispensati in tempo di pace dal compiere la ferma di leva. La relativa richiesta in carta semplice, corredata dell'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto dovrà essere presentata agli uffici di leva o ai distretti militari.

L'articolo 1 della successiva legge 15 ottobre 1991, n. 344, poi precisa che le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi anche se di cittadinanza non italiana. Si tratta in sintesi dell'estensione della precedente normativa ai cittadini non italiani che comunque non assume particolare rilievo ai fini della leva e della conseguente chiamata alle armi. In sostanza, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato, IV sezione, quest'ultima norma non ha introdotto elementi innovativi quanto ai presupposti del beneficio della dispensa dal servizio di leva né ha introdotto una nuova categoria, quella dei familiari a carico, in quanto già prevista nell'articolo 1 della legge n. 763 del 1981.

Il dettato normativo sembra perciò non prestarsi a dubbi interpretativi. Tuttavia, a seguito di numerosi quesiti e allo scopo di dirimere ogni dubbio sulla materia, la competente direzione generale ha ritenuto di acquisire anche il parere del Ministero dell'interno-direzione generale dei servizi civili.

Detto dicastero, condividendo i contenuti di una sentenza del Consiglio di Stato, in contrapposizione ad un pregresso orientamento della giurisprudenza di primo grado, ha reso noto che solo il formale riconoscimento della qualifica di profugo, decretato dal prefetto, legittima l'interessato a richiedere i benefici di cui alla legge n. 763 del 1981. Pertanto, al fine di armonizzare la normativa in vigore con l'intervenuta giurisprudenza e con la posizione del Ministero dell'interno, è stata emanata nel gennaio del 1996 una specifica circolare che individua quale destinatario del beneficio in argomento esclusivamente il giovane in possesso dell'attestazione prefettizia di profugo.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, in merito alla sospensione di provvedimenti di diniego del beneficio in questione adottata dai distretti militari, nel confermare la tesi della già citata sentenza della IV sezione, ha respinto l'appello proposto dagli interessati avverso la mancata concessione della sospensiva da parte del giudice di primo grado, ribadendo che l'articolo 33 della legge 28 dicembre 1981, n. 354, prevede la dispensa dal servizio per i soli profughi che siano in possesso dell'apposita attestazione del prefetto e che l'articolo 1 della legge 15 novembre 1991, n. 344, non ha innovato quanto ai presupposti del beneficio della dispensa dal servizio di leva. Di conseguenza, per il caso sollevato dall'onorevole interrogante, si rappresenta che il signor Danilo Iudici non può fruire del beneficio richiesto non essendo titolare di un decreto di riconoscimento dello stato di profugo rilasciato dal prefetto della provincia di residenza. Da ultimo, e per completezza di informazione, si precisa che l'inoltro dell'istanza di dispensa prima dell'emanazione della circolare del 5 gennaio 1996 non influisce

sulla possibilità di concessione al signor Iudici, in quanto la stessa tutelava solo le dispense già concesse alla data di emanazione della direttiva.

PRESIDENTE. La ringrazio.

L'onorevole Ascierto ha facoltà di replicare.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, l'interrogazione è stata presentata allo scopo di verificare se, da parte del Ministero della difesa, di Levadife, vi siano state lacune o dimenticanze nei confronti di Danilo Iudici, figlio di un esule istriano.

Prendo atto che la normativa ed anche il successivo ricorso hanno chiarito, di fatto, la posizione dello Iudici e l'applicazione stessa della norma. Sono soddisfatto della risposta, ma, considerato che siamo in argomento, vorrei aprire un discorso più ampio sulla leva e su ciò che essa ha rappresentato fino ad oggi perché sicuramente l'esercito di professionisti modificherà l'assetto attuale e sanerà le situazioni problematiche che, giorno dopo giorno, emergono in tale ambito.

L'interrogazione pone un problema chiaro, vale a dire che i tribunali amministrativi regionali non fanno giustizia nei confronti della leva; molte volte vi sono stati ricorsi al TAR presentati da ragazzi che si apprestavano a svolgere il servizio militare, e la risposta, sebbene positiva, è giunta dopo che lo stesso servizio era stato già ultimato. Mi auguro che la legge sul professionismo delle Forze armate, già calendarizzata per l'esame in Assemblea — anche se non sappiamo quando verrà discussa — venga varata al più presto, considerate anche le ampie convergenze fra le varie parti politiche. Auspico che, una volta per tutte, si risolva il problema della leva e che facciano il militare solo coloro che lo vogliono fare, coloro che hanno determinati valori e che, soprattutto, costoro possano essere in grado di esprimere le potenzialità e la professionalità di cui il paese ha bisogno.

PRESIDENTE. La ringrazio.

(Trasferimento del comandante della stazione dei carabinieri di Novara)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Mancuso n. 3-04520 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).

Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il trasferimento del maresciallo aiutante dei carabinieri Giuseppe Casanica dalla stazione di Cameri a quella di Domodossola, quale comandante e con alloggio di servizio, è stato determinato esclusivamente da esigenze funzionali dell'Arma dei carabinieri e prescinde totalmente da ogni intento persecutorio nei confronti del predetto sottufficiale, al quale va comunque imputata nell'episodio riportato dall'onorevole interrogante una condotta perlomeno imprudente, se non inopportuna, in relazione agli specifici obblighi di discrezione e di imparzialità che incombono su un comandante di stazione. Del resto l'intervallo di tempo trascorso tra il suddetto episodio, 3 luglio 1997, e la data di trasferimento del maresciallo Casanica, dicembre 1998, esclude nel modo più eloquente qualsiasi correlazione tra i due eventi. La sanzione disciplinare inflitta al sottufficiale, cui si riferisce inoltre l'onorevole interrogante, deriva da precise e documentabili violazioni del vigente regolamento di disciplina militare e rientra nella normale potestà sanzionatoria dei comandanti di corpo.

Al riguardo, e per completezza di informazione, si osserva che il ricorso gerarchico presentato dall'aiutante Casanica contro tale provvedimento è stato respinto e contro la decisione di trasferimento è pendente un ricorso giurisdizionale dell'interessato al tribunale amministrativo regionale che ha, peraltro, rigettato la relativa istanza di sospensiva. Tutto ciò premesso, in attesa della definizione di quest'ultimo giudizio, non si ritiene opportuno assumere particolari iniziative, che potrebbero in seguito rivelarsi in contrasto con il giudi-

cato del predetto organo di giustizia amministrativo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancuso ha facoltà di replicare.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, innanzitutto faccio una premessa: devo sospendere il mio impegno di non prendere la parola in quest'aula quando la seduta fosse diretta da taluno dei Vicepresidenti. Siccome l'importanza del caso me lo suggerisce, sospendo questo comportamento e dico a lei, signor sottosegretario, di essere rimasto molto insoddisfatto, penosamente insoddisfatto, della incongruente, contraddittoria e non veridica risposta che lei ha dato ad un caso che - lo riconosco - nella sua singolarità cela, invece, un fatto politico, per l'appunto persecutorio e odiosamente persecutorio.

Non sono soddisfatto anche per le ragioni che lei ha, per così dire, simulato nell'argomento principale della sanzione adottata nei confronti di questo sottufficiale, cioè che egli comunque avrebbe contravenuto alle norme di discrezione e di prudenza, violazione costituita dal fatto - e non so se questo sia un concetto accettabile in un paese civile - che il sottufficiale, a margine e dopo una manifestazione politica alla quale partecipava anche il sottoscritto, in maniera puramente occasionale, si fosse permesso, essendo in borghese, fuori servizio e con la famiglia, di avvicinare, tra gli altri, anche me e di stringermi la mano. Questo è ciò che lei ha dichiarato di considerare un atteggiamento non consono.

Poi ha detto però - e non si capisce se questa ulteriore affermazione abbia carattere causale o casuale - che egli, comunque, non sarebbe stato neppure in ordine dal punto di vista del regolamento, ma non dice quali siano i fatti per i quali questo sottufficiale non sarebbe stato in ordine e non dice neppure la ragione per la quale sia stato respinto il ricorso gerarchico, mentre è chiaro - forse non a lei, che non è della materia - che la pendenza di un ricorso giurisdizionale

non limita i poteri di autotutela e di iniziativa dell'istituzione: sono due cose diverse e non vi è contrasto tra di esse, poiché operano su piani diversi.

Ritorno all'episodio, che è stato quello veramente determinativo della punizione distruttiva che questo sottufficiale ha subito, cioè l'essersi incontrato con me. Non è vero che la vicenda sia puramente presupposta come un fatto di indelicatezza nel provvedimento di rimozione, perché questo fatto, cioè l'essersi incontrato con un politico di una parte che non è certo in tutto e per tutto eguale alla sua e a quella del Governo, venne contestato dal capitano, comandante della compagnia, come addebito formale. Vada a vedere gli atti: non è vero che si è trattato di un corrugamento delle ciglia, bensì l'incontro con il sottoscritto — e mi duole introdurmi in prima persona nella vicenda — fu contestato come fatto indebito ed è in realtà la ragione per cui la vita privata, l'assetto familiare e la carriera di questo esemplare sottufficiale dei carabinieri sono stati ridotti e sono praticamente a zero. Queste cose adontano chi le ascolta ma disonorano chi le dice!

(Giudice competente a decidere sull'affidamento dei figli nati da convivenze more uxorio)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Sbarbati n. 2-02068 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3).

FILIPPO MANCUSO. A Novara, questo accadeva a Novara!

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchin, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Signor Presidente, signor sottosegretario, l'interpellanza che ci siamo permessi di sottoporle è il risultato di una verifica sperimentale di fatti che accadono in Italia e che derivano dalle mutate condizioni sia economiche che culturali dell'Italia. Mi

riferisco al trattamento che spetta ai figli naturali e legittimi in caso di separazione dei loro genitori.

Mi permetto di ricordare che, in caso di separazione o divorzio, la competenza sull'affidamento dei figli spetta al tribunale ordinario che stabilisce, oltre all'affidamento, le modalità di frequentazione in favore del genitore non affidatario, la misura dell'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.

Questi provvedimenti vengono assunti in via provvisoria già alla prima udienza, riducendo al minimo il periodo non regolamentato, determinando così una minore conflittualità tra i genitori ed una migliore condizione di vita dei figli. Al contrario, in caso di rottura di una convivenza *more uxorio* (cioè, paramatrimoniale) dalla quale siano nati dei figli, i quali certamente non hanno colpa da quale tipo di coppia siano nati, la materia dell'affidamento e della frequentazione è demandata al tribunale per i minorenni, organo che decide, tra l'altro in composizione mista, in camera di consiglio non ammettendo il contraddittorio tipico dei tribunali ordinari. I tempi in genere impiegati dai tribunali per i minorenni per decidere sono anche più lunghi rispetto a quelli dei tribunali ordinari e, nei casi in cui vi sia un provvedimento in materia di assegno di mantenimento, non costituiscono titolo esecutivo immediatamente azionabile ma debbono essere ratificati dal tribunale ordinario.

È evidente che tutte queste circostanze dimostrino come figli legittimi e figli naturali non abbiano uguale trattamento in Italia, al contrario di quanto asserisce la Costituzione. È per questo che ci siamo permessi di sottolineare un problema reale ed importante sul quale vorremmo che il Ministero della giustizia, da lei qui rappresentato oggi, ci facesse capire di aver nozione del problema e di aver iniziato ad impostare le linee necessarie per la sua soluzione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'onorevole Mazzocchin, nell'interpellanza e nell'illustrazione appena svolta, ha evidenziato la delicata, anzi, delicatissima questione dell'inadeguatezza dell'attuale normativa in materia di diritto di famiglia ai fini di un'efficace risposta specie alle problematiche conseguenti e connesse alla crisi del rapporto di coppia. Infatti la competenza giudiziaria in materia di diritto di famiglia è attualmente ripartita tra il giudice tutelare, il tribunale ordinario ed il tribunale per i minorenni. In particolare, sull'affidamento dei figli a seguito di separazione, provvede il tribunale ordinario civile, in caso di coppie legittime, mentre è competente il tribunale per i minorenni quando si tratta di coppie di fatto. Si aggiunge, poi, che, per quanto riguarda il contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario, è sempre competente il tribunale civile ordinario. In proposito, con la sentenza n. 23 del 5 febbraio 1996, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 317-*bis* del codice civile, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice minorile anche in materia di adeguamento dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario, sul rilievo che si tratta di controversia patrimoniale tra adulti in ordine alla quale non si giustifica l'attribuzione della competenza al giudice minorile.

Ciò posto, appare condivisibile quanto prospettato dall'onorevole Mazzocchin circa l'opportunità di un'organica revisione della normativa, per inquadrarla in un contesto più unitario che preveda l'attribuzione ad un solo organo di tutte le controversie che riguardano la famiglia e che investono in special modo i figli minori; si tratta di attribuzioni che, allo stato, sono comprese nelle competenze di giudici diversi.

Nella prospettiva indicata e nella piena consapevolezza della necessità diffusamente avvertita di rinnovare l'impianto processuale delle questioni attinenti alla

famiglia, è stata istituita presso il Ministero della giustizia una apposita commissione di studio, composta da esperti del settore, incaricata di predisporre uno schema di disegno di legge delega che affronti la questione dell'attuale frammentazione delle competenze tra più giudici, oltre alle problematiche relative all'esecuzione dei provvedimenti ed alla possibilità di far ricorso alle tecniche di mediazione familiare che aiutino i genitori a trovare una regola condivisa.

A tale commissione, nell'ambito della valutazione delle modifiche da apportare al vigente sistema processuale, è riservato in particolare il compito di svolgere un'approfondita disamina di tutte le soluzioni possibili per la modificazione delle competenze attuali, accentrandole presso un unico organo giudiziario, così da ovviare alle sovrapposizioni di controversie in situazioni di separazione tra coniugi.

Per raggiungere tali fini, la commissione terrà conto, ovviamente, di tutte le opinioni ed ipotesi di lavoro prospettate nel corso del lungo dibattito già avviato sulla materia, per pervenire ad una proposta che introduca un sistema in grado, ad un tempo, di assicurare la più efficace tutela dell'interesse prioritario dei minori e di dare risposte pronte e valide alle problematiche più generali della famiglia.

So bene che, quando si fa riferimento all'istituzione di una commissione di studio, c'è il rischio di sentirsi rispondere che questa è la garanzia che non si farà nulla per risolvere il problema e che la soluzione cui si dovesse giungere rimarrà nei casseti. Tuttavia, debbo dire che vi sono proposte di legge all'esame, sia della Commissione infanzia del Senato sia della Commissione giustizia della Camera, che potrebbero essere utili strumenti per affrontare rapidamente il problema. Ricordo, altresì, che una proposta di legge elaborata dalla Commissione giustizia, avente per relatori gli onorevoli Tarditi e Lucidi, era già iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, ma si è persa in qualche fiume carsico.

Per quanto riguarda il Governo, vi è, comunque, l'impegno pieno a seguire la

vicenda; mi auguro, dunque, che non si rimandi troppo una questione che sta suscitando un dibattito che è fondato, oltre che appassionato.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchin, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Non posso che dichiararmi completamente d'accordo con il sottosegretario, che ha dimostrato non solo di conoscere il problema, ma anche di saper valutare tempi e modi per affrontare problemi di questo tipo. Mi auguro che il Governo riesca a riprendere in mano il provvedimento in materia che sembra giacere presso la Commissione giustizia della Camera e che, integrato dai risultati dei lavori della Commissione, potrebbe risolvere almeno alcune delle incongruenze esistenti nell'attuale legislazione.

Si tratta di problemi veri e seri, che naturalmente non possono essere risolti in modo facilissimo, ma che, se si aspetta ad affrontarli nel quadro complessivo di riforma dell'intero sistema giudiziario italiano, non potranno mai essere risolti; se, invece, verranno affrontati anche solo settorialmente, è probabile che molti dei dolori che vengono inflitti a queste famiglie e soprattutto ai bambini possano essere sanati il più presto possibile. È questa la mia speranza, per cui invito il Governo a voler procedere con la maggiore celerità possibile.

(Svolgimento dell'esame a distanza tramite sistemi audiovisivi di imputati, testimoni e collaboratori di giustizia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Giuliano n. 3-03039 (*vedi l'allegato A – Interpellanze ed interrogazioni sezione 4*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, gli inconvenienti segnalati con il docu-

mento di sindacato ispettivo in esame, verificatisi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 11 del 1998, risultano allo stato attuale in gran parte superati. Appare doveroso segnalare che le difficoltà di collegamento audio o video in occasione di interrogatori a distanza di imputati, testi o collaboratori ascrivibili a problemi tecnici hanno concretamente determinato l'annullamento delle udienze soltanto in pochissimi casi, mentre in altre occasioni tali problemi non hanno inciso sull'effettivo svolgimento di esse.

Per completezza di informazione ed a conferma di quanto ho appena detto, depositerò un prospetto delle sessioni delle videoconferenze riferito al periodo 1° gennaio 1998-30 novembre 1999, che auspico possa essere pubblicato.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la pubblicazione di tale prospetto in calce al resoconto della seduta odierna.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Dal prospetto citato risulta che le sessioni di videoconferenze andate a buon fine ammontano a 8.056, mentre quelle annullate per problemi di fonia, di rete o di altro genere sono soltanto poche unità, quindi un numero assolutamente minimo, considerati anche i possibili problemi derivanti dalla fornitura di energia elettrica, e così via. Mi pare quindi che si possa dire che la preoccupazione segnalata nell'interrogazione è stata superata e proprio per questo ritengo opportuno sottolineare il grande e costante impegno dell'amministrazione sia per dare piena attuazione alla normativa in materia sia per risolvere con la massima solerzia ogni problematica emergente, al fine esclusivo di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Marotta, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,

replico alla risposta ad un'interrogazione presentata nel novembre 1998, vale a dire durante la prima fase di attuazione della legge 7 gennaio 1998, n. 11, entrata in vigore il 21 febbraio 1998. Sappiamo bene che ogni inizio è difficile e prendiamo atto delle assicurazioni fornite dal sottosegretario Corleone relativamente alla soluzione dei problemi e all'eliminazione delle difficoltà.

Mi permetto di ricordare che la legge è eccezionale e l'efficacia delle sue disposizioni scadrà il 31 dicembre 2000. Tale legge è eccezionale non perché vi sia una lesione completa del diritto di difesa, ma perché vi è un certo sacrificio di esso. Il gruppo di Forza Italia diede il proprio consenso all'approvazione di questa legge con molta fatica: tuttavia, ci rendemmo conto che l'inconveniente del « turismo giudiziario » aveva bisogno di una normativa di questo tipo. Per questo contribuimmo all'approvazione di questa legge, anche se alcuni colleghi del mio gruppo non furono d'accordo.

È necessario che il collegamento audiovisivo sia perfetto e non crei disagi, consentendo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone nei due luoghi: la sala delle udienze ed il luogo di custodia per l'imputato o di dimora per il testimone. Questo è il minimo che si possa pretendere.

Non so se il mio gruppo intenda consentire l'eventuale proroga delle norme previste dalla legge, ma è ovvio che, nel caso in cui ciò avvenga, è necessario garantire la sussistenza di questi presupposti. Il collegamento audiovisivo deve essere perfetto, perché i disagi che potrebbero essere provocati sono enormi — ad esempio, il rinvio dell'udienza —, specialmente se consideriamo che stiamo parlando del settore della giustizia che attualmente attraversa, come tutti sanno, una fase a dir poco comatosa.

Abbiamo contribuito all'approvazione di questa legge e pretendiamo che siano apprestati gli strumenti tecnici in modo da garantire il perfetto svolgimento delle udienze. Lo strumento tecnico deve con-

sentire di udire perfettamente, in entrambi i luoghi, le cose che vengono dette.

Rilevo che il Governo ha risposto con un certo ritardo alla nostra interrogazione che, ripeto, risale al novembre 1998, quindi ai primi tempi di applicazione della legge: sono passati due anni e mezzo dall'entrata in vigore della legge la quale, a meno di proroghe, perderà efficacia il 31 dicembre 2000. Pertanto, la risposta del Governo è arrivata in zona Cesarini. All'inizio i disagi ci sono stati, che poi siano stati *tractu temporis* in gran parte eliminati va sicuramente bene e non possiamo che prenderne atto. Non possiamo, quindi, che auspicare che eventuali inconvenienti vengano eliminati.

(Difformità nelle interpretazioni della legge fallimentare nei tribunali italiani)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cola n. 3-04191 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 5*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario per la giustizia*. L'interrogazione presentata dall'onorevole Cola pone dei problemi importanti e delicati a cui risponderò sulla base anche delle informazioni acquisite presso le competenti direzioni ministeriali e presso l'ufficio giudiziario citato nell'atto ispettivo.

Per quanto riguarda la vigente disciplina dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, è necessario chiarire che l'ipotesi di dichiarazione del fallimento d'ufficio da parte del tribunale è ipotesi diversa ed ulteriore rispetto a quella del fallimento dichiarato a richiesta del debitore.

Di fatto la dichiarazione di fallimento ha luogo, nella larghissima maggioranza dei casi, su ricorso dei creditori, mentre i casi di dichiarazione del fallimento d'ufficio sono più rari. È anche vero che nella procedura di fallimento attivata su istanza dei creditori la rinuncia al ricorso, la cosiddetta desistenza, da parte dei credi-

tori istanti perché tacitati o comunque accordatisi per una sistemazione stragiudiziale del debito, determina di norma la chiusura della pratica. Ciò non rappresenta però una regola assoluta, nel senso che, pure in caso di rinuncia dei creditori ricorrenti, il tribunale conserva il potere di procedere ad una autonoma dichiarazione di fallimento d'ufficio; potere per definizione esercitabile anche in assenza di iniziativa di parte, allorché accerti che il debitore non è comunque in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'istanza di fallimento rappresenta la spia di un problema di insolvenza ed è dovere del tribunale, anche in presenza di una desistenza dei creditori istanti, operare, prima di archiviare la pratica, una verifica attenta sulla situazione patrimoniale della società. Ciò avviene da parte del tribunale di Napoli come da parte di tutti gli altri tribunali italiani. Pur essendo rara, quindi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, è del tutto fisiologica e risponde pienamente agli interessi tutelati dalla legislazione in materia fallimentare in quanto una tempestiva dichiarazione di fallimento è lo strumento migliore per la difesa del tessuto economico, in quanto può essere idonea ad impedire, da un lato, la consumazione di illeciti civili o penali da parte di tutti i soggetti coinvolti, e, dall'altro, ad impedire un effetto a catena su altre imprese.

Quanto poi alla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 12 marzo 1999, rilevo che si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto con la quale è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 147, commi 1 e 2, della legge fallimentare, sul presupposto che la norma denunciata debba essere letta nel senso che, a seguito del fallimento di una società commerciale di persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, defunti o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale, può essere dichiarato solo entro il termine di un

anno dallo scioglimento del rapporto sociale, termine fissato dagli articoli 10 e 11 della legge fallimentare.

L'interpretazione della Corte è stata ripresa dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ove si stabilisce espressamente che la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili può essere estesa al socio receduto escluso e al socio defunto solo se essa è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente alla data in cui il recesso e l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data. Va precisato che la decisione della Corte non è vincolante per i tribunali di merito, attesa la sua natura interpretativa di rigetto.

La sezione fallimentare di Napoli, ma anche di altri tribunali, si è discostata con motivazioni proprie dalla decisione della Corte ed ha ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento anche oltre il limite annuale. Siamo certamente di fronte ad una situazione di incertezza interpretativa, che è, però, in qualche modo fisiologica, in presenza di una così rilevante modifica di indirizzo interpretativo delle leggi da parte del giudice.

Ricordo che l'orientamento opposto era consolidato sulla base di una precedente decisione della Corte costituzionale che risaliva al 1988.

Ritengo che la questione potrà essere risolta solo da un intervento del legislatore che, però, è difficile immaginare possa avvenire in tempi rapidi — ma questo dipende dalla capacità di intervento che il Parlamento può mettere in campo — oppure da un nuovo intervento della Consulta che potrebbe a questo punto dichiarare incostituzionale la norma con una pronuncia, in questo caso, vincolante per i giudici di merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Manzoni, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto per la risposta data dall'onorevole sottosegretario.

Mi piace sottolineare l'ammissione che l'interrogazione dell'onorevole Cola pone importanti e delicati problemi.

È certo che nessuno qui contesta il potere autonomo del tribunale di dichiarare il fallimento in presenza, però, di accertamenti concreti che diano la prova dello stato di insolvenza o di decozione dell'impresa o del debitore.

Direi, tuttavia, che i tribunali non dovrebbero esercitare con eccessiva severità questo potere autonomo, in presenza di una situazione economica dalla quale tutti cerchiamo di venire fuori con grandi sforzi e con grandi sacrifici e, soprattutto, con l'obiettivo di salvare i posti di lavoro. Sappiamo che la disoccupazione è una delle piaghe che affliggono il nostro paese da lungo tempo.

Onorevole sottosegretario, ho fatto per quarant'anni l'avvocato civilista e continuo a farlo nei limiti del possibile; ho constatato, nel corso di questa mia lunga esperienza, che mai — proprio in applicazione di una certa elasticità — è stato dichiarato il fallimento d'ufficio quando il debitore o l'impresa, nelle more della pendenza del ricorso, ha provveduto a sanare le situazioni debitorie in cui era incorso ed erano, per di più, state presentate da parte dei ricorrenti le relative istanze di desistenza.

Mi consenta di dirle che è davvero strano il comportamento della sezione fallimentare del tribunale di Napoli che d'ufficio, in presenza della definizione delle situazioni debitorie, ha ritenuto di dichiarare il fallimento in maniera immotivata. Non so quali accertamenti abbia fatto, pur in presenza del risanamento delle situazioni debitorie, a dichiarare il fallimento. Con un simile comportamento

non si aiutano le imprese del sud, non si porta giovamento all'economia e all'occupazione.

Lei, signor sottosegretario, ha sottolineato la mancanza di un provvedimento legislativo, la carenza di una legge che in qualche modo ponga rimedio a questa situazione e concordo con lei nel ritenere necessario che il legislatore intervenga. Lei sostiene, però, l'impossibilità che questo avvenga in tempi brevi. In realtà, dovremmo sforzarci un po' tutti, guardare a queste situazioni con estrema attenzione, proprio per i problemi che presenta la nostra economia e pervenire ad un provvedimento legislativo che elimini quest'anomalia; tale considero infatti la dichiarazione di fallimento quando le imprese non sono più da considerare come debitori, avendo dato dimostrazione, attraverso il pagamento dei debiti, della solvenza, della disponibilità di liquidità. Mi sembra che in tal caso la dichiarazione di fallimento cozzì contro il diritto e contro il buonsenso.

Mi rivolgo a lei, signor sottosegretario. Noi cercheremo di fare la nostra parte come deputati e legislatori; vorrei che il nostro sforzo fosse assecondato dalle istituzioni, dagli uffici, da chi come lei ha responsabilità nel caso specifico.

(Trasferimento in Turchia di un cittadino turco detenuto in Italia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-04297 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Constato l'assenza dell'onorevole Taradash: si intende che vi abbia rinunciato.

(Svolgimento di cause civili nei locali della soppressa sezione staccata della pretura di Trebisacce — Cosenza)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Fino n. 3-04750 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 7*).

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, chiedo di avvalermi dell'articolo 131 del regolamento, fissando a brevissimo termine, d'accordo con l'onorevole Fino, una seduta in cui dare la risposta all'interrogazione da lui presentata. Infatti, mancando alcuni elementi per intervenire in maniera seria e convincente, preferisco non dare una risposta che apparirebbe evasiva e deludente.

FRANCESCO FINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Fino, lei non avrebbe diritto di intervenire, ma, se vuole dire qualcosa brevemente, può farlo.

FRANCESCO FINO. Presidente, prendo atto della dichiarazione del sottosegretario. Tuttavia, se egli fa richiamo al comma 1 dell'articolo 131 del regolamento, nel dichiarare la mia disponibilità in ogni e qualsiasi giorno in cui intendesse dare risposta all'interrogazione in oggetto, devo ricordare che il comma 1 dell'articolo 131 recita: « Il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. » — sin qui nulla da obiettare — « Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere. » Pertanto, dichiaro la mia disponibilità, ma credo che il Governo dovrebbe precisare fin da ora la data in cui verrà fornita risposta all'interrogazione da me presentata.

PRESIDENTE. Mi sembra che si tratti più che altro di un problema organizzativo; in ogni caso, possiamo fissare per la prossima settimana la seduta in cui verrà data risposta all'interrogazione in oggetto. Sta bene, onorevole sottosegretario?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente.

(Soppressione di uffici del giudice di pace in Calabria)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione D'Ippolito n. 3-04926 (*vedi l'allegato A – Interpellanze e interrogazioni sezione 8*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, l'onorevole D'Ippolito ha presentato un'interrogazione, come si dice in gergo, molto lunga ed articolata. La mia risposta sarà, invece, molto sintetica, ma credo che affronti positivamente la questione perché, riducendo il problema alla sostanza, l'onorevole D'Ippolito esprime preoccupazione in ordine all'eventuale soppressione delle sedi del giudice di pace di Soveria Mannelli e di Maida, entrambe comprese nel distretto di corte d'appello di Catanzaro.

È vero che la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero ha avviato un'attività di analisi e confronto del carico di lavoro delle sedi degli uffici di giudice di pace, ma posso anche sostenere con assoluta certezza che, attualmente, non sono previste iniziative di soppressione; ciò anche in base ad una indicazione che era stata data con estrema puntualità dall'allora ministro Diliberto ed in relazione alla necessità di verificare i dati attuali, considerata anche la prospettiva di aumento di competenze del giudice di pace in materia penale.

Aggiungo, per essere estremamente chiaro, che ogni decisione in merito ad eventuali proposte di soppressione di sedi giudiziarie dovrà essere attentamente valutata in sede politica perché, come correttamente è stato rappresentato dall'onorevole D'Ippolito nella sua interrogazione, occorre tenere conto di una molteplicità di fattori: oltre al dato che, in qualche modo, potremmo definire economicistico del carico di lavoro, infatti, occorre considerare anche le problematiche di natura

sociale, economica, culturale, di presenza radicata e diffusa sul territorio di uffici che rappresentano un presidio dello Stato che non può essere sbrigativamente « sciolto » soltanto in base al carico di lavoro che, comunque, dovrà essere valutato dopo una riforma annunciata e che, a mio parere, potrà dare un rilievo ancora maggiore alla figura indicata.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ippolito ha facoltà di replicare.

IDA D'IPPOLITO. Signor Presidente, signor sottosegretario, lei non può che trovarmi pienamente soddisfatta per la nota rassicurante e, soprattutto, per le considerazioni generali che hanno accompagnato la sua risposta. Del resto, come lei ha già anticipato, la mia interrogazione aveva seguito un rigoroso percorso metodologico, attento agli indirizzi e ai parametri forniti dalla direzione generale rispetto ad un riordino e ad una razionalizzazione della spesa che, certamente, è di per sé condivisibile, ma che rischierebbe di diventare inadeguata e non rispondente allo spirito che la guida, qualora provvedesse alla razionalizzazione delle sedi in maniera sommaria e rigidamente aritmetica.

Del resto, lo voglio ripetere affinché rimanga agli atti, le due sedi indicate hanno, per differenti ragioni, rilevanza territoriale: la collocazione nell'entroterra montano di Soveria Mannelli e la difficoltà di accesso ad altre sedi più lontane; la spoliatura da questo centro degli uffici della pretura, che aveva già rappresentato un fatto traumatico; la centralità di Maida rispetto ad un hinterland che, peraltro, si presenta anche con dati di modernità; la titolarità della proprietà degli immobili utilizzati da quell'ufficio; la buona organizzazione del lavoro.

Ringrazio il sottosegretario anche per il richiamo forte che ha fatto alla complessità delle ragioni che rappresenteranno la « guida » dell'opera della direzione generale. Infatti, tale considerazione appare ancora più importante e significativa se parame-

trata ad una realtà complessa e difficile come quella della Calabria. È purtroppo anche cronaca recente quella che vede spesso i sindaci di nostre piccole comunità esposti a pericolosi attentati e ad atti intimidatori: ricordo i fatti di Potricello, di Reggio Calabria e di Palmi, in questi giorni. È del resto nota la necessità di una presenza dello Stato che non sia soltanto *manu militari*; ed è inoltre nota la necessità pedagogica di far sentire alle popolazioni calabresi uno Stato vicino ed amico attraverso presenze istituzionali che siano al servizio dei cittadini.

Sottosegretario Corleone, tutte le motivazioni che ho esposto hanno rappresentato naturalmente l'occasione e le ragioni fondanti del testo all'attenzione del Governo.

Esprimo soddisfazione perché ho colto che il tema è stato affrontato con la giusta sensibilità e voglio auspicare in questa sede che l'occasione sia utile ad inquadrare, nella complessità, un problema giustizia che vede spesso e volentieri i magistrati « di trincea » chiedere, con accorati appelli, una presenza dello Stato che significa una rivisitazione degli organici e delle strutture e l'ammodernamento degli uffici: insomma, l'adeguamento del sistema giudiziario e del « valore giustizia » all'interno di una realtà che ha tanto di buono da dare ma che purtroppo, spesso e volentieri, si vede mortificata anche dall'assenza di un adeguato sistema giustizia.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 15.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regola-

mento, i deputati Acquarone, Bartolich, Bono, Cardinale, Danese, De Simone, Michielon, Rivera, Tassone e Vita sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Nicola Pagliuca.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Nicola Pagliuca, proclamato consigliere regionale della Basilicata, con lettera pervenuta al Presidente della Camera in data 26 maggio 2000, ha dichiarato di optare per tale carica.

Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, la Camera prende atto dell'opzione espressa per la carica regionale e della conseguente cessazione del predetto deputato dal mandato parlamentare.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole segretario di dare lettura di alcune petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alla sottoindicata Commissione.

LUCIO TESTA, *Segretario*, legge:

Enrico Pini, da Roma (1563), Franceschina Bertani, da Casorezzo (Milano) (1564), Michele Di Cairano, da Milano (1565), Pietro D'Andola, da Foggia (1566), Sonia Gaietta, da Cava Manara (Pavia) (1567), Giuseppina Danieli, da Milano (1568), Maria Cassini, da Milano (1569), Sanzio Martignani, da Milano (1570), Maria Teresa Falasconi, da Milano (1571), Alfredo e Durante Italia Meneghetti, da Milano (1572), Piera Maggi, da Milano (1573), Giuseppina Sechi, da Milano

(1574), Adriana Galli, da Milano (1575), Plamarina Taretto, da Pedrengo (Bergamo) (1576), Ercole Arrigoni, da Pedrengo (Bergamo) (1577), Adalberto Pizzo, da Milano (1578), Francesca Bazzaro, da Milano (1579), Ines Corneo, da Milano (1580), Fausta Vida, da Milano (1581), Annamaria Bruni, da Milano (1582), Amedeo Altobrando, da Milano (1583), Fiorina Servello, da Milano (1584), Giovanni D'Alfonso, da Milano (1585), Emma Sivo, da Milano (1586), Piera Zeni, da Parabiago (Milano) (1587), Natalia Pizzi, da Bologna (1588), Lidia Piazza, da Milano (1589), Maria Vittoria Salvioni, da Casorezzo (Milano) (1590), chiedono che i benefici di cui alla legge n. 87 del 1994, sul computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita, siano estesi a tutti i pubblici dipendenti cessati dal servizio dal 1959 (*alla XI Commissione*).

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Sgarbi, pendente presso il tribunale di Milano (Doc. IV-*quater*, n. 130).

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame del documento, è assegnato un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Sgarbi). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 130)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater n. 130.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Raffaldini.

FRANCO RAFFALDINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Vittorio Sgarbi con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano.

L'atto di citazione si riferisce ad alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi e pubblicate sui quotidiani *il Giornale* del 15 e del 19 luglio 1994 e *L'Avvenire* offensive della reputazione dei magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco, sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Milano e componenti del cosiddetto *pool* Mani Pulite.

Queste le frasi asseritamente diffamatorie, come risultano dall'atto di citazione: articolo su *il Giornale* del 15 luglio 1994: « Di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della gente ed è giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangerà. Vadano anzi in chiesa a pregare per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci sulla coscienza »; articolo su *L'Avvenire* del 16 luglio 1994 e su *il Giornale* del 19 luglio 1994: « Sono degli assassini ». « Vanno processati e arrestati. Sono un'associazione a delinquere con libertà di uccidere ».

Le frasi in questione sono sostanzialmente analoghe, se non identiche, a quelle che formano l'oggetto di un procedimento penale pendente nei confronti dell'onorevole Sgarbi presso il tribunale di Brescia. L'atto di citazione si riferisce, tuttavia, alla pubblicazione delle suddette frasi su due giornali diversi da quelli che sono citati nel capo di imputazione del procedimento penale. Deve pertanto ritenersi che, almeno formalmente, si tratti di un fatto diverso.

Con riferimento alle suddette frasi, oggetto del procedimento penale sopra richiamato, la Camera, respingendo la proposta della Giunta, si è già pronunciata nel senso della sindacabilità nella seduta del 19 gennaio 2000.

Ritornando al caso oggi in esame, la Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 29 marzo 2000. In sintesi, l'onorevole Sgarbi ha attribuito ai suddetti magistrati: di essere degli assassini e di avere precise responsabilità nel suicidio di alcuni indagati; di essere un'associazione a delinquere. Le dichiarazioni attribuite all'onorevole Sgarbi esulano in via assoluta dall'esercizio di membro del Parlamento, secondo i criteri sanciti dalle recenti sentenze della Corte costituzionale. Se anche è vero, infatti, che più volte, in Parlamento, si è parlato genericamente delle inchieste svolte dal *pool* di Milano, non può certo ravvisarsi una sostanziale corrispondenza di contenuti tra il dibattito parlamentare e le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, proprio per i contenuti e i toni delle medesime, che mai e in alcun modo avrebbero potuto trovare ingresso in un'aula parlamentare. Esistono inoltre motivi evidenti di coerenza sostanziale rispetto alla sopra richiamata deliberazione dell'Assemblea.

Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento dell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

ARGIA VALERIA ALBANESE. Signor Presidente, a nome del gruppo dei Democratici-l'Ulivo, chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 15,10).

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per un richiamo al regolamento.

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Signor Presidente, desidero fare esplicito riferimento alla seduta dell'11 maggio 2000, quando, in sede di conversione in legge di un decreto-legge, lei è intervenuto più volte richiamandosi all'articolo 154 del regolamento e formulando una serie di affermazioni, sulle quali non sono evidentemente d'accordo. Tuttavia, desidero scindere il mio intervento dalle motivazioni politiche generali e attermi più strettamente al senso regolamentare dell'articolo 154 e ad alcune soluzioni che la inviterei a tenere in considerazione per superare questo scoglio. Lei ha risolto la questione, per così dire, muovendo da una visione di vertice e in coincidenza con una situazione contingente molto critica, sul merito della quale i gruppi si sono pronunciati in vario modo; come lei ben sa, però, manca un'interpretazione, se non univoca, largamente maggioritaria della Giunta per il regolamento, anche perché effettivamente manca un punto di riferimento per quanto riguarda l'articolo 154. Il comma 1 dell'articolo 154, infatti, dice che: « In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni... », e lei ha ritenuto che la transitorietà sia da considerarsi esaurita, quindi esisterebbe la possibilità teorica di un'applicazione, anche se lei ha precisato che, per quanto riguarda il contingentamento, non ritiene opportuno procedere e si riserva, invece, di intervenire qualora ci si trovi di fronte alla scadenza

del termine costituzionale dei sessanta giorni. L'articolo 154, tuttavia, anche al comma 2 prevede: « in via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia », considerando poi alcuni altri elementi. Il comma 4, infine, integra tali disposizioni, prevedendo che, entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il regolamento presenti all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo. Come lei ben sa, il disposto del comma 4 dell'articolo 154 è rimasto fino ad oggi senza attuazione e non si è mai tradotto nell'atto formale previsto.

Alla luce di tutto ciò — come lei sa, l'ho già fatto anche nel corso di alcune sedute della Giunta per il regolamento —, mi permetto di dissentire sul fatto che si possa giungere a superare la transitorietà per quanto riguarda alcuni commi dell'articolo 154, quando, in realtà, l'ultimo comma, che, secondo me, prevede la decadenza della transitorietà, non si è mai tradotto in un atto formale.

Evidentemente, sarebbe opportuno che la Giunta, prima, e l'Assemblea, poi, avessero la possibilità di effettuare una valutazione complessiva a livello regolamentare, non soltanto ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, ma anche di tutto ciò che ha innovato nell'ambito della riforma del processo legislativo e sulla quale, di volta in volta, qui in aula ci troviamo a discutere, a dissertare e ad esprimere anche opinioni profondamente divergenti, ma senza avere un punto di riferimento, perché questa relazione, che certamente non doveva essere uno strumento di parte, ma doveva costituire una riflessione tecnica sull'effetto delle innovazioni regolamentari sull'attività dell'Assemblea e delle Commissioni, non è mai stata predisposta.

Tutto ciò premesso, Presidente, le chiedo formalmente di riconsiderare da un punto di vista rigorosamente regolamentare la questione dell'articolo 154, ma anche di tutte le innovazioni apportate al regolamento per quanto riguarda il processo legislativo, nonché di sottoporre nuovamente alla Giunta per il regolamento la necessità di affrontare una valutazione congiunta.

Ieri sera lei stesso ha partecipato ad una riunione ad altissimo livello riguardante altri tipi di riforme e di interventi. Ciò di cui stiamo discutendo dipende esclusivamente da noi: non dobbiamo aspettare né il via né il *placet* né l'indicazione di tempi da altri.

Le chiedo di procedere in questo senso, in modo che almeno la Camera arrivi ad effettuare questa valutazione complessiva sulla nostra riforma — che, per certi versi, è stata profondamente significativa nel corso di questa legislatura —, anche attraverso un documento finale, che potrà servire a noi nella fase conclusiva dei nostri lavori, ma che sarà anche la conclusione, da un punto di vista regolamentare, di quanto abbiamo fatto nel corso di questa legislatura e costituirà la soluzione della questione della transitorietà, che non credo sia bene continuare a mantenere aperta.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lembo.

Sono del tutto d'accordo con lei sul fatto che occorrerebbe definire la relazione sullo stato di attuazione della riforma regolamentare e mi riservo, anche sulla base dei suoi suggerimenti, di convocare la Giunta per il regolamento per esaminare tale questione, definirla e portarla all'attenzione dell'Assemblea.

Sull'altra questione, relativa ai decreti-legge, certamente la materia può essere oggetto di un'altra valutazione, ma lei ricorderà che la Giunta è stata già convocata su tale tema e, sulla base di tale consultazione della Giunta, che è un organo consultivo del Presidente, ho deciso che la norma dovesse essere interpretata nel senso che lei — ahimè — non condivide. Comunque, alla fine avevo deciso di congelare quell'interpretazione per ragioni di opportunità politica. In quella particolare circostanza, essendosi verificata una situazione del tutto speciale, che lei conosce, mi ero pronunciato per un certo tipo di interpretazione di, per così dire, « scongelamento ».

In ogni caso, non ho dubbi che la questione potrebbe essere riportata nella Giunta, fermo restando quel tipo di in-

terpretazione, anche per raccogliere eventuali, ulteriori valutazioni dei colleghi. Quindi, nei prossimi giorni la Giunta verrà interpellata su questi temi.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,30 con immediate votazioni.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35.

Si riprende la discussione del Doc. IV-quater, n. 130.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 130)

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, informo i colleghi che è presente in tribuna una delegazione del Parlamento austriaco in visita alla Camera dei deputati italiana, che saluto cordialmente, anche a nome dell'intera Assemblea (*Generali applausi*).

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 130, non concernono opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	373
Votanti	351
Astenuti	22
Maggioranza	176
Hanno votato sì	159
Hanno votato no	192

(La Camera respinge — Vedi votazioni — Applausi polemici del deputato Di Capua).

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PAOLO RUBINO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO RUBINO. Vorrei far presente che nella precedente votazione non ha funzionato il dispositivo elettronico.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4566 – Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (approvato dal Senato) (6988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il relatore, avendovi il rappresentante del Governo rinunciato.

(Contingentamento tempi seguito esame - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato per l'esame degli articoli sino alla votazione finale risulta così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 50 minuti;

interventi a titolo personale: 40 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 26 minuti;

Forza Italia: 35 minuti;

Alleanza nazionale: 31 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 15 minuti;

Lega nord Padania: 25 minuti;

UDEUR: 11 minuti;

Comunista: 11 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 11 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Esame degli articoli - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A - A. C. 6988 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	362
<i>Votanti</i>	358
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	180
<i>Hanno votato sì</i>	353
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A - A. C. 6988 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	374
<i>Votanti</i>	371
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Hanno votato sì</i>	362
<i>Hanno votato no</i> ..	9).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 *(vedi l'allegato A - A. C. 6988 sezione 3)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	370
<i>Votanti</i>	367
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	359
<i>Hanno votato no</i> ..	8).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 *(vedi l'allegato A - A. C. 6988 sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	367
<i>Votanti</i>	363
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Hanno votato sì</i>	356
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 *(vedi l'allegato A - A. C. 6988 sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	372
<i>Votanti</i>	367
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	360
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (*vedi l'allegato A - A. C. 6988 sezione 6*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	361
<i>Votanti</i>	354
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	348
<i>Hanno votato no</i> ..	6).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 6988)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Rosa. Ne ha facoltà.

ROBERTO DI ROSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare una breve dichiarazione per preannunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sul disegno di legge che stiamo per votare.

La relatrice, onorevole Vigneri, nell'illustrare il disegno di legge finalizzato alla

realizzazione di un insieme di misure ritenute necessarie per il migliore svolgimento del vertice G8 dei paesi più industrializzati del mondo che si terrà a Genova nel 2001, ha sottolineato l'estrema urgenza di provvedere al varo definitivo del provvedimento da parte della Camera, dopo l'approvazione intervenuta al Senato, al fine di passare alla fase attuativa degli interventi programmati descritti nel provvedimento medesimo.

Le ragioni dell'urgenza sono del tutto evidenti; esse sono state illustrate nel corso della discussione generale ed è superfluo richiamarle in questa sede. Il Governo si è impegnato a sostenere un rapido iter del disegno di legge; altrettanto hanno fatto, sia al Senato che alla Camera, tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione. Tale comune impegno ha reso possibile pervenire al voto definitivo, che si avrà tra pochi minuti, dopo soli 18 giorni dalla trasmissione del provvedimento dal Senato.

Signor Presidente, ritengo che un riconoscimento particolare debba essere dato alla Commissione di merito, alla I Commissione, ed in particolare al suo presidente, l'onorevole Jervolino Russo, nonché al relatore, onorevole Vigneri.

Ho voluto sottolineare il comportamento positivo di tutti i gruppi parlamentari, compresi quelli di opposizione che, sollecitati in particolare dai parlamentari genovesi e liguri, hanno favorito il rapido iter del disegno di legge che stiamo per votare. D'altra parte, sarebbe stato singolare e scarsamente comprensibile un diverso atteggiamento da parte delle opposizioni, considerato che il vertice G8 rappresenta un avvenimento di grande rilievo: esso, se da un lato sottolinea il ruolo internazionale dell'Italia, dall'altro offre una grande opportunità alla città di Genova.

Per tale ragione, riconoscendo ed apprezzando il concorso responsabile di tutte le forze politiche al raggiungimento di questo risultato positivo, mi sono sembrate stonate e del tutto fuori luogo alcune affermazioni fatte nel corso della discussione generale da alcuni deputati

dell'opposizione, che hanno definito la decisione alla base del disegno di legge (ovvero, la decisione del Governo D'Alema di organizzare il vertice G8 del 2001 a Genova) una iniziativa smaccatamente e sfacciatamente elettoralistica, per citare la definizione fornita dal collega Armaroli. Si tratta di affermazioni che fanno torto, prima ancora che all'intelligenza di chi le ha pronunciate, alla città di Genova, che ha tutte le caratteristiche — come altre città italiane che lo hanno fatto nel recente passato o lo faranno in futuro — per ospitare degnamente eventi internazionali di grande rilievo come, appunto, il vertice dei paesi industrializzati nel 2001. Certamente, si tratta di un'opportunità offerta alla città di Genova che — ne sono certo — verrà colta e utilizzata al meglio, grazie al concorso coordinato dei vari soggetti. È prevista, infatti, per iniziativa del prefetto di Genova, l'unicità della regia delle opere di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, impegnate nella predisposizione e realizzazione degli interventi necessari per ospitare degnamente il vertice G8 nei mesi di giugno e luglio del prossimo anno.

In conclusione, preannuncio il voto favorevole dei deputati del mio gruppo, affinché sia varato definitivamente il disegno di legge e per consentire con immediatezza il passaggio alla fase operativa (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, il disegno di legge sull'organizzazione del vertice G8 a Genova del prossimo anno è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il giorno 5 aprile scorso, guarda caso 11 giorni prima delle elezioni regionali, che si sono tenute domenica 16 aprile. Prima ancora che il Consiglio dei ministri del Governo D'Alema approvasse questo provvedimento, la buona novella dei soldi per Genova fu portata dai re magi della maggioranza... Signor Presidente, mi è

molto difficile parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Ha ragione.

Colleghi, per piacere! Onorevole Turci, vuol prendere posto? Grazie.

Onorevole Voglino, onorevole Volpini, onorevole Scantamburlo, per cortesia: colleghi, chiamarvi tutti e cinquecento vi assicuro che è complicato, perché non ricordo i nomi.

Proseguo pure, onorevole Armaroli.

PAOLO ARMAROLI. Il provvedimento è molto atteso a Genova ed in Liguria, perciò penso che i colleghi potrebbero prestare un minimo di attenzione.

Dicevo che prima ancora che il provvedimento fosse sfornato dal Consiglio dei ministri la buona novella fu portata in tutte le contrade della Liguria dai re magi della maggioranza, che meritano una citazione — onore al merito —: si tratta degli onorevoli Maura Camoirano, Lorenzo Acquarone, Roberto Di Rosa, Lino De Benetti, Gianni Marongiu, Claudio Burlando, Grazia Labate, Alessandro Repetto, Nerio Nesi, Giorgio Bogi e Marida Bolognesi. Questi autorevoli colleghi, eletti in Liguria, portarono non oro, incenso e mirra, ma la buona novella, un annuncio, e questo fa loro onore. Dissero, praticamente, che il Governo, anche per l'inerzia della giunta Mori, non aveva potuto provvedere con gli aiuti di Stato alle imprese della Liguria, però in compenso — dissero, atteggiandosi un po' a Ettore Petrolini —, se è vero che Genova brucia, « noi la faremo più grande e più bella che pria ». Onorevole Di Rosa, quando lei si congratula con l'opposizione di centrodestra per il concorso che ha dato a questo provvedimento, usa un termine — appunto, « concorso » — che è inadatto, perché « concorrere » vuol dire correre insieme ad altri, mentre si dà il caso che nella Commissione affari costituzionali...

PRESIDENTE. Onorevole Bocchino, perché non ascolta l'onorevole Armaroli?

PAOLO ARMAROLI. ...siano intervenuti, come deputati della Liguria, soltanto

il sottoscritto e l'onorevole Gagliardi di Forza Italia. Si dà il caso, inoltre, che ieri nella discussione sulle linee generali abbiano parlato soltanto esponenti della Casa delle libertà: il sottoscritto, l'onorevole Gagliardi di Forza Italia e l'onorevole Chiappori della Lega. Allora, poiché sono un povero provinciale, Presidente, mi sono domandato il perché di questo disincanto. Evidentemente, si pensava di dare un sostegno alla giunta Mori e il presidente della giunta di centrosinistra Mori da presidente uscente è diventato presidente uscito, mentre l'onorevole D'Alema, Presidente del Consiglio, si è comportato come quell'artigiano fiorentino di piazza Santa Croce che, durante l'alluvione del 1966, mise un cartello sul suo negozio devastato dall'alluvione con scritto « Chiuso per nervoso ». Ebbene, l'onorevole D'Alema, dopo il 16 aprile, ha sbattuto l'uscio di palazzo Chigi ed ha messo...

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, rischiamo che risulti sconsigliabile sostenere questo progetto di legge, se continua così, perché può sembrare che non porti bene...

PAOLO ARMAROLI. Presidente, questa è la semplice verità.

Ora, noi non abbiamo « concorso », noi abbiamo remato mentre i colleghi della Liguria del centrosinistra hanno preso il sole. Siamo ben lieti — parlo a nome di Alleanza nazionale, ma i colleghi della Casa delle libertà diranno praticamente le stesse cose —, dopo lo « scippo » degli aiuti di Stato alla Liguria, che Genova possa avere dei fondi per essere « più bella che pria ».

Per queste ragioni, signor Presidente, diremo un convinto « sì » a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gagliardi. Ne ha facoltà.

ALBERTO GAGLIARDI. Che questo provvedimento fosse nato in un contesto elettorale è già stato detto molto bene dall'onorevole Armaroli. Infatti, fu annun-

ciato in un comizio a Genova dall'onorevole D'Alema, in un momento in cui la città viveva una situazione difficile dal punto di vista economico-sociale, perché la regione aveva perso, proprio in quel momento, grazie al ministro del tesoro Amato, gli aiuti alle imprese liguri. D'Alema cercò di salvare il salvabile facendo questo annuncio.

Che questo disegno di legge abbia ragioni elettorali lo si nota anche dal modo raffazzonato in cui è stato redatto. Avremo norme di difficile interpretazione e, molto probabilmente, anche di difficile attuazione. Confidiamo, pertanto, nelle capacità indiscusse del prefetto di Genova: infatti, norme copiate da un decreto-legge del 1994 non potranno che causare problemi.

Annuncio, comunque, che il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge, perché si tratta di un atto dovuto ad una grande città europea oggi decaduta a cenerentola grazie anche al malgoverno delle tante amministrazioni di sinistra e di estrema sinistra succedutesi a Genova (*Commenti del deputato Camoirano*). È un atto dovuto volto a scoprire le grandi potenzialità che ha Genova e che saranno messe in risalto dal prossimo Governo Berlusconi, il quale ci rappresenterà al vertice del G8 nel periodo giugno-luglio 2001.

Siamo favorevoli a questo provvedimento tant'è che, sia al Senato sia alla Camera, abbiamo cercato di velocizzarne l'iter. L'onorevole Di Rosa ha parlato di diciotto giorni, che sono merito certamente della maggioranza, ma in cui ha avuto un merito sicuramente maggiore l'opposizione che ha messo in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per accelerare l'approvazione di questo provvedimento. Confidiamo che questo sia di esempio alla maggioranza e speriamo che la maggioranza sia presente. Speriamo non si faccia più ricorso all'alibi in base al quale in questa Camera alcuni provvedimenti non vengono approvati a causa dell'assenza dell'opposizione: si tratta di una di quelle barzellette che il paese punisce con il voto. Caro onorevole

Guerra, sono un neofita della Camera, ma l'ho ascoltata molte volte accusare l'opposizione di non essere presente. Ora l'opposizione è presente: lo sia anche la maggioranza, in modo da non dover subire le ramanzine dell'onorevole « presidente » Violante che fino all'anno scorso ci ha minacciati di mandarci a casa... Ricorda, onorevole Violante, quando ci diceva: « se non siete presenti vi mando a casa » ?

PRESIDENTE. Non ho mai osato dire una frase di questo genere.

ALBERTO GAGLIARDI. Sì, ha osato !

PRESIDENTE. È un altro che manda a casa, non il Presidente della Camera.

ALBERTO GAGLIARDI. Presidente, ci mandi a casa, per cortesia, se quelli della maggioranza non sono presenti.

PRESIDENTE. Accadrà domani sera, onorevole Gagliardi.

ALBERTO GAGLIARDI. Con questa battuta, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia a questo provvedimento raffazzonato, ma assolutamente essenziale per la celebrazione del G8 e per la città di Genova, resa cenerentola da tanti Governi di sinistra e di estrema sinistra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chiappori. Ne ha facoltà.

GIACOMO CHIAPPORI. Genova antico splendore, repubblica marinara, Genova la superba, Genova che vuole arrivare al 2004 come capitale della cultura, Genova che considera il turismo come la prima delle sue componenti economiche, Genova che va a picco con la sua industria, ospita il vertice dei G8, il vertice dei paesi più industrializzati !

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Chiappori. Onorevole Gramazio, le dispiace di... accarezzare il collega Zaccheo fuori dell'aula (*Si ride*) ?

VITTORIO SGARBI. Orgoglio gay... !

GIACOMO CHIAPPORI. Fatta questa premessa, vorrei precisare come sia incredibile che il sindaco di Genova sia dovuto venire qui a chiedere (lo ha fatto con me ma anche con tutti gli altri parlamentari) ad elemosinare questi quattro soldini, dicendo: datemi una mano; se l'avete data a Bassolino, a Napoli, non vedo per quale motivo non la dobbiate dare a me che sono genovese. Era un po' questo lo scopo della visita del mio sindaco (sono anche consigliere comunale di quella città). Una argomentazione poco valida a mio avviso; in ogni caso, visto che la situazione è questa, il gruppo della Lega nord certamente non farà in modo che questi soldi non arrivino alla bellissima Genova. Il sindaco avrebbe dovuto venire molto tempo prima quando gli tagliavano i trasferimenti, anno dopo anno. A tale proposito, ricordo che abbiamo qualcosa come 40 miliardi in meno. Lo hanno fatto alla provincia e alla regione che sono rappresentate in seno alla commissione ! Ebbene, questi signori avrebbero dovuto chiederci prima il dovuto anche perché la Liguria pagava ma come ritorno otteneva ben poco.

Sono questi gli appunti che intendevo muovere. Indubbiamente oggi si deve fare del *maquillage* e dunque occorrono i soldi; non li abbiamo e di conseguenza dobbiamo elemosinarli chiedendoli alla grande Roma. Questo non vuole essere motivo di discussione, anche perché dobbiamo velocemente approvare il provvedimento. Spero comunque che ciò ci serva da lezione. Quando io invito qualche persona a casa mia, cerco di fare in modo che la casa sia accogliente e non, per così dire, cerco di aggiustare o di raffazzonare all'ultimo minuto, con l'acqua alla gola, ciò che c'è di sballato.

Voterò a favore della mia Genova perché è una città veramente bella e

splendida, che soffre a causa di amministrazioni che hanno sbagliato. Non è possibile arrivare a Genova e vedere ancora le ciminiere delle acciaierie. Sono promesse vecchie quelle di toglierle! C'è però qualcosa che finora non ha permesso che ciò accadesse. Sono incredibili le affermazioni del mio sindaco che sostiene che la Lanterna è un monumento vecchio da rottamare per magari mettervi sotto — nella vecchia sede dell'Enel, che anch'essa dovrebbe sparire — un impianto di incenerimento. Sono cose incredibili; non è certo questo il modo di amministrare! Bisognerebbe avere carattere, prendere posizione e arrivare a svolte serie; in poche parole bisognerebbe dimostrare una diversa volontà politica; il che non esiste a Genova o per lo meno non esisteva in tutti e tre i grandi enti: comune, provincia e regione. Oggi spero che almeno nell'ente regione sia entrato un po' di buon senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Repetto. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REPETTO. Presidente, credendo di interpretare anche le aspirazioni dei parlamentari liguri e in particolare la volontà del vicepresidente della Camera onorevole Acquarone, in questo momento impegnato in altri obblighi istituzionali, esprimo il parere favorevole del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo su questo provvedimento.

Considerata l'urgenza di questo disegno di legge, ritengo che la fattiva ed anche propositiva collaborazione tra maggioranza ed opposizione abbia portato ad un risultato molto positivo e penso che possa essere considerato un valido esempio di come si possa a volte conciliare il lavoro parlamentare, la politica e le aspettative dei cittadini.

PAOLO ARMAROLI. Ma quando avete collaborato?

ALESSANDRO REPETTO. Ritengo doveroso ringraziare i componenti della I Commissione e in particolare il suo pre-

sidente Jervolino Russo per la fattiva collaborazione e per aver licenziato così velocemente il testo per il suo esame in aula.

Naturalmente, se fossi uno dei re magi, caro Armaroli, a te avrei portato il carbone, ma ho altre cose da fare! Posso affermare, comunque, che Genova e la Liguria saranno all'altezza del grande impegno e accoglieranno il vertice G8 così come è nella loro tradizione, riportando la città a quei fasti di cui Genova è fortemente orgogliosa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Benetti. Ne ha facoltà.

LINO DE BENETTI. Presidente, noi deputati Verdi voteremo a favore di questo disegno di legge che, in realtà, è arrivato tardivamente ed è per questo che qualche nostra perplessità su alcune deroghe è stata superata per motivi di urgenza, altrimenti non sarebbe stato possibile arrivare in tempo utile al G8 che si svolgerà nel 2001 a Genova.

Come parlamentare dei Verdi, ma anche come deputato ligure, intendo soltanto dire che trovo un po' artificiose e anche di basso profilo alcune polemiche dell'opposizione su una specie di rito di primogenitura su questa occasione, che non è genovese, che non è ligure, che non è italiana, ma che è internazionale. Fate un cattivo servizio come apologia dell'opposizione, vi preparate male a quella che potrebbe rappresentare un'altra occasione perché nel giugno 2001 potreste trovarvi da un'altra parte.

Tuttavia, non è questo l'argomento su cui volevo intervenire, ma ben altro. Intendo fare precise richieste al Governo e, ovviamente, anche alle istituzioni genovesi, come ho già fatto in altra sede. Noi Verdi chiediamo che vi sia, in primo luogo, il controllo sulla massima trasparenza delle spese; in secondo luogo, signor Presidente e rappresentanti del Governo, fin da ora si sa che a Genova nel giugno 2001 arriveranno migliaia e migliaia di persone così come è successo a Seattle, a Davos...

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia !

LINO DE BENETTI. Abbiamo già chiesto, io ho già chiesto al sindaco della città, lo chiedo ora ufficialmente al Governo...

PRESIDENTE. Onorevole Matteoli, può invitare il collega suo interlocutore a girarsi? Grazie.

LINO DE BENETTI. ...senza presentare un atto o un ordine del giorno, un impegno formale diverso, che siano studiate tutte le forme di accoglienza, non soltanto per il vertice ufficiale, ma per quello che si annuncia come un vertice con una grande partecipazione internazionale.

In terzo luogo, chiediamo al Governo che siano studiate, in maniera prioritaria e da subito, tutte le forme — sono, in qualche modo, previste anche nel disegno di legge — per evitare ogni tipo di violenza di sparuti o di pochi provocatori. Su questo il popolo, che è stato presente nei giorni scorsi a Genova, non si vuole confondere; chiediamo, quindi, che siano evitate forme di qualsiasi tipo di violenza e che queste, caso mai, siano ben contraddistinte e messe da parte.

Infine — ed è questo il punto più importante — credo che il G8 di Genova non possa essere semplicemente il G8 dei paesi ricchi che rappresentano una piccola porzione del popolo di questo pianeta, del mondo occidentale, ma deve e può essere un'occasione — anche di questo, come Verdi, abbiamo informato e richiesto all'autorità degli enti locali liguri — perché a Genova vi sia una possibilità di studio per nuovi equilibri, per una nuova società sostenibile, in una città che in Italia rappresenta un ponte tra nord e sud e che può rappresentare anche una capacità di riorientamento della ricchezza mondiale, delle sostenibilità e degli squilibri che in essa sussistono.

Questa occasione non può sfuggire né al Governo né al sindaco della nostra città. Questo è dunque l'impegno più importante che chiedo al Governo italiano.

Detto ciò, con queste quattro precisazioni (sottolineo in modo particolare — lo ripeto — la quarta che, come lei sa, signor rappresentante del Governo, per noi è estremamente importante, come lo è per tutte le forze politiche impegnate per una redistribuzione e per un riequilibrio diverso del nostro pianeta e del mondo occidentale) annuncio che i deputati Verdi esprimeranno il voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Informo i colleghi che sono presenti in tribuna i ragazzi facenti parte del consiglio comunale dei ragazzi del comune di Calcinai, in provincia di Pisa. Li salutiamo cordialmente (*Generali applausi, cui si associano i membri del Governo*).

**(Votazione finale e approvazione
— A.C. 6988)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 6988, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(S. 4566 — Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova) (approvato dal Senato) (6988):

<i>(Presenti</i>	386
<i>Votanti</i>	372
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Hanno votato sì</i>	371
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Annunzio dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di domani, mercoledì 31 maggio 2000, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 3, del regolamento, sono stati invitati a rispondere i seguenti ministri:

ministro della sanità, in relazione ai seguenti temi: iniziative per favorire la cura dei malati psichici; decisione del comitato bioetico dell'ospedale civico di Palermo circa l'intervento sulle gemelle siamesi peruviane;

ministro per le riforme istituzionali, in relazione alle iniziative del Governo per la realizzazione di un federalismo garante dell'unità dello Stato;

ministro delle finanze, in relazione alle misure per favorire la riduzione del prezzo dei combustibili;

ministro dei lavori pubblici, in relazione all'ammodernamento della strada statale Benevento-Caserta;

ministro per gli affari regionali, in relazione alla tutela delle minoranze linguistiche e della cooperazione transfrontaliera;

ministro del lavoro, in relazione alle iniziative del Governo per favorire la crescita dell'occupazione;

ministro per le pari opportunità, sugli orientamenti del Governo circa la « giornata dell'orgoglio omosessuale » prevista per l'8 luglio a Roma.

I gruppi che hanno presentato interrogazioni su argomenti diversi da quelli indicati possono presentare altro quesito ai ministri indicati entro le ore 17,30 di oggi.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4575 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7

aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (approvato dal Senato) (6989) (ore 16,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

(Esame degli articoli – A.C. 6989)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (vedi l'allegato A – A.C. 6989 sezione 1), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A – A.C. 6989 sezione 2).

Avverto che gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A – A.C. 6989 sezione 3).

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto, infine, che, per un errore materiale nel testo trasmesso dal Senato, all'articolo 2-undecies del decreto-legge, le parole da sopprimere all'articolo 521, comma 1, del codice di procedura penale, sono le seguenti: « ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta ».

Per tale motivo non occorre porre in votazione l'emendamento Tassone 2-undecies.2.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, a nome del gruppo di Forza Italia esprimo una viva critica nei confronti di questo provvedimento non solo per il merito, ma soprattutto per il metodo. Esso è un test significativo del modo farraginoso di legiferare: non c'è un indirizzo politico giudiziario unitario, il programma esposto dal ministro Flick — che sembrava unitario — si è poi dissolto in tanti rivoli e non tutti sono arrivati all'esame del Parlamento; siamo perciò costretti a legiferare sotto le spinte emotive che ci arrivano di giorno in giorno. Il decreto al nostro esame è nato sotto la spinta emotiva di alcune scarcerazioni riguardanti alcuni imputati di reati gravi; la legge Carotti ha apportato una modifica sostanziale all'udienza preliminare e al rito abbreviato, che non è più legato al consenso del pubblico ministero e dà la possibilità all'imputato di chiedere anche l'istruzione probatoria. Si dilata in tal modo il tempo dell'udienza preliminare e questo farebbe pensare ad un allungamento anche dei tempi della custodia cautelare. A questo si poteva pensare quando si è discusso della legge Carotti. Noi avevamo chiesto...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Saponara. Colleghi, per cortesia. Onorevole Scoca, per cortesia, prenda posto. Onorevole Campatelli, onorevole Cordoni, per cortesia! Onorevole Pinza, credo che il suo posto sia da un'altra parte.

Prego, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA. Noi avevamo chiesto ed insistito più volte affinché l'entrata in vigore della legge Carotti non venisse fissata al 2 gennaio, così come il ministro della giustizia del tempo (mi sembra fosse Diliberto) aveva giurato che

sarebbe avvenuto, facendone quasi un dogma; lo avevamo fatto perché temevamo, sia per mancanza di strutture, sia perché non vi era il tempo per collaudare, sia pure in teoria, gli effetti di tale legge, che vi sarebbero state storture o sviste. Invece, si è voluto insistere e sviste e storture si sono verificate.

Il legislatore, anziché rimproverare e chiedere ai giudici una maggiore produttività, una maggiore professionalità, una risposta più sollecita, solerte e concisa alle aspettative degli utenti della giustizia (si ricorderà che le scarcerazioni sono state provocate dal ritardo con il quale è stata emessa una sentenza nei confronti di alcuni imputati per fatti molto gravi), ha voluto modificare nuovamente l'istituto della custodia cautelare che, com'è noto a tutti, è uno degli istituti più spinosi del processo penale.

Sappiamo che, secondo l'articolo 27 della Costituzione, vi è presunzione di innocenza, di non colpevolezza, fino alla sentenza definitiva di condanna. In teoria, quindi, secondo tale articolo, il conseguente corollario sarebbe quello di far sì che tutti siano processati a piede libero; senonché, l'articolo 13 della Costituzione mitiga, attenua il valore radicale ed assoluto dell'articolo 27, prevedendo che solo in casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge si possa ricorrere alla carcerazione preventiva, all'arresto delle persone.

Ho l'impressione che molto spesso si sia fatto cattivo uso dell'articolo 13, compreso il caso che ci riguarda. Si dice che nell'udienza preliminare con rito abbreviato si ha la possibilità di chiedere un'istruzione probatoria, subordinando il rito abbreviato alla concessione di mezzi di indagine, di mezzi probatori. L'imputato che richieda tali nuove indagini, anziché vedersi soltanto accolta tale richiesta, si vede prorogata la custodia cautelare. A mio avviso, quindi, ciò scoraggia l'imputato ad esercitare il diritto di difendersi provando, con la conseguenza che, di fronte al pericolo di un prolungamento della custodia cautelare, per eli-

minare, per allontanare da sé il rischio di un'ulteriore permanenza in carcere, un imputato rinuncia a difendersi.

Sul provvedimento in esame noi abbiamo presentato alcuni emendamenti, che lo stesso sottosegretario Li Calzi ha ritenuto ragionevoli; su tali emendamenti abbiamo discusso. A questo punto, desidero sottolineare ancora una volta che il nostro non è un atteggiamento ostruzionistico; i colleghi della Commissione giustizia, il presidente della stessa Commissione, il ministro ed il sottosegretario hanno riconosciuto che noi dell'opposizione (io parlo a nome del gruppo di Forza Italia) abbiamo sempre dato un contributo effettivo all'esame ed alla formulazione dei provvedimenti, nonostante avessimo espresso critiche, come nel caso del giudice unico e della sua entrata in vigore, e non abbiamo mai fatto ostruzionismo. La prova di quanto sto dicendo è rinvenibile proprio nel momento in cui lo stesso sottosegretario afferma che sono ragionevoli gli emendamenti presentati dall'opposizione. A questo punto, però, interviene il discorso sul ricatto-tempo! Ci viene detto che non c'è il tempo per esaminare quegli emendamenti. Perché? Perché in tale vicenda si è inserito il comportamento del Senato, che è stato censurato dallo stesso Comitato per la legislazione; nella sostanza, il Senato ha ampliato l'oggetto che era legato all'allargamento del giudizio abbreviato e ha ritenuto di correggere le altre « sviste » della legge Carotti.

Il metodo seguito, quindi, è ciò che ancora ci offende, perché su quelle « sviste » noi abbiamo presentato degli emendamenti — che sono stati ritenuti ragionevoli — che, con una iniziativa legislativa autonoma, avrebbero potuto anche essere oggetto di un dibattito; invece, in questo momento, noi non siamo in grado di farli passare e quindi di portare un contributo essenziale e vero. Dovremmo quindi subire il ricatto del tempo (preciso quindi che la parola « ricatto » la riferisco soltanto al tempo)!

Il parere del Comitato per la legislazione (questa è la ragione per la quale

sostengo che noi non facciamo ostruzionismo e che non presentiamo emendamenti irragionevoli) ci ha dato pienamente ragione, poiché tale organismo si è espresso nel modo seguente: « esaminato il disegno di legge n. 6989, » sotto il profilo della omogeneità di contenuto, cioè premesso che il Senato ha allargato la materia in contendere, « siano soppressi gli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-ter decies, in quanto contrastanti con le regole in materia di omogeneità di contenuto dei decreti-legge; all'articolo 2-nonies sia sostituito l'inciso 'in quanto applicabili' con l'individuazione delle disposizioni non ritenute di volta in volta applicabili, evitando così di lasciare all'interprete il compito di coordinare le discipline in questione definendo in sede applicativa le disposizioni cui il legislatore fa rinvio ».

Il parere del Comitato per la legislazione prosegue poi nella seguente maniera: « sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: all'articolo 2-decies appare opportuno precisare che le parole di cui si dispone la soppressione sono contenute al primo periodo del comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale; all'articolo 2-undecies appare opportuno sostituire la parola 'risulta' con la seguente 'risulti', al fine di un maggior chiarimento delle parole di cui si dispone la soppressione.

Il Comitato per la legislazione ha raccomandato altresì quanto segue: « dal punto di vista delle tendenze della legislazione, l'inserimento di modifiche ai codici attraverso disposizioni contenute in decreti-legge, ed ancor più attraverso disposizioni inserite con emendamenti approvati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, non appare una modalità particolarmente consona alla natura organica e, almeno tendenzialmente, stabile proprio della normazione codicistica, che dovrebbe essere oggetto di interventi più sistematici e più "meditati". La stabilità della normazione codicistica è inoltre posta in questione dal susseguirsi, in un arco temporale molto ristretto, di successivi interventi del legislatore: il decreto-legge in esame, nel testo licenziato

dal Senato apporta infatti una serie di modifiche a norme inserite nel codice ad opera della recente legge n. 479 del 1999 ».

Sottolineo che i nostri emendamenti e la nostra critica sono in sostanza in linea con quanto prescritto dal Comitato per la legislazione !

Aggiungo, poi, che vi è un emendamento importante, che questa mattina è passato in Commissione, di soppressione dell'articolo 4, che recava le firme Parenti e Pisapia, che, a mio avviso, è un emendamento pregiudiziale. Sarebbe pertanto il caso — è una richiesta che io formulo e l'affido alla intelligenza del Presidente — di esaminare subito tale articolo e di porlo in votazione, sempre che i colleghi siano d'accordo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le profonde modifiche del sistema processuale penale introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di rito abbreviato, hanno trasferito a quest'ultimo una rilevante serie di incombenze in precedenza riservate alla sola sede dibattimentale, così dilatando (e forse fin troppo) i termini e i tempi e rendendo inadeguato l'attuale meccanismo normativo di determinazione dei termini massimi di custodia cautelare nella parte incidente su tale fase processuale.

Può anche sembrare coerente con la nuova fisionomia del giudizio abbreviato riservare ad esso in sede di determinazione dei termini di custodia cautelare una specifica fascia parallela a quella prevista per il giudizio che avvenga con il rito ordinario, pur rimanendo ferma la durata complessiva dei predetti termini al solo fine di riequilibrare i tempi e le scansioni della custodia stessa, evitando così scarcerazioni per decorrenza di termini che possono sembrare (e spesso forse lo sono anche state) assolutamente incongrue e ingiustificate in relazione allo svolgimento in concreto del processo, ma

certamente il ricorso al decreto-legge in materia, poi, così delicata, non è coerente con un corretto modo di legiferare.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (ore 16,20)**

ALBERTO SIMEONE. Noi stiamo assistendo da tempo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, a interventi che io definirei tra virgolette « emendativi » del nuovo codice di procedura penale (nuovo per modo di dire perché penso che di nuovo non abbia assolutamente niente per i tanti interventi che ci sono stati e che lo hanno stravolto grandemente).

L'invocato articolo 77 della Costituzione certamente non legittima ad intervenire con lo strumento del decreto-legge per le conseguenze nefaste ipotizzate da numerosi uffici giudiziari (è diventata una prassi che il legislatore debba subire ogni tanto le censure degli uffici giudiziari o degli studiosi del diritto processuale penale per i propri interventi legislativi). Inoltre, e soprattutto, dispiace al legislatore di dover constatare come spesso sia la magistratura ad intervenire emettendo giudizi che il più delle volte si rivelano poi assolutamente gratuiti. È un intervento sul legislatore che assolutamente non dovrebbe essere permesso, e che non è assolutamente corretto, su un piano comportamentale. Il piano comportamentale, onorevole Presidente, non è soltanto questione di forma, ma spesso (o quasi sempre) è anche questione di sostanza. Le conseguenze nefaste ipotizzate da questi numerosi uffici giudiziari e da alcuni studiosi del diritto processuale penale riguardano l'eventualità di inopinate scarcerazioni di imputati anche per gravi delitti. Non dimentichiamo, però, quello che si è verificato negli ultimi tempi, non certo da addebitarsi a norme processuali.

La scarcerazione o le tante scarcerazioni di condannati all'ergastolo dalla corte di assise di Reggio Calabria qualche tempo fa non devono però suggestionarci, non devono turbarci più di tanto perché determinate condizioni non possono e non

debbono connotare l'opera del legislatore del quale diversamente sarà certamente poco apprezzabile e poco apprezzato il lavoro che pure molto spesso si svolge in condizioni di estrema precarietà. Tale precarietà non dipende tanto dalla contrapposizione tra uno schieramento e l'altro, ma da questioni di ordine meramente temporale.

Il decreto-legge diventa un tentativo, in queste condizioni, di rattoppare situazioni che non dovrebbero mai verificarsi, perché quando ciò accade nell'ambito di delicatissimi problemi processuali, in momenti processuali altrettanto delicati, la decisione del legislatore si rivela poi non all'altezza della situazione e del compito: il poco tempo a disposizione non dà mai buoni risultati.

Devo anche rilevare, però, come i tempi a disposizione della Commissione giustizia, nel caso di specie, siano stati ancora più ristretti, pur avendo al suo esame un decreto-legge assai complesso. Gli ampliamenti apportati dal Senato hanno eccessivamente dilatato gli ambiti normativi, di talché non sembra proprio che possa valere la norma dell'articolo 77 della Costituzione, mancando i requisiti della necessità e dell'urgenza. Si tratta di elementi che sono il fondamento costituzionale della decretazione d'urgenza. Sicuramente nel codice di procedura penale sono contenuti alcuni errori — ad esempio, si veda l'articolo 100, come modificato dalla cosiddetta legge Carotti — e, molto probabilmente tutto ciò ha indotto il Senato ad intervenire in maniera cospicua sull'impianto della legge Carotti, e quando dico cospicua voglio intendere troppo pesante. Si tratta di un provvedimento che necessariamente — tra virgolette — dovette essere approvato, in quanto il 2 gennaio del 2000 entrava in vigore il provvedimento che istituiva la competenza penale del giudice unico.

Un momento processuale di così vitale importanza giuridica, però, non può essere definito attraverso il decreto-legge e quello in esame contiene una serie di correttivi alla legge Carotti, forse anche indispensabili per certi versi, ma che

avrebbero dovuto essere proposti, avrebbero dovuto essere discussi, emendati, chiosati, arricchiti da un dibattito che non c'è stato. Il tutto, ovviamente, ha portato all'introduzione di fatti nuovi e all'approvazione della legge in maniera completamente diversa da come ci si aspettava e come una corretta applicazione della legge in senso lato prevedeva o imponeva.

Il risultato è che il decreto-legge è ora al nostro esame ed è diventato un coacervo di nuove norme processuali, distanti fra loro, un coacervo di norme distanti anche dall'impianto processuale dello stesso decreto-legge. Tuttavia, si tratta di norme attraverso le quali si tenta di ricucire, di risanare manchevolezze e distonie che noi troviamo assai copiose nel codice di procedura penale ormai geneticamente manipolato, per così dire, tanto da apparire completamente diverso o, quanto meno, assai diverso da quello entrato in vigore nel non lontano 1989. Eppure, al suo apparire, questo codice fu salutato come quello che introduceva il processo che avrebbe determinato il raggiungimento pieno della democrazia processuale nei nostri tribunali. Questo non si è assolutamente verificato, perché ad un certo punto ci si è accorti delle gravi difficoltà applicative della legge Carotti, assolutamente non ascrivibili a fatti straordinari, ad eventi eccezionali, nati all'improvviso, ma soltanto ad incapacità, a superficialità e a frette del legislatore. È amaro dover verificare questo, ma è soprattutto onesto affermarlo.

Le modifiche approvate dal Senato, che hanno introdotto norme regolanti anche materie diverse, non collegate a quelle oggetto del decreto-legge, hanno determinato un affanno nella Commissione giustizia della Camera, sicché appare in tutta la sua portata la non corrispondenza del decreto-legge con i parametri costituzionali sanciti, appunto, nell'articolo 77 della Costituzione.

Gli emendamenti presentati in Commissione, e volti al miglioramento del testo quale ci era pervenuto, sono stati quasi tutti respinti. Siamo così costretti, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a

riaffermare ancora una volta la nostra censura sulle nuove previsioni normative, che si sostanziano in un assetto nuovo e certamente non migliore del processo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche stavolta siamo costretti a censurare, sia pure in chiave emendativa, il testo del provvedimento, stravolto dal Senato rispetto all'originario decreto-legge. Tali censure attengono soprattutto al modo di legiferare, completamente contrario rispetto al *trend*, che pure in questo ramo del Parlamento si era manifestato, della chiarezza dei testi legislativi e della omogeneità delle disposizioni che di volta in volta sono portate al vaglio del Parlamento, soprattutto in una materia così delicata come quella che stiamo trattando.

Le nostre proposte, come ha ricordato poco fa il collega Simeone, sono state completamente disattese. La prima censura — che noi muoviamo da tempo — è proprio inerente al modo di legiferare, al metodo di introdurre per decreto-legge modifiche così sostanziali al codice di procedura penale, in una materia importantissima, di vitale importanza per la vita della Repubblica, come quella della libertà della persona.

Vero è che, in relazione alla nuova disciplina del giudizio abbreviato, deve prevedersi un adeguamento dei termini di custodia cautelare, perché sono state introdotte nuove facoltà di produrre nuove fonti di prova e, quindi, era inevitabile introdurre anche tale previsione normativa, che ne rappresenta un corollario. Ma l'eccessiva dilatazione avvenuta in fase emendativa presso il Senato della Repubblica non solo ha stravolto l'originario oggetto del decreto-legge, ma ha anche definitivamente allontanato quelle condizioni di necessità e di urgenza che devono legittimare costantemente un provvedimento come quello che oggi stiamo esaminando.

Anche questi correttivi alla legge Carrotti sono stati introdotti senza alcun approfondimento, senza alcun dibattito, senza alcun vaglio critico, senza alcuna possibilità di verificare per tempo se queste modifiche potevano essere metabolizzate nel tessuto normativo esistente.

Anche questa conversione del decreto-legge (che vorremmo modificare *in melius*) finirà per arricchire, se non verranno accolti i nostri emendamenti, quel vestito di arlecchino che ormai è diventato il nostro codice di procedura penale.

Già da tempo sosteniamo che non si può continuare con provvedimenti tampone, con leggi assolutamente avulse dalla trabeazione ormai troppe volte dimenticata del nuovo codice di procedura penale. Infatti, tra le numerose disposizioni introdotte dal Senato solo alcune sembrano strettamente connesse all'oggetto originario del decreto-legge, essendo riferite ai meccanismi procedurali del rito abbreviato. È innegabile l'esistenza di un coordinamento con la legislazione vigente e credo che la ragione principale che ha indotto il Governo ad approvare questo decreto-legge sia stata proprio quella di adeguare i vari meccanismi ai principi che di volta in volta vengono introdotti nella legislazione vigente. Anche questa disposizione però non può trovare il suo approdo finale « a colpi di maggioranza », senza alcuna apertura a singole proposte emendative, anche quando esse attengono, come è stato detto in Commissione e ribadito in questa sede, alla chiarezza e alla proprietà della formulazione del testo. Penso ai rinvii con i riferimenti alle clausole in quanto applicabili, lasciando all'interprete il compito di coordinare tutte le discipline richiamate dalle modifiche introdotte dal Senato, determinando di volta in volta quali siano le disposizioni alle quali il legislatore intenda fare rinvio.

In riferimento all'articolo 2-*decies* abbiamo ribadito la necessità che le parole di cui si dispone la soppressione siano contenute al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 460 del codice di procedura penale; per quanto riguarda l'articolo

2-undecies abbiamo sostenuto la necessità di correggere la parola « risulta » con la parola « risulti ».

Purtroppo anche queste proposte di modifica, che avrebbero reso più chiaro il testo, sono state disattese perché questa norma, nel silenzio degli operatori e degli utenti della giustizia, verrà approvata « a colpi di maggioranza », come se la giustizia fosse soltanto una questione di maggioranza e non la più grande, se non la madre, di tutte le questioni del paese.

Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti in Commissione; ne abbiamo riproposto alcuni e ci batteremo in aula affinché le disposizioni contenute nel decreto, se debbono essere approvate nel testo del Senato, vengano esaminate in maniera più approfondita e modificate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, non è la prima volta che questo ramo del Parlamento si trova ad affrontare l'esame del disegno di legge di conversione di un decreto-legge afflitto da tempi strettissimi senza che ve ne sia stata effettiva necessità, atteso che è la Costituzione ad imporre i tempi entro i quali un decreto-legge va convertito, pena la decadenza, e che un corretto comportamento della maggioranza e del Governo dovrebbe consentire ad entrambe le Camere un adeguato tempo d'esame dei provvedimenti che vengono loro sottoposti.

Ciò è ancor più vero quando tali provvedimenti si concludono con una modifica della normativa vigente, realizzata con una tecnica legislativa che non finiremo mai di condannare, in quanto è pressoché incomprensibile anche agli addetti ai lavori. Si interviene, dunque, su una normativa vigente facendola diventare qualcosa che, in una visione di insieme, non si riesce a comprendere più.

Signor Presidente, la normativa in oggetto è stata già stravolta dalla legge Carotti e su di essa, a più riprese, si cerca di tornare; mi sembra che, in tema di termini di custodia cautelare, vi siano

alcune disposizioni sparse anche nel cosiddetto pacchetto sicurezza, che ci auguriamo di poter risparmiare agli italiani. Vi è, dunque, la pervicace volontà di trattare il tema della libertà personale del cittadino « a spizzichi e bocconi », intervenendo in modo disarmonico e a volte incomprensibile.

Il decreto-legge in esame ha avuto il parere favorevole della I Commissione; tuttavia, credo non sfugga a nessuno che nelle Commissioni parlamentari le maggioranze sono le stesse che sostengono il Governo. Ma si tratta di un decreto-legge che, a giudizio di chi parla, non risponde ai requisiti di necessità e di urgenza. Dico ciò intervenendo sul complesso degli emendamenti e non fuori tema. Infatti, gli emendamenti presentati per correggere il contenuto del provvedimento rispondono anche all'esigenza di rendere conforme il decreto-legge al dettato costituzionale in relazione alle condizioni che ne dovrebbero consentire l'adozione da parte del Governo.

Che cosa è accaduto nel periodo di sperimentazione della legge Carotti, ovvero nel periodo in cui il giudizio abbreviato è divenuto, più che una sorta di rito alternativo, una forma parallela di giudizio ordinario? È accaduto che la mancata previsione degli effetti rapportati alla fase processuale di cui alla normativa contenuta nell'articolo 303 del codice di procedura penale rischiava di provocare una serie di scarcerazioni per decorrenza dei termini. Infatti, non essendo il giudizio abbreviato nella forma (e per certi aspetti, anche nella sostanza) equiparato al rinvio a giudizio vero e proprio, i termini di custodia cautelare sarebbero scaduti se, entro un certo termine, non fosse stato disposto il rinvio a giudizio. Nel caso in cui si fosse proceduto con il giudizio abbreviato, quel rinvio non vi sarebbe mai stato. Pertanto, vi sarebbe stata sostanzialmente la consunzione dei tempi previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale per la prima fase del giudizio e, comunque, per l'intero giudizio di primo grado.

Dunque, l'unica reale urgenza nascente dall'applicazione della legge Carotti era la necessità di correggere quell'aspetto, in quanto esso non era stato adeguatamente valutato. Peraltro, non sfugge a nessuno che tale rischio era stato sottolineato, insieme ad altri aspetti sollevati dall'opposizione, anche nel corso dell'esame della legge Carotti. Tuttavia, la foga propagandistica che ha caratterizzato le riforme del centrosinistra (spesso più dannose degli effetti dell'assetto precedente, che si voleva andare a migliorare) ha contraddistinto il comportamento della maggioranza che, pur nelle sue varieguate trasformazioni, cerca di essere uguale a se stessa, senza esserlo mai stata sin dalla sua nascita.

Così, pur avendo l'opposizione denunciato alcune discrasie, evidenti per chiunque fosse dotato di un minimo di buon senso, ed avendo più volte chiesto di meditare meglio sull'entrata in vigore di quei provvedimenti, si è voluto dimostrare un efficientismo governativo e far entrare in azione quelle riforme. D'altro canto, l'unica omogeneità che si può riconoscere alla maggioranza ed al Governo, nelle scelte comportamentali, consiste nella spiccata vocazione all'avanspettacolo, che sta diventando evidente nel ministro dell'interno, ma che non manca neanche nella restante compagine di Governo.

Che cosa ci porta a dire che non vi erano i requisiti di necessità ed urgenza, quanto meno per gran parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge? La necessità e l'urgenza sul piano logico e letterale sono determinate da quelle circostanze contingenti che rischiano di creare pregiudizi irreversibili ed alle quali non si può far fronte con la legislazione ordinaria, appunto perché, nelle more dell'approvazione della legge ordinaria, finirebbero per determinarsi pregiudizi irreparabili, che con il decreto-legge si potrebbero invece tamponare. L'unica emergenza che era sorta era appunto quella della gestione dei termini di custodia cautelare con riferimento al primo grado di giudizio, termini che saltavano e venivano stravolti a causa della nuova

disciplina del giudizio abbreviato. Bisognava allora intervenire soltanto su questa voce, per rientrare nell'ipotesi costituzionale della necessità e dell'urgenza che giustificano l'intervento per decreto-legge. Il Governo — seguito poi a ruota dal Senato della Repubblica — ha invece ritenuto di rimaneggiare anche altri aspetti della normativa — la famosa legge Carotti —, oggetto di un lungo iter legislativo; ha messo tanta carne al fuoco, intervenendo ancora una volta in modo frammentario e variopinto per cercare di mettere una pezza a quelle riforme che solo qualche mese prima aveva sbandierato come se fossero la panacea per i mali della giustizia italiana.

Non è un caso, allora, che anche gli organi parlamentari preposti all'esame dei provvedimenti esprimano una posizione illuminante in proposito. Tra l'altro, con una digressione che solo apparentemente è fuori tema, dobbiamo interrogarci sulla valenza degli organi che abbiamo istituito. Non credo, infatti, che qualcuno possa aver pensato che una moltiplicazione degli organismi parlamentari che intervengono nell'iter legislativo — anche quando si tratta della conversione di un decreto-legge — siano entità pleonastiche e finalizzate soltanto a dare qualche poltrona di presidente (peraltro, nel Comitato per la legislazione la carica di presidente viene assunta a rotazione, quindi non poteva esserci un beneficiario predestinato).

Dobbiamo interrogarci, quindi, sulla funzione del Comitato per la legislazione e su quale incidenza tale funzione debba avere nel procedimento legislativo, dal momento che tale Comitato interviene — per usare un eufemismo — con un parere critico e non solo rileva ciò che io ho già sottolineato nel corso dell'intervento, ossia la scarsa attinenza della complessa normativa recata dal decreto-legge con l'unica emergenza vera che andava affrontata, ma denuncia anche espressamente l'ultroneità del provvedimento del Governo rispetto al tema che poteva formarne oggetto, nonché l'ulteriore aggiuntiva ultroneità dell'intervento del Senato.

Dice, infatti, il Comitato per la legislazione, nel secondo capoverso del suo parere: « (...) considerato che, pertanto, tra le numerose disposizioni aggiunte dal Senato solo alcune sembrano connesse all'oggetto originario del decreto-legge, essendo riferite ai meccanismi procedurali del rito abbreviato, mentre altre configurano interventi correttivi di disposizioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999 (...) ». Non è, quindi, un parlamentare dell'opposizione a sostenere l'eccessivo allargamento della portata del decreto e l'ulteriore improprio eccessivo allargamento delle modifiche introdotte dal Senato. Abbiamo un decreto-legge che nasce ultroneo e che non è giustificato da necessità ed urgenza quanto meno per larga parte delle sue disposizioni; abbiamo un intervento dell'altra Camera che ha ulteriormente allargato il campo intervenendo in modo improprio su materie che erano disciplinate con legge ordinaria le quali non presentavano alcun inconveniente grave e non determinavano nell'immediato alcuna situazione di danno grave ed irreparabile. Non solo il decreto-legge tendeva ad incidere su queste materie, ma il Senato della Repubblica ha cercato, come si dice, di completare l'opera. Ecco, allora, che il Comitato per la legislazione ha rassegnato il parere che è allegato agli atti di questo provvedimento e che io evito di leggere, per il rispetto dovuto ai colleghi, in quanto chiunque sia interessato all'iter di questo provvedimento lo ha a disposizione, per cui sarebbe offensivo da parte mia richiamarne altre parti. Mi sono limitato a richiamarne una parte chiaramente esplicativa del ragionamento che ho cercato di fare nel corso del mio intervento.

Abbiamo oggi un decreto-legge che deve essere convertito in legge e che rappresenta una sorta di esame di riparazione della legge Carotti nelle parti in cui tale legge non ha funzionato, non solo in quelle che richiedevano un intervento immediato. La legge Carotti non ha funzionato in moltissime altre parti e allora dovremmo chiederci se non saremo chiamati ad occuparci di una serie infinita di

decreti-legge che interverranno anche senza alcuna necessità ed urgenza. Ci troveremo ancora di fronte all'ennesima pervicace volontà di mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto: infatti, stiamo esaminando un decreto-legge che il Senato della Repubblica avrebbe potuto consegnarci già ulteriormente rielaborato, vale a dire in condizioni tali da non dover ripetere, prima in Commissione poi in Assemblea, la solita manfrina per cui, visti i tempi di decadenza del decreto-legge, non possono essere apportate modificazioni.

Senza voler vincolare alcuno alla mia proposta, mi permetto di suggerire, soprattutto ai colleghi della Casa delle libertà, di assumere l'impegno responsabile di approvare in tempi rapidi una legge che corregga l'unico vero problema che produce effetti irreversibili. Non ci si venga a dire che questo *pamphlet* di interventi irrazionali e scombinati, che incidono, ancora una volta e senza alcuna logica e rispetto, sui diritti di libertà personale del cittadino e che non sono giustificati da alcuna plausibile emergenza, rappresenta una necessità tale che almeno ad un ramo del Parlamento deve essere impedito di discutere, ragionare e proporre una rielaborazione della norma.

Questo è il motivo per il quale sono intervenuto a sostegno degli emendamenti proposti, cercando di correggere quanto più possibile e augurandomi che, in un barlume di saggezza nei rapporti tra Governo e Parlamento, si eviti di continuare a proporre e licenziare testi che rappresentano una vera e propria offesa al buon senso, perché i cittadini non capiscono più quali siano le necessità che spingono il Parlamento ad approvare norme assurde.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, dal dibattito sul provvedimento al nostro esame è emerso quello che può essere considerato il motivo ricorrente di questa legislatura: il modo schizofrenico di legi-

ferare. Infatti, nonostante i tentativi di correzione da parte del Comitato per la legislazione e, in questo caso, anche della I Commissione permanente, si continua a tentare di legiferare in un modo che, oltre ad essere arlecchinesco — come ha ricordato il collega Carrara —, non rende sicuramente chiare ed efficaci le norme che approviamo.

Dico questo perché inizialmente questo provvedimento, che si componeva di soli due articoli, era giustificato da un'esigenza reale volta a tentare di correggere, in maniera mirata, la legge Carotti. Naturalmente, si vuole tutto e pertanto al Senato è stata introdotta una serie di altri articoli che hanno sostanzialmente prodotto un decreto-legge completamente diverso rispetto a quello che era stato presentato inizialmente. Se era necessaria una dilatazione dei termini di custodia cautelare, visto che il problema è sorto nel momento in cui è stato introdotto il giudice unico, è ovvio che andavano apportati alcuni correttivi su cui il gruppo a cui appartengo ha tentato di attirare l'attenzione prima della Commissione e poi di quest'Assemblea, nel tentativo di migliorare il testo al nostro esame. Dico questo perché evidentemente — mi rivolgo al presidente Biondi che è esperto di questa materia — nel momento in cui si vuole introdurre una modifica — e tale è quella in esame — ad un codice importante quale è quello di procedura penale, non si può certo ricorrere allo strumento del decreto-legge. Dunque si può modificare la disciplina dei termini di custodia cautelare ma entro certi limiti.

E che questo metodo di legiferare non è consentito o non è consentibile in un Parlamento democratico qual è il nostro lo dice lo stesso Comitato per la legislazione nel momento in cui rileva, come del resto hanno già ricordato alcuni colleghi, che la tendenza alla legislazione passa ancora una volta attraverso uno strumento che è di pura emergenza, di pura urgenza e che sicuramente non si attaglia al caso di cui oggi ci stiamo occupando, perché la stabilità, come dice lo stesso Comitato, della normazione codicistica, è

posta in una serie di successivi interventi del legislatore che alla fine non fanno raggiungere lo scopo di avere una norma chiara ed efficace.

Ma a dire questo non è soltanto il Comitato per la legislazione. La stessa I Commissione permanente, infatti, ha rilevato le stesse incongruenze, discrepanze, contraddizioni e lo stesso modo di legiferare che una volta per tutte deve essere messo da parte se si vuole arrivare ad una normazione ben più attenta e precisa. Tutto ciò proprio nel momento in cui si rileva, sempre da parte della I Commissione permanente, che l'originario testo è stato stravolto da tutta una serie di innovazioni che il Senato ha introdotto e che si vorrebbero definitivamente approvare in quest'aula.

Il collega Carotti — collega pluricitato da un po' di tempo a questa parte, evidentemente per merito suo! — ha posto, come al solito, all'attenzione dei colleghi quello che qualcuno prima di me (mi pare il collega Saponara) aveva definitivamente addirittura un «ricatto» per quest'aula, al fine di approvare, come lo stesso onorevole Carotti aveva detto nella relazione introduttiva, il testo trasmessoci dal Senato senza che questa Camera ci possa, per così dire, mettere il naso. Il che mi sembra che non sia in linea con un modo corretto di fare normazione e legislazione.

Lo stesso collega Carotti lega poi una malaugurata eventualità di non conversione o di decadenza di questo decreto a responsabilità politiche. Ma qui casca l'asino, perché evidentemente si vuole portare all'attenzione della pubblica opinione, o di chi attende un provvedimento legittimo ma non necessariamente impostato così come vorrebbe la maggioranza, questa situazione facendo ricadere la responsabilità sulle spalle di chi non in maniera ostruzionistica ma in maniera supina, tacita e non democratica deve abbassare la testa, deve approvare tutto ciò che ci viene trasmesso dal Senato senza poter tentare, così come ha fatto il collega Pecorella per il gruppo di Forza

Italia, di migliorare il testo con qualche emendamento che deve seriamente essere portato all'attenzione dei colleghi.

Il carattere di urgenza l'ha fatto venire meno la stessa maggioranza nel momento in cui con un emendamento (che mi pare rechi la firma dei colleghi Parenti e Pisapia) si fa in modo che sia soppresso il primo comma dell'articolo 4, nel momento in cui si sono voluti eliminare completamente quel periodo transitorio o la retroattività del provvedimento in esame in ordine ai procedimenti in corso. Ed è questo ciò che si vuole ma in base ad un principio che ormai è stato stravolto.

Non ci si può nascondere dietro un dito sostenendo che si tratta di norme processuali e che, quindi, i principi del *favor rei* o della retroattività non devono essere validi. Si tratta certamente di norme processuali che hanno, tuttavia, un carattere estremamente sostanziale e chi si intende di diritto non può darmi torto. Si devono, dunque, tenere in debito conto gli argomenti presentati prima all'attenzione della Commissione e oggi dell'Assemblea finalizzati all'approvazione di alcuni emendamenti che correggano il tiro.

Diciamoci una volta per tutte la verità: quando si parla di riti alternativi, di successo parziale del patteggiamento e di insuccesso del rito abbreviato, che ha ritrovato una sua strada dopo la modifica apportata dalla legge Carotti, bisogna dire anche un'altra cosa che è stata sempre taciuta, ma che chi vive nelle aule giudiziarie ha sempre rilevato: non si è data la possibilità di accesso al rito abbreviato perché sostanzialmente non serviva a nulla. La paventata riduzione di un terzo della pena non veniva applicata perché bastava che la parte giudicante facesse una richiesta o, addirittura, un'applicazione finale di una pena più alta che riassorbisse quel terzo cui il difensore o l'imputato aspiravano. Questa è stata una delle cause principali che hanno portato alla morte del rito abbreviato così come era articolato prima e così come, grazie a Dio, è stato corretto con la legge Carotti.

Si è data, dunque, la possibilità di creare una nuova forma di dibattimento che è, però, limitata e parziale; vi sono, infatti, alcune forme di condizionamento ai fini dell'accesso al rito abbreviato che si demandano alla valutazione del giudice e non più, grazie a Dio, al parere del pubblico ministero.

Nel momento in cui si ha una forma di dibattimento diversa rispetto a quella classica, non si può pretendere di arrivare *sic et simpliciter*, senza un dibattito parlamentare, ad un'acquisizione a piè pari dei termini di custodia cautelare perché, in questo modo, si tornerebbe ad una sorta di deflazione del rito abbreviato e si disincentiverebbero gli imputati ad accedere a questo rito che, se correttamente applicato, se correttamente corretto — scusate il bisticcio di parole —, potrebbe portare ad una risoluzione, sia pure parziale, dei problemi della giustizia quanto meno in ordine alla celerità dei successi o alla cosiddetta ragionevole durata dei processi stessi.

Allora, se si tratta di un dibattimento che, comunque, è anomalo, che è diverso rispetto al dibattimento classico, se si tratta di un momento processuale che ha bisogno di una legislazione propria e indipendente dalla legislazione che attiene al dibattimento vero e proprio, quello classico, bisogna pensare ad una normativa che ponga limiti diversi da quelli della custodia cautelare rispetto ad un dibattimento classico. Ecco il motivo di alcuni emendamenti presentati dal collega Pecorella e dal gruppo di Forza Italia. Se vi è la necessità di acquisire nuove prove, ben vengano perché, altrimenti, non avrebbe ragion d'essere la nuova *ratio* del giudice unico. La sospensione dei termini deve essere sicuramente limitata nel tempo unicamente al periodo necessario all'assunzione della prova. Per i procedimenti in corso vi è bisogno di una norma che renda possibile il rito del giudizio abbreviato per chi ha fatto la richiesta in un'epoca in cui vi era bisogno del consenso del pubblico ministero. Per questo motivo, il gruppo di Forza Italia ha presentato un altro emendamento che

tenta di correggere anche quest'anomalia che si traduce in una situazione sfavorevole e di non equità per l'imputato che ha chiesto in epoca precedente di accedere al rito abbreviato, ma che si è visto negare il consenso dal pubblico ministero. Allora, limitiamo almeno la possibilità di accedere al rito abbreviato come disciplinato dalla legge Carotti anche a coloro i quali, pur avendolo fatto in precedenza, si sono visti negare il consenso da parte del pubblico ministero. Si tratta — lo torno a ripetere — di piccoli accorgimenti che possono però portare ad un miglioramento di questa norma che non può certo assurgere ad ipotesi di soluzione di tutti i problemi della giustizia; nel momento in cui si adottano determinati provvedimenti, però, si abbia almeno il coraggio di renderli uguali per tutti non solo in virtù di un principio di retroattività o di *favor rei*, ma in base ad un principio di uguaglianza.

È in questo senso che vanno gli emendamenti di Forza Italia ed è per queste ragioni che chiedo il consenso su di essi (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sono presenti in tribuna i ragazzi della scuola elementare di Sannicandro Garganico: li saluto e faccio loro tanti auguri per il loro futuro (*Generali applausi*).

Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Francesco Storace.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Francesco Storace, proclamato presidente della giunta regionale del Lazio, con lettera in data 29 maggio 2000 ha comunicato le sue dimissioni dal mandato parlamentare.

Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, la Camera prende atto dell'opzione espressa per la carica regionale e della conseguente cessazione del deputato Francesco Storace dal mandato parlamentare.

Rivolgo anche al collega Storace gli auguri per il lavoro che lo attende.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 6989.

(Ripresa esame articoli - A.C. 6989)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Mi limiterò a qualche breve annotazione, anche perché altrimenti sarei costretto a ripetere gli argomenti già così brillantemente e compiutamente svolti dai colleghi di Forza Italia e di Alleanza nazionale. Non condivido invece, a prescindere dalla compiutezza degli interventi, l'impostazione e la sostanza degli argomenti esposti dalla maggioranza.

Qualche osservazione deve essere ribadita in tema di necessità ed urgenza. Ho letto con attenzione l'intervento del relatore, onorevole Carotti, e ho apprezzato la sua ferma decisione di difendere la legge che porta il suo nome; è una difesa strenua, considerato che il decreto al nostro esame ha evidenti anomalie sotto il profilo dei caratteri tipici dei decreti-legge che non potrebbero mai essere superate. Potrei dire agevolmente — senza per questo dimostrare di essere coraggioso — che a suo tempo avevamo detto che la legge Carotti non avrebbe dovuto entrare in vigore il 2 gennaio perché vi erano una serie di anomalie ed erano necessarie una serie di integrazioni, non ultima quella di cui oggi ci stiamo occupando e di cui vi siete inevitabilmente accorti oggi, a distanza di 4-5 mesi dalla sua entrata in vigore. Con successo potrei inoltre dimostrare che il Senato ha compiuto un'ulteriore falcidia nel momento in cui ne ha ampliato il campo di azione, andando molto al di là del giudizio abbreviato e violando in tal modo le regole dei decreti-legge.

Non posso non rilevare tutto questo perché noi, che tutti insieme abbiamo

sollecitato la Corte costituzionale a pronunciarsi contro la reiterazione dei decreti-legge, non possiamo non conformarci al dettato della Corte che riguarda anche la non omogeneità dei provvedimenti. Nel caso di specie ci troviamo sicuramente di fronte alla non omogeneità del testo, perché il tema era quello dell'ampliamento dei termini della custodia cautelare al giudizio abbreviato.

Vorrei poi fare qualche ulteriore considerazione da avvocato. Il collega Carotti ha detto che, fino all'entrata in vigore della sua legge, il giudizio abbreviato era quello dei disperati e per la verità lo era da un duplice punto di vista. Innanzitutto difficilmente si riusciva ad ottenere il consenso del pubblico ministero. Forse in questo momento i procuratori della Repubblica sono presi da minori eroici furori, ma i penalisti che sono in quest'aula non potranno non convenire sul fatto che in passato ottenere il consenso era molto difficile. Se esaminiamo i dati statistici, forse rinveniamo le cause per le quali il codice di procedura penale non ha avuto il decollo sperato, che avrebbe dovuto coincidere con un 10 o 15 per cento di processi svolti ricorrendo ai riti alternativi con successivo dibattimento.

Vorrei dire qualcosa di più e di più pesante, assumendocene le responsabilità. La pratica forense mi ha insegnato che, soprattutto nei processi con detenuti (questo è l'aspetto più singolare ed inquietante), dopo che si è arrestata una persona, la si fa marcire fino alla scadenza o all'approssimarsi della scadenza dei termini di custodia cautelare senza svolgere alcun tipo di indagine. Vi potrei citare centinaia, migliaia di casi caratterizzati da tale circostanza; è una cosa vergognosa nel vero senso della parola.

Quando si arresta una persona sulla scorta di indagini approfondite, dichiarazioni di pentiti, intercettazioni telefoniche o altre indagini e, poi, non si compie alcun tipo di accertamento ma la si lascia marcire fino alla decorrenza dei termini di custodia cautelare, mi sembra ingiusto che ciò debba essere integrato da un prolungamento dei termini indicati, come

nel caso del quale ci stiamo occupando attualmente. Se non mi sbaglio, i termini sono tre: tre mesi, sei mesi e nove mesi. Inoltre, si aggiunge la sospensione, ex articoli 303 e 304 del codice di procedura penale, dei termini di custodia cautelare.

Non si può assolutamente non replicare, allora, a siffatto modo di procedere, che è, naturalmente, anche la conseguenza di una mancanza di approfondimento, da parte del Parlamento e di coloro che preparano il testo dei provvedimenti, delle risultanze dei dati statistici. Certamente, a questo punto mi si potrebbe obiettare che ciò che in questo momento denuncio può essere oggetto di un procedimento disciplinare del quale, eventualmente, dovrebbe interessarsi il Consiglio superiore della magistratura. Ma sta di fatto che, se foste stati a conoscenza di tale inquietante dato statistico, forse avreste provveduto a cuor meno leggero di quanto abbiate fatto.

Non so assolutamente come, poi (per la verità vi sono emendamenti in questo senso), si possa operare un distinguo e non ampliare, non dare la possibilità anche a chi, a processo vigente, si sia visto negare il consenso del pubblico ministero, pur avendo richiesto un giudizio abbreviato. Come si può affermare che tali emendamenti, che sono stati presentati nel tentativo di rimuovere siffatte anomalie, non abbiano una sostanza sotto tutti i punti di vista? Come si può non raccogliere il nostro invito ad essere attenti, a non essere eccessivamente frettolosi?

Qual è il discorso a monte che facciamo? Proprio perché il Senato ha ampliato al massimo, proprio perché noi, attraverso alcuni emendamenti, abbiamo avanzato proposte integrative, avremmo potuto non ricorrere a tale strumento che, tra l'altro, è la conseguenza di un'inerzia del Parlamento, ma anche del Governo. L'inerzia è imputabile al Parlamento in relazione al fatto che la legge Carotti è stata approvata in modo assolutamente non compiuto.

Sono queste le ragioni che mi inducono ad affermare, con tutta sincerità — ho premesso al Presidente Biondi che sarei

stato brevissimo, limitandomi ad alcune notazioni che altri non avevano fatto —, che mi trovo perfettamente d'accordo con l'impostazione del Polo o della « casa delle libertà »; mai come in questo momento si deve parlare di « casa delle libertà », essendo diretta a tutelare la libertà dei cittadini. Invito *toto corde* la maggioranza ed il Governo a rivedere la propria posizione e a conformarsi a quanto stabilito, solo attraverso proclamazioni di principio e mere enunciazioni, con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Presidente, vorrei ripercorrere con lei, con il sottosegretario Li Calzi e anche con l'evanescente figura del ministro Fassino, che non vedo più...

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, è presente in aula il sottosegretario Li Calzi che è esperta della materia *longe et ultra*.

PIERLUIGI COPERCINI. Non stavo protestando, ma stavo dicendo che avrei voluto ripercorrere la storia delle leggi in materia assieme ad altre persone, assieme ad una pluralità di persone che stavo definendo con termini particolari.

Facevo riferimento ad un neo ministro di un neo Governo che sta portando avanti, senza anima né *verve*, progetti, idee e propositi — organizzativi e legislativi che siano — che penso appartengano ad altri soggetti, che provengano da un'altra parte. Mi spiego: poco dopo il 9 maggio 1996, quando si insediò il nuovo Parlamento, l'allora guardasigilli Flick presentò una proposta, che venne definita epocale, di riforma del settore giustizia. Si trattava di una proposta che si concretizzò poco dopo con un complesso di leggi che andavano, appunto, sotto il nome di « pacchetto Flick », al quale ben presto si aggiunsero proposte di iniziativa parlamentare (il cosiddetto « pacchettino ») e

tutto un insieme di iniziative che — lo dico sinceramente — era corroborato, proprio per il grave stato di disagio nel quale versava la giustizia (ed oggi giorno ci accorgiamo che non è migliorata di molto), da un grande entusiasmo che era finalizzato poi a vedere se tali propositi e quella determinazione sarebbero stati forieri di sviluppi positivi. Ricordo che si svolse un confronto dai contenuti positivi nell'immediato con i rappresentanti delle opposizioni, al quale tutti abbiamo partecipato, pur esprimendo naturalmente ognuno le proprie idee. Per la verità, noi deputati della Lega nord Padania esprimemmo immediatamente le nostre perplessità e i nostri sospetti riguardo a quella « riforma epocale »: su tali argomenti, infatti, ci mettemmo spesso di traverso, ritenendo — l'ho ripetuto più volte e lo ribadirò sempre — che il male andasse preso alla radice e che non si potesse curare un ammalato con placebo e con acqua calda. Ritenevamo e riteniamo opportuno ricorrere invece a riforme vere e radicali che consentano di prendere il toro per le corna, per domarlo!

Vi erano comunque un certo entusiasmo ed una certa collaborazione. Ritengo che l'ultimo provvedimento, rispetto al quale si è manifestata questa concordanza di idee e questo confronto dialettico, sia stato proprio la cosiddetta legge Carotti di sei mesi fa. Ricordo che il relatore fece uno sforzo enorme per conciliare, nei tempi brevi a disposizione, ipotesi e idee contrastanti; si diede da fare « al parossismo » e — come tutti sappiamo — la legge fu licenziata sull'onda di avvenimenti emotivi e sulla spinta del « fare in fretta » (a questo, peraltro, siamo già abituati). Ed ora siamo in quest'aula a discutere sulle macerie di quella legge, su un decreto che, appena dopo sei mesi dalla approvazione della legge, si propone di modificarne dei contenuti, come ha fatto il Senato che ha introdotto non solo dei correttivi finalizzati a rappezzare quanto nella prima stesura non era venuto troppo bene, ma anche altre motivazioni. Ricordo che questo è un modo di fare che noi abbiamo

sempre contrastato: ci siamo opposti alla legge Carotti e ci opponiamo anche a questo disegno di legge di conversione.

Sottosegretario Li Calzi, riguardo agli emendamenti presentati, vorrei esprimere un rilevante motivo di perplessità personale (peraltro, condiviso con il mio gruppo) su un elemento che non è una cosa nuova; anzi, si verifica spesso di ritornare su questi discorsi. Prendo lo spunto da quanto lei, sottosegretario Li Calzi ha ribadito proprio ieri in quest'aula, quando ha affermato — onestamente — che alcuni emendamenti dell'opposizione sono certamente meritevoli di una certa considerazione. Approfondiremo — se lo vorrà — successivamente il significato delle parole « certa considerazione ».

Penso e deduco che ne condividesse almeno parzialmente il merito, ma poi egli ci ha invitato comunque a ritirarci tutti, per le solite ragioni (altrimenti saranno scarcerati pericolosi delinquenti per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva e li troveremo per strada).

Su quello che lei ha dichiarato, mi astengo da ogni ovvio commento. Necessità, urgenza, opportunità, contingenza: forse, ma comunque io vedo un pressapochismo giuridico ed una pilatesca assenza politica di determinazione a risolvere quelle che erano le storture della cosiddetta legge Carotti introducendo nella stessa alcuni miglioramenti.

A questo punto, dovrei fare alcune considerazioni che faccio da sempre da quando frequento la Commissione giustizia (ormai sono tanti anni che faccio parte della Commissione giustizia). Ho sempre fatto un discorso che lei conosce benissimo (forse lo conosce anche il Presidente) e che riguarda le questioni basilari e fondamentali che dovrebbero essere prese in esame per risolvere il degrado ormai irreversibile dell'amministrazione della giustizia nel paese. Oggi ve le risparmio, conscio che tutti gli addetti ai lavori, gli amici che partecipano ai lavori della Commissione e quelli che adesso ci stanno ascoltando, ben le conoscono in cuor loro. Chi progetta il futuro di una

società, di un consesso civile di popolazioni, le conosce anche lui, penso altrettanto bene, in cuor suo. Quello che manca, a mio avviso, sono il coraggio e l'onestà intellettuale di parlare chiaro, di affrontare i veri problemi e di operare in tal senso con una determinazione risolutiva. Noi invece, come al solito, di fronte a questo decreto, stiamo aggirando l'ostacolo; ci troviamo come in un percorso ippico nel quale dovremmo superare tanti ostacoli in un certo ordine ed invece, piuttosto che saltare l'ostacolo, lo aggiriamo. Stiamo barando sulle regole del gioco, ma queste non soltanto coinvolgono l'onore delle nostre istituzioni, il merito di ciò che stiamo facendo come singole persone e come Assemblea, ma hanno anche ripercussioni, di riflesso (e questa è una considerazione ben più pesante), sulla giustizia resa al cittadino. Queste sono le mie poche osservazioni.

Signor sottosegretario, se lei ha avuto il coraggio di dire che nell'ambito dell'impianto emendativo vi era qualcosa di buono da prendere in considerazione, discutiamolo nel prosieguo e troviamo un punto nel quale creare qualcosa di veramente positivo per il cittadino.

Se invece, come al solito, vi sono necessità ed urgenza, tempi impellenti, scadenze di decreto e ordinamenti farraginosi che ci costringono a ripetere un po' ovunque le stesse considerazioni senza mai cavare un ragno dal buco, allora continueremo in questa dialettica improduttiva per noi, per le istituzioni e soprattutto per il paese (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

ALESSANDRO CÈ. Sei un mito !

PRESIDENTE. Vorrei far presente che questi interventi dovrebbero svolgersi sul complesso degli emendamenti, per il sostegno o per la critica, invece si tratta di repliche della discussione generale. Questo lo dico affinché ne tenga conto l'onorevole Gazzilli. Alcune volte un buon finale migliora il senso del coro. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, cercherò di seguire il suo consiglio, tuttavia devo dire che non ho seguito con la dovuta attenzione il provvedimento nella sede referente, perché impegnato in altre importanti faccende riguardanti il mio collegio. Non ho potuto approfondire in maniera adeguata le molteplici problematiche che risultano evidenti fin dalla prima e superficiale lettura del testo in esame. Peraltro, ho avuto modo di ascoltare i puntuali interventi degli oratori che mi hanno preceduto e ho colto subito diversi profili dubbi e diverse ragioni di perplessità. Pertanto, nell'intervenire sul complesso degli emendamenti, la cui approvazione raccomando caldamente all'Assemblea, incentrerò il mio dire su questi temi.

In primo luogo desidero rilevare che il gruppo di Forza Italia è molto critico nei confronti del decreto-legge al nostro esame, sia per quanto riguarda il merito sia, soprattutto, per quanto riguarda il metodo con il quale è stato confezionato. Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge è un elemento molto indicativo di un certo modo di legiferare, per la mancanza di un indirizzo politico unitario in materia di giustizia.

All'esordio dell'attuale legislatura, avemmo un indirizzo da parte del ministro Flick che si è spezzettato in vari filoni e rivoli, molti dei quali, però, si sono persi lungo la strada e non sono mai arrivati all'esame del Parlamento. Il decreto-legge è stato giustificato in base alla circostanza che la modifica del rito abbreviato e la possibilità di dilatazione dell'udienza per la prevista integrazione probatoria possano provocare la scarcerazione di detenuti che, senza questa riforma, ormai imminente, sarebbero soggetti ad un periodo di custodia cautelare assai più lungo. Tuttavia, sorge spontanea una domanda: per quale ragione questo problema non venne affrontato nella sede propria e naturale, vale a dire in sede di esame della legge ormai nota come legge Carotti? Forza Italia, allora era contraria a stabilire l'entrata in vigore della nuova normativa al 2 gennaio 2000, ma il tito-

lare *pro tempore* del dicastero, onorevole Diliberto, osteggiò qualunque diversa determinazione considerando la data predetta come un dogma e facendo altresì un punto di onore del mantenimento della data medesima.

La verità è che il decreto-legge fu adottato a seguito della spinta emotiva legata alla scarcerazione di alcuni imputati detenuti per fatti gravi. Del resto, la *ratio*, che è stata segnalata con onestà dal relatore, onorevole Carotti, è proprio la seguente: guai se questo decreto non venisse convertito in legge. In questi termini si è pronunciato uno degli oratori che mi hanno preceduto. Noi avremmo la responsabilità di vedere circolare per il nostro paese delinquenti che hanno commesso reati gravi, talvolta gravissimi; dunque, anziché intervenire sulla professionalità dei giudici e sulla capacità di rispondere con sentenze concise ma chiare, di istruire tempestivamente i processi, che è ciò che il paese in fondo richiede, si ricorre, ancora una volta, alla modifica dell'istituto della custodia cautelare, uno dei punti più spinosi e delicati dell'intero processo penale. Si continua in quella schizofrenica oscillazione fra due poli, che ha caratterizzato le legislature dell'ultimo ventennio e, forse, anche quelle precedenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE (*ore 17,30*).

MARIO GAZZILLI. Il relatore ha detto che non risponde al vero che la modifica è endofasica e che, in sostanza, il periodo di custodia cautelare complessivo rimane lo stesso. Tra poco dirò come, a mio avviso e di altri, questa sua certezza non sia così granitica. Vi è un punto nel quale il pericolo che la custodia cautelare si allunghi è reale. Mi riferisco all'articolo 27 della Costituzione, che sancisce la presunzione di non colpevolezza, sino alla sentenza di condanna definitiva, da cui discende il necessario corollario che tutti debbono essere giudicati a piede libero. Tale *favor libertatis*, radicale e assoluto, è

mitigato — come è noto — dall'articolo 13 della Costituzione stessa, che prevede che si possa essere privati della libertà personale solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Ebbene, siamo convinti, l'abbiamo sempre detto in diverse occasioni e continueremo a ribadirlo in ogni possibile momento, che si faccia abuso dell'articolo 13, e, comunque, se ne faccia un uso non sempre adeguato e corretto. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del testo in discussione è previsto che al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole « in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi », siano inserite le seguenti: « o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 4 ». A quale autorità viene demandato il giudizio sulla particolare complessità di determinate indagini? Mi sembra ovvio che a questa domanda pressante si debba rispondere indicando quale organo competente il pubblico ministero. Allora, può accadere ed è accaduto che i pubblici ministeri, dapprima inerti, in prossimità della scadenza dei termini abbiano intrapreso indagini complesse.

Il relatore si è soffermato sull'importanza dell'articolo 415-*bis*, comma 4, che prevede: « Quando il pubblico ministero, a seguito della richiesta dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta, e per non più di sessanta giorni ».

In sostanza, questa disposizione afferma che il pubblico ministero, quando accoglie l'istanza dell'indagato circa l'opportunità e la necessità di nuove indagini, può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare. Avviene, pertanto, che l'indagato chieda nuove indagini e il pubblico ministero, per tutta risposta, chieda la proroga della custodia cautelare: ciò significa scoraggiare il diritto di difesa, il diritto a difendersi provando. L'indagato può essere portato a rinunciare alla richiesta di nuove indagini per non veder

prorogare il termine della sua custodia cautelare, perché per chi è in carcere il termine di scadenza della custodia cautelare è un miraggio che si ha sempre paura di veder vanificato. Mi pare si tratti di un argomento assolutamente insuperabile, che dovrebbe essere attentamente considerato allorché si andrà a valutare con il voto la portata degli emendamenti che Forza Italia vorrebbe introdurre.

Vi è poi un altro argomento: il Senato ha allargato, e di molto, la materia di cui al decreto-legge. Si è detto che ciò è stato fatto per riparare alle numerose sviste contenute nella legge Carotti, la quale ha avuto un percorso molto travagliato, ed era pertanto inevitabile che non si riuscissero a coordinare le sue disposizioni con quelle delle altre leggi. Avevamo chiesto il rinvio dell'entrata in vigore di tale legge proprio perché sapevamo e prevedevamo che non eravamo pronti, che sarebbero sorti numerosi problemi, che non vi erano le strutture necessarie e che, prima o dopo, vi sarebbe stato qualche errore o svista.

Pertanto, da un lato, l'intervento è provvidenziale, ma, dall'altro, ricorrere per decreto-legge alla riparazione di queste sviste impedisce il dibattito. Infatti, anche volendo individuare correttivi ai correttivi o ulteriori correttivi, si subisce il ricatto del tempo. Ancora una volta in quest'aula apprendiamo che non vi è possibilità di migliorare o di variare i testi, sempre per l'incalzante sopraggiungere delle scadenze temporali. Il decreto-legge deve essere convertito entro il 6 giugno e, quindi, corriamo il rischio di vedere delinquenti circolare per le strade d'Italia. Per questo motivo abbiamo presentato emendamenti che il Governo aveva trovato ragionevoli, così come ha confermato in questa sede.

Purtroppo in quest'aula non riusciremo ad ottenere alcuna modifica del testo in questione e di questo ci dobbiamo dolere e lamentare con forza. Non è il caso di andare oltre nel merito, anche perché nel corso dell'esame altri colleghi interverranno sui punti specifici e sui singoli emendamenti.

La nostra critica non è peregrina e, quindi, infondata o ispirata da vero ostruzionismo: ciò risulta anche dal parere del Comitato per la legislazione, come qualcun altro ha sottolineato. In tale parere vi sono alcune indicazioni e, soprattutto, una raccomandazione di fondo, che è stata bene evidenziata nell'intervento dell'onorevole Saponara. Il Comitato ha sottolineato che «l'inserimento di modifiche ai codici attraverso disposizioni contenute in decreti-legge, ed ancor più attraverso disposizioni inserite con emendamenti approvati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, non appare una modalità particolarmente consona alla natura organica e, almeno tendenzialmente, stabile propria della normazione codicistica, che dovrebbe essere oggetto di interventi più sistematici e più meditati». La stabilità della normazione codicistica è un valore ed è un bene al quale non si può rinunciare con interventi settoriali e parziali. Peraltro si susseguono in un arco temporale molto ristretto, tale da gettare nella più assoluta incertezza i vari interpreti, coloro i quali sono chiamati ad applicare le norme stesse.

È necessario che una legge approvata meno di sei mesi fa sia mantenuta e non sia modificata con disposizioni che possono anche risultare provvidenziali in relazione ad uno specifico problema, ma che debbono essere adeguatamente e approfonditamente dibattute con l'opposizione sulla base di un metodo che tranquillizzi tutti (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per gli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4 e Marino 4-bis.1 e Parenti 4-bis.2, sui quali il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti, compresi quelli sui quali la Commissione si è espressa favorevolmente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. L'articolo 1 del decreto-legge, rimasto immutato al Senato, pone un problema molto serio dal punto di vista delle decisioni che dobbiamo assumere perché determina per la fase delle indagini preliminari (perché di questa fase fa parte il giudizio abbreviato) la possibilità di un allungamento dei termini della custodia cautelare.

Credo che ci fosse un impegno morale e politico da parte della maggioranza perché la custodia cautelare, nel nostro paese già così lunga, non avesse ulteriori allungamenti, cosa che, viceversa, con questo articolo 1 si verrebbe a verificare, perché la custodia cautelare nella fase delle indagini, oggi già prevista per due anni, potrebbe arrivare a due anni e nove mesi e in alcune ipotesi (in quelli che vengono chiamati giudizi abbreviati particolarmente complessi con una distonia assoluta, perché parlare di un «giudizio abbreviato particolarmente complesso» è una mostruosità giuridica) avrebbe tempi incalcolabili.

La giustificazione di questo decreto-legge (che peraltro non si accompagna a nessun dato testuale per quanto riguarda la necessità e l'urgenza e, cioè, quali sarebbero i processi nei quali è a rischio la custodia cautelare) sta nel fatto che il giudizio abbreviato nella nuova formulazione della legge sul giudice unico consente l'assunzione di nuove prove.

Intanto, va chiarito che l'assunzione di nuove prove è un fatto eccezionale in relazione agli elementi decisivi per il giudizio; che la chiedo l'imputato o che la voglia assumere il giudice, deve comunque trattarsi di una prova che abbia un

carattere di eccezionalità rispetto alla regola del giudizio abbreviato, che consiste nella decisione allo stato degli atti. Non possiamo dire, dunque, che vi sia un rapporto tra un giudizio che resta allo stato degli atti e la custodia cautelare, che inizia a decorrere quando comincia il giudizio abbreviato, la quale può avere la durata di 9 mesi ed oltre.

La considerazione che mi ha portato a presentare il mio emendamento 1.1 è la seguente: vi è una diversa stesura del giudizio abbreviato, che ha luogo nel corso di procedimenti già iniziati; dunque, è possibile che nei procedimenti già iniziati sia necessaria, per le nuove prove, una proroga dei termini. Il mio emendamento 1.1 tiene conto del fatto che, quando si cambiano le regole nel corso del processo, è possibile che si debbano cambiare anche altre regole; in questo caso, mi riferisco alle regole relative alla durata della custodia cautelare. Ho voluto collegare il tempo necessario per l'acquisizione delle nuove prove al prolungamento della custodia cautelare: questa mi sembra una regola equa. Invece, con l'attuale formulazione del decreto-legge, si avrebbe un prolungamento della custodia cautelare anche quando non si renda necessaria l'assunzione di alcuna nuova prova.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo sia indispensabile, innanzitutto, chiarire che il decreto-legge ed il disegno di legge di conversione non intervengono affatto su un allungamento complessivo dei termini di custodia cautelare, dovendosi invece agire — come è stato ritenuto necessario pressoché all'unanimità dal Senato — su una diversa distribuzione endofasica dei termini complessivi; tali termini complessivi, dunque, non vengono minimamente toccati.

A mio giudizio, l'emendamento Pecorella 1.1 si pone paradossalmente *contra*

libertatem. Infatti, esso non si fa carico della modifica strutturale e a regime del nuovo giudizio abbreviato, che non può, ovviamente, essere contenuta soltanto in una disciplina dei procedimenti in corso; pertanto, l'emendamento in esame diventerebbe una sorta di diritto transitorio e non risolverebbe il problema di una modifica di grande portata, rappresentata dalla possibilità di assumere nuove prove nel rito abbreviato.

Inoltre, l'ultima parte della proposta emendativa dell'onorevole Pecorella (che affida la proroga dei termini di custodia cautelare non ad un limite predeterminato dalla legge, bensì al tempo necessario per l'assunzione delle nuove prove) produrrebbe il seguente effetto: sarebbe impossibile prevedere la dilatazione della custodia cautelare nel caso in cui si rendessero necessarie nuove prove e la loro acquisizione comportasse un tempo superiore a quello previsto nel testo proposto dal Governo. Per i motivi esposti, il relatore e la Commissione hanno espresso parere contrario sull'emendamento Pecorella 1.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, intervengo a titolo del tutto personale in quanto condivido la posizione e l'emendamento proposto dall'onorevole Pecorella. Mi sembra, infatti, che le ragioni da lui esposte siano fondate.

La consumazione dei termini di custodia cautelare e la loro proroga in tanto si giustificano in quanto venga svolta un'attività giudiziaria. Nell'ipotesi che stiamo per disciplinare, potrebbe auspicabilmente accadere che non sia affatto disposta una integrazione probatoria e che, quindi, non si debba svolgere alcuna attività supplementare di istruttoria; pertanto, non si giustificerebbe affatto il prolungamento della custodia cautelare. È giusto, perciò, che il prolungamento della custodia cautelare sia disposto in quanto si debba svolgere un'attività giudiziaria; questo mi sembra abbastanza ovvio. Altrimenti si

indurrebbero forme di pigrizia, perché potrebbe verificarsi che l'udienza preliminare stia per concludersi senza disporre un'attività giudiziaria, ma per un semplice rinvio, per ragioni quindi ben diverse da queste: il termine di custodia cautelare continuerebbe a sussistere, il che non mi sembrerebbe equo e contrasterebbe con i principi propri della custodia cautelare.

D'altra parte, per coerenza devo votare a favore di questo emendamento, perché avevo presentato una proposta proprio negli stessi termini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che il gruppo di Forza Italia ha chiesto la votazione nominale.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	364
<i>Votanti</i>	353
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	147
<i>Hanno votato no</i>	206).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 2.1 e Pisapia 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento si riferisce ad un'aggiunta introdotta dal Senato, peraltro del tutto al di fuori del giudizio abbreviato e dunque vertente su materia che assolutamente non risponde ai principi di omogeneità del testo.

Si fa infatti riferimento all'ipotesi in cui l'imputato, avvertito che le indagini sono terminate, chiede il compimento di prove che il pubblico ministero non ha

effettuato. In questo caso si ha la possibilità della proroga della custodia cautelare per altri sei mesi.

Mi chiedo, allora, come sia compatibile una norma di questo genere con due principi. Il primo è quello dell'obbligo del pubblico ministero di compiere tutte le indagini necessarie, sia a favore della tesi dell'accusa sia a favore dell'indagato: ebbene, il presupposto di questa norma è che il pubblico ministero non abbia svolto le indagini che doveva effettuare. Il secondo principio attiene al diritto alla prova e tale considerazione mi sembra davvero possa essere difficilmente superata. Questa norma, cioè, è concepita come regola e non come eccezione, in casi del tutto particolari come quello che abbiamo in precedenza esaminato: se l'imputato esercita il diritto alla prova ha come effetto la proroga della custodia cautelare, il che contrasta a mio avviso con la norma costituzionale che riconosce tale facoltà come un suo diritto primario (mi riferisco all'articolo 111, che abbiamo approvato non molto tempo fa).

Credo insomma che tale norma sia assolutamente contraria ai principi della Costituzione. Soprattutto, il pubblico ministero può chiedere la proroga prima di terminare le indagini se ritiene che il processo sia particolarmente complesso. Quindi davvero non vedo perché questa norma, che esula dal testo presentato dal Governo, che è ingiusta e tutto sommato affronta questioni che possono essere risolte diversamente, dovrebbe essere approvata in questa sede.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Questa volta non sono affatto d'accordo con il collega Pecorella. In questo caso, infatti, la ragione della norma è evidente e credo sia anche interesse della difesa prevedere quel prolungamento, altrimenti di fatto i pubblici ministeri respingeranno le richieste di integrazione probatoria avanzate dalla difesa proprio perché è a rischio la custodia

cautelare. Non c'è altra via, allora, che prevedere questo supplemento. Del resto, è ovvio: se sta per scadere la custodia cautelare, il pubblico ministero non disporrà nuove indagini; pertanto, ripeto, è bene che il prolungamento sia approvato, nell'interesse della stessa difesa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.1 e Pisapia 2.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	361
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	141
<i>Hanno votato no</i>	220).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Marino 2-*bis*.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, il modo di legiferare in ordine alla conversione del decreto-legge al nostro esame mi ha lasciato veramente sbigottito. Quanto sto per dire si riferisce all'emendamento Marino 2-*bis*.1, ma lo stesso ragionamento può essere fatto in relazione agli emendamenti soppressivi successivi.

Cosa è accaduto al Senato della Repubblica? Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 81, sono stati aggiunti altri tredici articoli; sono state assimilate l'ipotesi di reato consumato e quella di reato solo tentato (di cui all'articolo 2-*bis*, del quale il collega Marino chiede la soppressione). Come ho già accennato sono stati inseriti, tra l'articolo 2 e l'articolo 3, ben tredici articoli, senza parlare del comma aggiunto all'articolo 2,

che costituisce, già di per sé, una disposizione con autonomo contenuto rispetto al medesimo articolo 2.

A me non sembra che questo sia un modo corretto di legiferare, perché si utilizza lo strumento del decreto-legge, che ha, per sua natura, carattere di eccezionalità e straordinarietà, per apporare modifiche al codice di procedura penale e per stravolgere il disegno tanto faticosamente portato avanti sul piano legislativo in questa legislatura.

Lo ripeto: reputo questo un modo assolutamente irrazionale di legiferare che non potrà che appesantire, anziché semplificare, l'impianto del codice di rito. Annuncio pertanto il voto favorevole sull'emendamento Marino 2-*bis*.1, soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo approvato dal Senato costituisce sostanzialmente un complesso di norme quasi totalmente estraneo a quello predisposto dal Governo.

A mio avviso, la conversione in legge di un decreto-legge dovrebbe presupporre limiti e non dovrebbe consentire sconfinamenti in materie non contemplate dal decreto-legge medesimo. Peraltro, mi permetto di far osservare che, anche per queste norme, bisognerebbe dimostrare la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, cosa che fin qui non è stata ancora fatta.

Del resto, è stato lo stesso Comitato per la legislazione a rilevare l'anomalia della strada intrapresa dal Senato, affermando testualmente che nel decreto-legge sono contenute norme assolutamente eterogenee rispetto a quanto stabilito dal decreto-legge originario. Il Comitato per la legislazione ha posto condizioni precise, proponendo, tra l'altro, la soppressione di alcuni articoli, quali il 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*terdecies*. Ci troviamo, quindi, di fronte

ad un caso assolutamente anomalo che non ci consente di approvare le norme introdotte dal Senato, in quanto del tutto estranee al decreto-legge originario.

Signor Presidente, pongo a lei e all'Assemblea la seguente questione: quando il Comitato per la legislazione pone condizioni, cosa succede? Ci si può discostare e non osservare tali condizioni? E se questo si può fare, a cosa serve questo Comitato, onorevole Presidente? Aboliamolo e guadagniamo tempo!

Chiedo, pertanto, che sia approvato l'emendamento 2-bis.1 da me proposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

Onorevole Pecorella, le ricordo che lei può intervenire a titolo personale, perché per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Garra. Ha a disposizione due minuti.

GAETANO PECORELLA. Talvolta si ha la sensazione che invece di fare delle leggi che operano sul « corpo vivo » dell'attività giudiziaria, si facciano delle esercitazioni teoriche.

Intendo far presente che con questa norma modificheremo una serie di situazioni attualmente pendenti per cui i processi saranno di nuovo spostati dal giudice unico al giudice monocratico, con effetti disastrosi su una situazione che di per sé è già allo sbando. Riflettiamo quindi bene prima di modificare nuovamente situazioni che attengono alla competenza.

PIETRO CAROTTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, Relatore. Con riferimento al contenuto degli emendamenti in esame trovo sorprendenti gli interventi che ho appena ascoltato.

Il problema della riserva di collegialità anche per i delitti puniti con pena superiore a dieci anni, estesa comunque anche all'ipotesi di tentativo, soprattutto nel caso

in cui vi fosse una dequalificazione giuridica da parte dell'organo giudicante, è stato un problema affrontato con grande vigore sia in questa Camera durante l'esame della normativa n. 479, sia al Senato. Che ora ci venga chiesto di ridurre la riserva di collegialità, obiettivamente è una operazione che mi riesce difficile comprendere. D'altra parte il problema dell'autonomia del titolo di reato (con riferimento al tentativo o al reato consumato) ha probabilmente reso indispensabile un chiarimento che a mio avviso era già insito nella legge, ma che comunque fornisce un contributo che non comporterà degli equivoci.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	360
<i>Votanti</i>	359
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	180
<i>Hanno votato sì</i>	147
<i>Hanno votato no</i>	212).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-ter.1, Saponara 2-ter.2 e Pisapia 2-ter.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	355
<i>Votanti</i>	345
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	173
<i>Hanno votato sì</i>	141
<i>Hanno votato no</i>	204).

TIZIANA PARENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Ritiro il mio emendamento 2-*quater*.2.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*quater*.1, Pecorella 2-*quater*.3 e Pisapia 2-*quater*.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	358
<i>Votanti</i>	353
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	149
<i>Hanno votato no</i>	204).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2-*quinquies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	354
<i>Votanti</i>	352
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	138
<i>Hanno votato no</i>	214).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Marino 2-*sexies*.1, Tassone 2-*sexies*.2 e Saponara 2-*sexies*.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, intervengo solamente per richia-

mare l'attenzione dei colleghi sul fatto che quello ora in esame è uno di quegli articoli di cui il Comitato per la legislazione ha chiesto la soppressione. Mi auguro che su ciò i colleghi vogliano riflettere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*sexies*.1, Tassone 2-*sexies*.2 e Saponara 2-*sexies*.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	355
<i>Votanti</i>	350
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Hanno votato sì</i>	140
<i>Hanno votato no</i>	210).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*septies*.1, Tassone 2-*septies*.2 e Saponara 2-*septies*.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	350
<i>Votanti</i>	347
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	135
<i>Hanno votato no</i>	212).

GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 2-*septies*.4 e 2-*octies*.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pisapia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2-*octies*.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. La norma approvata dal Senato contiene un meccanismo assai singolare, che contrasta con qualunque principio del nostro processo penale, e cioè prevede che nell'ipotesi in cui sia modificata l'imputazione nel corso del giudizio abbreviato l'imputato revochi per così dire la richiesta di giudizio abbreviato; dopo di che si ritorna alla fase dell'udienza preliminare.

Questo produce una serie di effetti negativi ed assurdi. Il primo è che la volontà dell'imputato fa recedere il processo dalla fase del giudizio alla fase delle indagini preliminari. Tale principio non esiste nel nostro ordinamento e non può esistere, perché solo un provvedimento di annullamento nella fase precedente consente il ritorno indietro.

La seconda considerazione è che vi è una perdita di tempo enorme; la proposta del Polo delle libertà è molto semplice: possibilità di presentare da parte dell'imputato, nel caso di modifica del capo d'imputazione, nuove prove che devono essere assunte secondo le regole del dibattimento, cioè non direttamente dal giudice, ma nel contraddittorio tra le parti. Vi sarebbe un grande risparmio di tempo, il mantenimento della logica del processo penale e non si creerebbe un mostro giuridico derivante dall'ipotesi di un ritorno alla fase delle indagini preliminari quando si è nel giudizio, perché tale è il giudizio abbreviato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Presidente, esprimeremo voto contrario sull'emendamento Pecorella e mi pare anche giusto ricordare al collega che la norma in

contestazione, che egli ha aspramente censurato, è il frutto di un emendamento presentato al Senato dal gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Voglio solo dire che non mi piace sentirmi dire che esprimo voto favorevole su norme che calpestano i principi fondamentali del processo. Non è affatto vero che si possa tornare indietro solo a seguito dell'annullamento di una sentenza; il caso classico è proprio quello della diversità del fatto che emerge nella fase di cui si tratta. Anche dal dibattimento si torna indietro quando si modifica l'imputazione, tanto più dal giudizio abbreviato alla fase dell'udienza preliminare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Intervengo per dichiarare l'astensione su questo emendamento, perché credo che i rischi che l'onorevole Pecorella ha evidenziato all'Assemblea siano reali. Il rischio è di allungare fortemente i tempi dei processi, il che evidentemente in questo momento provocherebbe guasti veramente irreversibili alla nostra giustizia penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2-*octies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	359
Votanti	345
Astenuti	14
Maggioranza	173

Hanno votato sì 142
Hanno votato no 203).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saponara 2-*octies*.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 347
Votanti 346
Astenuiti 1
Maggioranza 174
Hanno votato sì 138
Hanno votato no 208).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2-*nonies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 339
Votanti 338
Astenuiti 1
Maggioranza 170
Hanno votato sì 135
Hanno votato no 203).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*decies*.1 e Pisapia 2-*decies*.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 337
Votanti 336
Astenuiti 1
Maggioranza 169

Hanno votato sì 139
Hanno votato no 197).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2-*undecies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 348
Votanti 345
Astenuiti 3
Maggioranza 173
Hanno votato sì 140
Hanno votato no 205).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2-*duodecies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 340
Votanti 338
Astenuiti 2
Maggioranza 170
Hanno votato sì 146
Hanno votato no 192).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassone 2-*terdecies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 343
Votanti 340
Astenuiti 3
Maggioranza 171
Hanno votato sì 136
Hanno votato no 204).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*quattordecies*.1 e Pisapia 2-*quattordecies*.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	353
Votanti	351
Astenuti	2
Maggioranza	176
Hanno votato sì	147
Hanno votato no	204).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 3-*bis*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	352
Votanti	350
Astenuti	2
Maggioranza	176
Hanno votato sì	141
Hanno votato no	209).

Avverto che si è verificato un errore materiale nel testo trasmesso dal Senato, all'articolo 4-*ter* del decreto-legge, per cui l'alinea del comma 3 è il seguente: « 3. La richiesta di cui al comma 2 » (anziché: al comma 1) « è ammessa se è presentata: ».

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Questo articolo introduce una norma transitoria che viene a prorogare i termini di custodia cautelare per i processi in corso sottoposti al

giudizio abbreviato. Questo pone alcuni problemi. Il primo è cosa significhi una norma transitoria nel momento in cui entra in vigore una disciplina molto complessa che, secondo i principi generali, dovrebbe valere da quel momento in poi; nel diritto formale, infatti, vige il principio del *tempus regit actum*. Poiché non si può pensare che sia stata scritta una norma transitoria a caso, evidentemente si vuole dare ad essa un'efficacia retroattiva con riferimento a tutti gli imputati che abbiano scelto il rito abbreviato; e questo per esigenze che non attengono né alla complessità dei processi, né alla richiesta di nuove prove, né all'integrazione delle prove. Così ritengo debba leggersi una norma transitoria che diversamente non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere.

Non credo che una norma di tal fatta sia conforme ai principi costituzionali. Chi ha scelto il rito abbreviato, lo ha fatto a suo rischio, perché sappiamo che esso spesso viene inteso come un consenso alla propria colpevolezza e con una diminuzione di pena spesso assolutamente virtuale e in ogni caso rischiando nella previsione dei termini di custodia cautelare. Non credo che con un decreto-legge si possa far sì che coloro che hanno fatto affidamento, a proprio rischio, su determinate situazioni di fatto e di diritto possano vedersi retroattivamente imposta una custodia cautelare che non è solo di 3, 6, 9 mesi ma può arrivare al termine massimo. Solo così — lo ripeto — può leggersi una norma transitoria che diversamente non avrebbe avuto alcuna ragione di essere.

Sappiamo che la complessità dei processi, secondo le pronunce della Cassazione, è addebitata non intrinsecamente al processo stesso né alla complessità, né al numero degli imputati, né al numero dei fatti, ma alle pendenze rispetto al GIP e alla disorganizzazione degli uffici; spesso le proroghe e le sospensioni dei termini di custodia cautelare sono concesse per processi minimali, perché si sostiene che presso quel determinato tribunale pendono numerosi procedimenti. Figuriamoci cosa può accadere nel caso del giudizio

abbreviato, visto che i GIP sono in numero assolutamente inadeguato e gli uffici soffrono di gravissima disorganizzazione (soprattutto a seguito dell'introduzione del giudice unico): praticamente tutti coloro che hanno scelto il giudizio abbreviato vedranno impositivamente allungarsi i termini di custodia cautelare addirittura fino al massimo.

Per questo ritengo che non si possa approvare una norma di tal fatta. Abbiamo reso il giudizio abbreviato complesso: chiamiamo un giudice da solo a giudicare numerosi imputati per numerosi omicidi, addirittura per strage, ma questo non può gravare su quelli che non sono imputati di così gravi reati, che spesso lo sono di reati di dubbio danno alla collettività e che si trovano invece nelle medesime condizioni degli imputati di reati molto gravi. Per questi motivi lo SDI è contrario all'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, noi non possiamo essere d'accordo con le considerazioni svolte dalla collega Parenti e, pertanto, non siamo d'accordo neppure con il parere favorevole espresso dal Comitato dei nove sugli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4. Viceversa, concordiamo con il parere contrario espresso dal Governo e le ragioni sono presto dette.

Con il decreto-legge in corso di conversione, il Governo sta cercando di provvedere ad un assestamento necessario dell'importante e profonda riforma del processo penale, approvata con la legge Carotti, in ordine ad una serie di problemi che un intervento riformatore di quelle dimensioni e di quel carattere strutturale non poteva non determinare. Orbene, sopprimere l'articolo 4, come proposto dai colleghi Parenti e Pisapia, dal testo del decreto-legge significherebbe rendere assolutamente vano l'intervento del Governo e, soprattutto, contraddire le motivazioni profonde alla base dell'intervento stesso. È

certamente importante intervenire sui nuovi processi, ma i problemi derivano dalla pratica, soprattutto dai processi in corso, di guisa che l'intervento riformatore ed emendativo si è reso necessario per questi ultimi. Cosa è accaduto nei processi in corso? La modifica del giudizio abbreviato, la possibilità di integrazione probatoria di quest'ultimo hanno dilatato i tempi processuali e ciò ha comportato necessariamente, altresì, una corrispondente rivalutazione dei termini relativi al giudizio abbreviato.

Questa è l'operazione di aggiustamento che è stata compiuta: sopprimere l'articolo 4 significherebbe riproporre i problemi, gli inconvenienti e le incompiutezze che si sono sin qui registrate.

Per tali ragioni, nonostante il parere favorevole del Comitato dei nove, invito i deputati del mio gruppo a votare contro gli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, condivido in linea generale le argomentazioni svolte dall'onorevole Bonito sulla necessità di assestamento generale di alcune norme del rito monocratico approvate pochi mesi fa, specialmente rispetto all'adeguamento dei termini di custodia cautelare per il giudizio abbreviato; in tal senso, del resto, ho presentato una proposta di legge. Qui, però, stiamo parlando di un caso specifico, ossia se tali nuove norme debbano applicarsi anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Credo che ciò sia giuridicamente inammissibile, oltre che profondamente incostituzionale sotto diversi profili.

Credo sia assolutamente errato, dal punto di vista dell'efficacia della norma, modificare le regole del gioco, soprattutto se si tratta della libertà personale dei cittadini, quando il giudizio è già cominciato o addirittura, come sta avvenendo, quando è già in fase di conclusione.

Chiedo, quindi, l'approvazione del mio emendamento 4.4, così come, del resto, si è espresso il Comitato dei nove della Commissione giustizia della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, non si può dimenticare che il giudizio abbreviato nasce da una libera scelta compiuta dall'imputato; si tratta di un giudizio, quindi, che si basa su un atto di volontà correlato alla situazione esistente in quel momento. Ebbene, con questa norma si finisce per scaricare sull'imputato effetti che, certamente, questi non avrebbe mai voluto, effetti che incidono ed avrebbero inciso sulla sua libera scelta in favore o meno del giudizio abbreviato.

Francamente, credo si tratti di un atto di grande iniquità oltreché, come è stato affermato, di una norma incostituzionale; infatti, essa finirebbe — come dire — per modificare totalmente la radice del giudizio abbreviato, rappresentata dalla libera scelta di affrontare quel giudizio in quella situazione e a quelle condizioni.

Possiamo immaginare — concludo — che l'imputato scelga il giudizio abbreviato e che il giudice, poi, per mesi e mesi, continui a raccogliere prove, trovandosi così l'imputato in una situazione di sfavore rispetto a quella iniziale.

Ritengo, quindi, che gli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4 siano giusti, sacrosanti e da approvare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Una volta approvato l'articolo 1, ero favorevole all'emendamento del collega Pecorella perché in questo caso una norma transitoria è necessaria. Infatti, quello in esame non è il caso di una proroga della custodia cautelare (sulla quale peraltro addirittura la Corte costituzionale si è — ahimè, dico

io — pronunciata nel senso della legittimità), ma della necessaria istituzione, per la prima volta, di un termine di custodia cautelare in relazione ad una fase processuale nuova. Ribadisco quindi che era necessario provvedere ad elaborare una norma transitoria!

Semmai, questa norma transitoria esaspera l'iniquità della soluzione di fondo dell'articolo 1; ma, una volta che tale articolo è una realtà, è necessaria una norma transitoria.

L'insieme di tali ragioni mi induce ad astenermi nella votazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4, accettati dalla Commissione e non accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	341
<i>Votanti</i>	330
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	139
<i>Hanno votato no</i>	191).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	345
<i>Votanti</i>	341
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	126
<i>Hanno votato no</i>	215).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	334
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	118
<i>Hanno votato no</i>	214).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 4-bis. 1 e Parenti 4-bis. 2, accettati dalla Commissione e non accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	341
<i>Votanti</i>	327
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	164
<i>Hanno votato sì</i>	135
<i>Hanno votato no</i>	192).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4-ter. 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, vorrei precisare che il riferimento al comma 2 contenuto nel mio emendamento deve essere corretto nel senso di fare riferimento al comma 1.

Questo spiega, peraltro, la ragione dell'emendamento, nel senso che può essere accaduto che il pubblico ministero non abbia prestato il consenso. Si fa riferimento, quindi, non soltanto alle situazioni in cui non sia stato richiesto, così come

prevede la norma approvata dal Senato, ma anche alla situazione in cui sia stato richiesto e il pubblico ministero non abbia prestato il consenso. Credo che anche in questo caso debba valere la stessa regola, perché non ha potuto usufruire dell'attenuazione della pena sulla base di un impedimento che oggi non esiste più. Mi pare che sia una regola elementare quella di parificare le due situazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4-ter. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	344
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	15
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	120
<i>Hanno votato no</i>	209).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4-ter. 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. La Corte di cassazione, a sezioni unite, in questo momento sta decidendo esattamente su questo problema in relazione al fatto che, essendo quella del giudizio abbreviato una norma sì processuale ma con risvolti sostanziali, il principio costituzionale della norma più favorevole dovrebbe valere in tutte le situazioni in cui il soggetto non può e non ha potuto avvalersi di questa norma più favorevole.

Ora noi ci troveremo nella seguente singolare situazione: mentre per le altre fasi di giudizio il soggetto potrà avere l'attenuazione della pena (addirittura dall'ergastolo può scendere alla pena temporanea), se il processo si trova in fase di

Cassazione la condanna all'ergastolo non comporta alcuna possibilità di diminuzione della pena. A me pare che sia un principio assolutamente equo e giusto che dipende da una situazione temporale e particolare che ci si trovi in Cassazione piuttosto che trovarsi in grado di appello o nel primo grado, e che dunque la situazione di beneficio debba essere estesa anche ai processi giunti in fase di Cassazione.

Nel passato abbiamo varato un'altra norma proprio per evitare che chi si trova in fase di Cassazione non possa avvalersi di un beneficio di cui altri si possano avvalere: mi riferisco all'articolo 599 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Ho chiesto la parola per dichiarare il mio voto favorevole su questo emendamento, condividendo le ragioni che sono state esposte a fondamento. In effetti, ci troviamo in presenza di una iniquità insopportabile: questo accade, ed è un prezzo che si deve pagare necessariamente, quando si fa una riforma, ma vi sono dei casi in cui l'iniquità è assolutamente insopportabile, per cui è bene che venga riparata alla radice, come si propone di fare l'emendamento Pecorella.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4-ter.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	344
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	167

Hanno votato sì 137

Hanno votato no 195).

Avverto che il successivo emendamento Pisapia 4-ter.3 è stato ritirato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pisapia 4-ter.01.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Grazie.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 6989)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Ad avviso di Forza Italia, si tratta di un altro intervento schizofrenico e senza un progetto rispetto a ciò che si vuol fare del processo penale o (e sarebbe ancor peggio) con il progetto di accreditare come modello di processo penale per l'Italia per l'anno 2000 il processo inquisitorio puro (o quasi) perché tale ha come caratteristica il giudizio abbreviato.

Che l'attuale maggioranza si sia mossa con scarso senso di linearità e di responsabilità è dimostrato da almeno due interventi del Senato. Il giudice collegiale per tutte le ipotesi aggravate di traffico di sostanze stupefacenti è una richiesta avanzata in fase di approvazione della legge sul giudice unico. L'emendamento è stato bocciato ed ora viene approvato da quella stessa maggioranza che l'aveva respinto. Ciò dimostra che la maggioranza è priva di idee chiare sulla giustizia e che ondeggia come canna al vento; che la maggioranza respinge le proposte di Forza Italia non perché non possano essere condivise nel merito, ma al contrario solo per partito preso (lo dimostra il fatto che

le ripropone a distanza di soli quattro mesi) e, infine, che la maggioranza non ha alcuna attenzione agli effetti di carattere organizzativo che derivano da ogni mutamento delle competenze.

L'altro intervento riguarda le ipotesi di mutamento del capo di imputazione nel corso del giudizio abbreviato. Anche in questa riforma si era opposta Forza Italia proprio perché la scelta dell'imputato è fatta allo stato degli atti e ogni mutamento dell'addebito viola i diritti della difesa. Il codice escludeva che il pubblico ministero potesse modificare l'imputazione nel corso dell'udienza preliminare laddove ci fosse il giudizio abbreviato. La legge Carotti l'ha resa possibile. Ora si torna a toccare il giudizio abbreviato sul punto con una disposizione che è giusta nella sostanza, ma che tecnicamente è assai dubbia. Questo intervento disarticolato sembra avere presente una sola finalità: fare del giudizio abbreviato il modello base del processo penale, prevedendo le stesse regole del dibattimento in materia di libertà personale, ma il giudizio abbreviato è un giudizio inquisitorio puro dove la prova è quella del PM e le nuove prove sono assunte dal giudice senza un esame diretto. Si dirà che è una scelta dell'imputato, ma l'imputato non è il solo soggetto che ha interesse alla corretta ricostruzione dei fatti. È anzitutto un interesse pubblico e collettivo.

Il nostro vuole essere soprattutto un richiamo alla maggioranza ad affrontare con più serietà, prudenza e ponderatezza i problemi della giustizia penale, ma anche contro le norme originarie del decreto è necessario spendere parole di critica radicale.

Si può comprendere che alcune modifiche del giudizio abbreviato potrebbero creare difficoltà di natura transitoria per i processi in corso. Così doveva essere concepito il decreto-legge, anche se già la proroga della custodia cautelare per le detenzioni in corso costituisce una sostanziale violazione del principio di irretroattività della legge penale. Con decreto, viceversa, si è introdotto un nuovo termine, un periodo ulteriore di custodia

cautelare che ha inizio con l'ordinanza che emette il giudizio abbreviato e termina con la sentenza che lo definisce. È un prolungamento che rende ancor più intollerabile la durata della custodia cautelare prima della sentenza definitiva. Per comprendere quanto sia ingiustificato un termine autonomo per la custodia cautelare nel corso del rito abbreviato è sufficiente fare alcune considerazioni. In primo luogo l'abbreviato è parte della fase predibattimentale e quindi il termine deve essere quello di tale fase. In secondo luogo, le novità introdotte dalla legge Carotti consistono in un'ulteriore attività di raccolta di prove, attività che è resa necessaria dalle carenze del pubblico ministero. In terzo luogo, la custodia cautelare prorogata rispetto agli altri casi di indagine preliminare, anche quando l'imputato non subordina alla richiesta del giudizio abbreviato nuove indagini, né il giudice per l'udienza preliminare le ritiene necessarie al fine del decidere. Concludendo, il giudizio di Forza Italia sul decreto-legge è radicalmente negativo; le proposte che avevamo fatto non erano dirette a rendere più difficile l'approvazione del decreto-legge o a ritardarla, ma a rendere più giusta una legge che ci pare profondamente iniqua sotto il profilo costituzionale e dei principi più sacri che dovrebbero caratterizzare il nostro lavoro. D'altra parte, gli interventi che sono stati fatti anche da alcuni membri della maggioranza dimostrano che c'è un forte turbamento nella coscienza di tutti di fronte all'eventualità di prolungare ulteriormente la custodia cautelare, di creare meccanismi che il nostro processo non conosce, come quello al quale facevo riferimento prima, in sostanza di intervenire sul corpo vivo del processo senza un progetto. Questo mi sembra l'aspetto più grave, quasi come se ciascuno di noi volesse mettere la sua bandierina su questo povero processo penale che, ormai, non ha più una linea, una coerenza. Non vi è più un'idea di cosa debba essere il processo penale. Allora, non possiamo che essere contrari ad un decreto-legge nel quale manca la prova dell'urgenza, nel

quale sono state aggiunte una serie di norme che nulla hanno a che vedere con l'omogeneità del provvedimento stesso. Si tratta di una pessima legge, di un decreto-legge non necessario in questo momento e, comunque, se necessario, avrebbe dovuto essere contenuto in altri termini.

Per queste ragioni, esprimo la contrarietà di Forza Italia all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 77 della Costituzione, come sappiamo, prevede la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza per l'adozione di un decreto-legge. Mi pare che, per quanto riguarda quello in esame si possa tranquillamente dire che tali requisiti non ricorrano e, comunque, essi dovrebbero ricorrere non solo per il testo licenziato dal Governo, ma anche per le modifiche apportate dal Senato. Per quanto già emerso, mi pare che la conclusione sia nel senso dell'insussistenza di tutti questi requisiti.

Il Senato, onorevoli colleghi, nell'esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge ha apportato al testo del Governo una serie di modifiche, di innovazioni, che si discostano totalmente dalle norme contenute nello stesso decreto-legge. Abbiamo cercato di richiamare l'attenzione della Commissione su questo particolare aspetto del provvedimento all'esame dell'Assemblea, ma non siamo stati fortunati. Abbiamo fatto presente che dallo stesso preambolo, che precede gli articoli del decreto-legge, emerge che, nel caso di specie, non ricorrano affatto i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Infatti, il Governo fa riferimento alle conseguenze determinate dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999 come punto di partenza per sostenere la necessità e l'urgenza; invece, proprio tale riferimento dimostra

il contrario perché, per poter parlare dell'urgenza e della necessità, bisogna fare riferimento ad un evento improvviso e nuovo, che non consente, comunque, di seguire l'iter normale del disegno di legge ordinario. Vi è un'ulteriore forzatura, presente anche in altre occasioni, vale a dire che è comodo ricorrere al decreto-legge per evitare il dibattito, per stroncare comunque la discussione e ridurre al minimo i termini della stessa. Contro tutto ciò noi ci siamo ribellati e ci ribelliamo, perché ancora oggi ci si dice che tra qualche giorno scadrà il termine di sessanta giorni ed il decreto-legge diventerà inefficace, ma questa è una storia che si ripete con troppa frequenza e che noi non possiamo più tollerare. È la scusa per evitare e stroncare il dibattito, per blindare i decreti-legge, in modo da non consentirne alcuna modifica.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la cosa strana è che perplessità e obiezioni sul testo all'esame della Camera sono state sollevate un po' da tutte le parti. Onorevoli colleghi, voglio citare lo stesso relatore, che già in Commissione ed anche ieri nel corso della discussione generale ha manifestato delle profonde perplessità.

Per non sbagliare, faccio riferimento ad un dato molto preciso: il testo dell'intervento dell'onorevole Carotti in Commissione, nel quale egli ha detto che il Senato ha modificato il decreto-legge, ampliandone la portata normativa e introducendo disposizioni che forse avrebbero potuto essere introdotte nell'ordinamento con strumenti normativi diversi dalla decretazione d'urgenza. Questi sono i primi rilievi, fatti dall'onorevole Carotti; altri rilievi sono stati mossi dall'onorevole Pisapia, il quale nel suo intervento critico in Commissione ha, appunto, sollevato alcune obiezioni, senza dire poi delle condizioni e delle osservazioni fatte dal Comitato per la legislazione, che sono rimaste inascoltate e sono cadute nel dimenticatoio.

La cosa strana è che, dopo che alcuni colleghi avevano sollevato queste obiezioni e queste perplessità, non si sia riusciti a

trarre le conseguenze logiche dalle loro posizioni e, addirittura, si raccomandi l'approvazione del testo licenziato dal Senato, perché i termini stanno per scadere. Mi pare che questo sia un *modus procedendi* del tutto contraddittorio ed assurdo, che noi non possiamo assolutamente accettare.

Signor Presidente, abbiamo offerto alla maggioranza la nostra più aperta collaborazione. In sede di Commissione abbiamo discusso molto, pur nei tempi ristretti che ci erano stati assegnati, tuttavia, abbiamo incontrato una resistenza assoluta; anzi, un timido tentativo del rappresentante del Governo in Commissione di apertura nei confronti di alcuni emendamenti che l'opposizione aveva presentato ha registrato l'opposizione dell'onorevole Leoni, rappresentante della maggioranza, il quale ha detto che bisognava approvare il testo così com'era, altrimenti esso avrebbe rischiato di risultare inefficace.

Dinanzi a questa blindatura, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi manifestiamo la nostra ferma opposizione. Abbiamo dimostrato il nostro profondo senso di responsabilità; non abbiamo fatto ostruzionismo — notatelo —, ma abbiamo discusso, abbiamo tentato di discutere per apportare miglioramenti al testo che ci è stato mandato, ma è stato impossibile.

Signor Presidente, certamente esprimiamo un atteggiamento critico nei confronti di questo provvedimento: non lo condividiamo, abbiamo su di esso le nostre profonde riserve e, pur tuttavia, nel particolare contesto nel quale ci stiamo muovendo, dimostrando ancora di più il nostro particolare senso di responsabilità, a nome dei miei colleghi, dichiaro la nostra astensione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, prima di svolgere la mia dichiarazione di voto che, come premetto, sarà favorevole,

vorrei fare alcune osservazioni sull'impianto processuale attualmente esistente, sul quale, peraltro, questo decreto-legge non incide più di tanto, semmai riequilibra le problematiche relative all'attuale sistema processuale.

Noi abbiamo tre giudici: uno monocratico, uno collegiale e uno del rito abbreviato. Quello del rito abbreviato, secondo l'impianto accusatorio, era il giudice al quale dovevano essere affidati i processi meno gravi, mentre adesso sta diventando il giudice al quale verranno affidati i processi più gravi, perché la finalità, a mio avviso discutibile, dell'impianto, non del decreto-legge, ma della legge nel suo complesso, è che si è pensato che un giudice da solo lavori per tre. Quindi, abbiamo pensato che fare un dibattimento, un contraddittorio richieda più tempo che leggersi centinaia di migliaia di carte, perché si spera che il giudice del rito abbreviato se le legga, ma questo è un auspicio che non necessariamente troverà riscontro nei fatti. Il giudizio abbreviato si svolgeva allo stato degli atti perché procedimento semplice. Adesso abbiamo introdotto un giudice inquirente, che dispone l'acquisizione delle prove, che stabilisce se una prova possa essere acquisita o meno, quindi, un giudice i cui poteri vanno addirittura al di là di quelli del giudice del dibattimento, il quale solamente alla fine, se lo ritiene, può procedere ad una integrazione degli atti ma in modo assolutamente sintetico ed essenziale.

Perché sostengo che abbiamo portato i processi più gravi davanti ad un giudice solo? Perché non abbiamo voluto effettuare con una norma di diritto sostanziale una scelta di coraggio e di civiltà: abolire l'ergastolo. Anziché procedere con una norma sostanziale, abbiamo pensato di aggirare il problema e lo abbiamo risolto con una legge formale. È inevitabile che tutti i processi più gravi si svolgeranno con il rito abbreviato, mentre quelli meno gravi non verranno più svolti con tale rito, anche perché i termini di custodia cautelare, così prorogati e con i rischi di un giudizio abbreviato, che comporta la to-

tale lettura di tutti gli atti e che può vedere cambiare le carte in tavola con nuove disposizioni di integrazione di prove, verranno meno.

Quindi, con questo impianto, con il quale il decreto-legge al nostro esame non ha niente a che vedere — ma io ritengo doveroso fare per il futuro questo tipo di riflessione —, non abbiamo eliminato alcuna disfunzione, ma abbiamo tacitato la nostra coscienza, togliendo l'ergastolo per un'altra via, che non è quella giusta, quella di eliminarlo attraverso una norma di diritto sostanziale, perché questo sarebbe stato un atto di coraggio ma di grande civiltà.

Voi vedrete che, anche se abbiamo prorogato i termini di custodia cautelare, proprio perché i processi più grossi si svolgeranno tutti con il rito abbreviato e proprio perché i processi per i reati di mafia, di strage e via dicendo si svolgeranno con il rito abbreviato, ed avranno luogo esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, per cui tali funzioni verranno svolte dal magistrato del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, quest'ultimo sarà sommerso da milioni di carte. Alla fine, quindi, potrà accadere che chi è innocente magari verrà condannato a beneficio di quelli che innocenti non sono.

Questo l'impianto che abbiamo costruito nel processo. Credo che dovremmo ripensarci e che probabilmente ci ripenserà la Corte costituzionale, perché vi sono seri profili di incostituzionalità fin dall'inizio di questo impianto.

Per determinati reati abbiamo una previsione costituzionale che contempla la presenza dei giudici popolari, che qui viene abolita, ma ci sono anche altri profili di incostituzionalità.

Qual è allora il vantaggio di questo decreto-legge, al di là della norma alla quale mi sono opposta, che prevede la proroga in corso d'opera dei termini di custodia cautelare? È che va a sanare per tutti o quasi, quanto meno per una gran parte, l'abolizione dell'ergastolo. Se abbiamo voluto l'abolizione dell'ergastolo, allora anche coloro i quali non sono stati

nei termini è giusto che vi vengano rimessi, quindi è giusto considerare anche coloro per i quali il rito abbreviato non era consentito; peraltro, la Corte costituzionale si era già pronunciata anni addietro e poi aveva censurato scelte diverse per eccesso di delega, che abbiamo comunque superato, non ho capito bene come, ma le abbiamo superate. Se questa è stata la scelta, credo che vada fatta con equità e per tutti.

Allora proprio per questo, come sacrificio a veder prorogata la custodia cautelare per coloro per i quali non si prevede neppure l'ergastolo, ma che devono sostenere processi di ben minore entità e che vedranno positivamente prorogarsi questi termini di custodia cautelare, come sacrificio rispetto a questo impianto che io trovo veramente discutibile e che credo non abbia eguali in altri paesi, prendo atto che almeno l'articolo 4-*ter* consente un atto di giustizia e di equità e questo credo giustifichi il voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sul provvedimento che stiamo per votare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, vorrei dire in premessa che il provvedimento che stiamo per votare interviene sui termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, ma sono sempre più convinto che tali termini andranno inevitabilmente a provocare un ulteriore appesantimento, piuttosto che una giusta semplificazione, del rito processuale. È proprio il contrario di quel che si riprometteva la legge n. 479 del 1999, la cosiddetta legge Carotti!

Quella legge ha modificato la disciplina del giudizio abbreviato, prevedendo che la richiesta di accesso a tale rito possa essere presentata dall'imputato fino alla formulazione delle conclusioni, eliminando la necessità del consenso del pubblico ministero. Lo stesso pubblico ministero, qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, può assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, ovvero prove integrative.

Il decreto-legge prevede altre modifiche minori, nonché un adeguamento dei termini di custodia cautelare in relazione alle più ampie facoltà probatorie riconosciute dalla legge stessa che, comportando un aumento dei tempi processuali (come dicevo precedentemente e come altri hanno già autorevolmente affermato), difficilmente potranno verificarsi entro i termini massimi attualmente previsti per la custodia cautelare. Di qui la necessità della modifica. Il Senato, parimenti, ha apportato numerose altre modifiche al decreto-legge, tra le quali una normativa transitoria concernente l'applicazione ai giudizi in corso delle norme che consentono l'attivazione del giudizio abbreviato; vi è inoltre la disposizione che prevede la possibilità di applicare anche ai processi in corso le norme che consentono agli imputati condannati all'ergastolo di chiedere il rito abbreviato, con conseguente sostituzione del carcere a vita con la reclusione fino a trent'anni: ma di questo si è già detto.

In ogni caso, preannuncio la determinazione del gruppo della Lega nord Padania di non votare né a favore, né contro la conversione del decreto-legge in esame; ci asterremo, quindi, dal voto per una serie di ragioni che vado brevemente ad esporre. Se frittata ci fu, fu nel momento in cui — sei mesi or sono — è stata approvata la citata legge Carotti, che il decreto-legge modifica in alcuni suoi termini. Allora ci opponemmo, con varie e motivate argomentazioni, che potrebbero essere ora riprese; ma lascio alla vostra buona volontà se farlo o meno, rileggendo il resoconto stenografico di allora.

Peraltro, oggi non possiamo intellettualmente ed onestamente opporci *sic et simpliciter* a questa « messa a punto » di una legge dello Stato in vigore, seppure a suo tempo da noi osteggiata, anche se molte proposte emendative presentate in Commissione ed in aula non sono state accettate dal Governo e dalla maggioranza; a nostro avviso, si sarebbe potuto fare ciò con una cognizione di causa superiore a quella delle vicende politiche di tutti i giorni. Comunque, ricordo che la legge n. 479 del 1999 fu approvata sotto l'incalzante spinta emotiva derivante dalla scarcerazione di numerosi imputati detenuti per fatti estremamente gravi. Le parole del relatore (allora, come oggi, il collega Carotti) furono sintomatiche: attenzione — egli disse — alla responsabilità che ci potremmo addossare se non approvassimo questa legge poiché, in tal caso, vedremmo circolare liberi per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, un gran numero di delinquenti che hanno compiuto reati di estrema gravità!

Ormai, sappiamo bene cosa avvenga quando si legifera in condizioni di emergenza: si trova un temporaneo ed illusorio bilanciamento tra un giustizialismo ed un garantismo latenti, ma gonfi di umori repressi, tra le fila delle varie componenti della maggioranza e, quasi sempre, trasversali agli stessi gruppi. Così facendo si rinserrano le fila, ma si creano tutta una serie di distonie e discrasie che hanno determinato non solo disomogeneità e addirittura contrasti nell'impianto, ma anche e soprattutto la necessità di un aggiustamento che il decreto oggi in esame tenta a mio avviso solo parzialmente di operare, per cui ce ne vorranno degli altri: non è la prima volta che ciò avviene, quella che sto facendo è una facile previsione.

Ben altro si aspettava il cittadino da noi legislatori su una materia centrale e fondamentale come l'ordinamento giuridico di uno Stato quale la questione giustizia nel suo complesso reclama. Ci vengono richiesti interventi sistematici ed esaustivi, allo scopo di garantire tranquil-

lità e certezza nell'applicazione delle norme, evitando continui stravolgimenti, deleteri per una vera giustizia. Non è questo, allora, il modo di legiferare, in nessun settore e men che meno in uno così delicato per l'interpretazione giurisprudenziale dei nostri codici.

Di certo, se questa Assemblea approverà — ripeto, con la nostra astensione politica — il provvedimento in esame, verranno, sì, cavate alcune castagne dal fuoco (come quella, che sarà oggetto del prossimo pronunciamento da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, sulla sostituzione, per chi aderisce al rito abbreviato, del carcere a vita con la reclusione fino a trent'anni), ma rimarrà sempre da parte nostra la convinzione che, per arrivare a queste estreme conseguenze di conflitto istituzionale, come nell'esempio appena citato, ci deve essere qualcosa che non funziona nel nostro ordinamento, nel nostro modo di fare le leggi, frammentario ed inorganico, nel nostro rappezzare continuamente, con vari colori, le vesti di un Arlecchino, come qualcuno ha detto. Sono convinto che ciò derivi in massima parte dalle determinazioni inconcludenti di un Governo e di una maggioranza che mi permetto di definire entrambi liquefatti e senza più obiettivi organici e programmatici: quindi un Governo ed una maggioranza inutili, se non dannosi per le nostre genti e per quanto qui andiamo facendo ed andrete ad approvare (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo sul provvedimento in esame e chiedo che venga autorizzata la pubblicazione della mia dichiarazione di voto in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole, seppure critico, dei deputati di Rifondazione comunista. È un voto critico in quanto non vi è dubbio che nell'ambito della legge di conversione del decreto-legge al nostro esame si sarebbe potuto, anzi si sarebbe dovuto cogliere l'occasione per introdurre anche alcune correzioni migliorative o chiarificatrici rispetto a norme approvate con la legge sul rito monocratico, di cui è stato relatore l'onorevole Carotti. Nell'ambito di tale provvedimento non sono state previste norme transitorie, il che ha determinato disfunzioni di diverso tipo nell'applicazione quotidiana nelle aule di giustizia, disfunzioni che hanno portato ad interpretazioni diverse da tribunale a tribunale e addirittura, talvolta, tra le sezioni dello stesso tribunale. Evidentemente, però, il rischio di far decadere un decreto-legge la cui finalità è da noi del tutto condivisa ci porta a votare favorevolmente, pur con tutte le riserve che derivano dal mancato accoglimento degli emendamenti da noi proposti e di altri emendamenti da noi condivisi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, il voto dei deputati del mio gruppo sarà certamente critico nei confronti della conversione in legge di questo decreto-legge, che altro non è che una manovra di assestamento della maggioranza, dettata, più che dalla necessità e dall'urgenza di assicurare che il processo possa avere concreta efficacia, dalla pretesa di rivedere la normativa sulla custodia cautelare e di riformare altri istituti processuali, per la verità già presi in considerazione dalla legge Carotti.

Pertanto, il mio giudizio è critico, non solo perché si è legiferato nascondendosi dietro l'esigenza di tutela della collettività,

ma anche perché le innovazioni apportate dal Senato hanno alterato completamente la fisionomia del giudizio abbreviato ed anche alcune norme sulla competenza del giudice unico.

Altro che snellimento: avremo un giudizio abbreviato per quasi tutti i processi più gravi. La portata delle modifiche operata dal Senato ha di fatto provocato e provocherà sempre più una distorsione che affaticherà enormemente le già collassate strutture giudiziarie, anche perché ci sarà un abuso nel ricorso al rito del giudizio abbreviato, soprattutto per i procedimenti penali e per i reati che destano grave allarme sociale. Potremmo veramente dire: « benvenuti nel mondo del giudizio abbreviato ».

Non abbiamo assolutamente condiviso un decreto-legge di cui non vi sono assolutamente, anche per le modifiche apportate dal Senato, i requisiti ai quali dovrebbe essere ancorato, vale a dire la necessità e l'urgenza. Non si può condividere un decreto-legge in cui sono state introdotte modifiche che nulla hanno a che vedere con il suo testo originario. Inoltre, non abbiamo condiviso il modo con il quale si continua a legiferare nonostante il *trend* che abbiamo voluto introdurre in questo ramo del Parlamento, soprattutto con il Comitato per la legislazione, che rimane quasi sempre, alla stregua di un convitato di pietra, assolutamente inascoltato. Infine, non si può condividere che riforme così incidenti sul tessuto connettivo dell'impianto del nostro codice di rito possano essere fatte con un dibattito assolutamente strozzato nei tempi e nei modi, senza dare conto di una minoranza che ha dimostrato, anche recentemente, di essere maggioranza nel paese. La maggioranza si è dimostrata insensibile nei confronti dei veri problemi del processo penale che allungheranno a dismisura i tempi dei vari procedimenti.

Si tratta di una nuova struttura del procedimento del rito abbreviato che dilaterà la durata dei procedimenti penali e che è nettamente in controtendenza rispetto ai principi che regolano le norme sulla custodia cautelare, nonché rispetto a

quelli sul giusto processo e sulla velocità dei processi. Si tratta di una normativa che, purtroppo, anche in riferimento alla custodia cautelare, produce un ancoraggio, in relazione ai termini di decorrenza, all'ordinanza del giudice anziché, come sarebbe stato più logico, a quelli dell'udienza preliminare.

Il mio gruppo voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge, perché viene introdotto un indebito regresso del giudizio, riportandolo al momento delle indagini preliminari, ma soprattutto perché non vogliamo mettere altre pezze ad un processo penale che oggi somiglia sempre più ad Arlecchino, un codice che avrebbe dovuto essere regolatore di contese e che invece non è né tale né, tanto meno, l'alveo supremo delle garanzie dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale, perché desidero annunciare che non parteciperò alla votazione.

Il modo con il quale è stato esaminato il provvedimento al nostro esame mi rattrista, perché emendamenti presentati da più soggetti politici, sulla base di competenze personali e di valutazioni che avevano solo intento collaborativo, sono stati tutti respinti.

Vede, signor Presidente, a volte ognuno di noi si meraviglia del fatto che in un dibattito parlamentare ci siano deputati assenti al momento del voto perché non vogliono nemmeno prestarsi a fare in modo che si possa decidere tutto senza tenere conto delle ragioni degli altri.

La democrazia è anche un incontro di volontà, un modo di rapportarsi. Invece qui abbiamo visto una chiusura, una chiusura grave, perché alcuni elementi sono veramente eversivi della realtà con la quale ci si deve regolare in relazione alla scelta dei riti, alle modalità con le quali si accede a tali riti e agli effetti che essi producono.

Se uno degli effetti è quello di protrarre la custodia cautelare, quasi come fosse un prezzo da pagare per avere il diritto di accedere alla difesa, ad un accertamento ulteriore, sarebbe una cosa molto grave. Io non mi sento di condividere questo modo di ragionare. Mi dispiace, lo dico sinceramente perché non sono di quelli che non amano il confronto su questa materia. Anzi, voglio dire che, se oggi c'è un motivo per cui il tema della giustizia deve uscire dalle paratie che dividono la sinistra e la destra, allora questo è il momento di farlo per ciò che si vive, per ciò che si soffre, per ciò che patisce la gente, per il rischio che il processo offre, per l'incertezza che ne deriva non solo per gli operatori, ma anche per i cittadini.

Quando si vede, invece, che al Senato si fanno «innesti» che modificano la struttura stessa delle procedure, quando si verificano situazioni in cui gli onorevoli Pisapia, Pecorella, Carmelo Carrara ed altri colleghi, che hanno presentato emendamenti — ciascuno diversamente valutando, nel proprio ambito culturale e politico e parlamentare, le proprie posizioni —, si vedono sbattere la porta in faccia e nessun emendamento viene accolto, nessuna valutazione viene considerata positivamente, ma c'è il catenaccio di una minoranza che è maggioranza nei numeri ma non nella realtà del paese, è questa allora la ragione per cui sarà consentito ad un vecchio parlamentare di dire: amici miei, non è così che si affrontano questi problemi. A chi, come me, ha avuto il coraggio di assumere posizioni in tema di giustizia sfidando l'impopolarità, lasciate che possa dire che non può accettare il catenaccio di un Parlamento che chiude le porte, gli occhi ed anche le orecchie di fronte ad argomenti validi che sono stati fortemente esplicitati.

Ecco la ragione per la quale non voterò. Mi dispiace, vi saluto e ... scendo le scale (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Votazione finale e approvazione
— A.C. 6989)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 6989, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(S. 4575 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato) (approvato dal Senato) (6989):

<i>(Presenti</i>	322
<i>Votanti</i>	232
<i>Astenuti</i>	90
<i>Maggioranza</i>	117
<i>Hanno votato sì</i>	228
<i>Hanno votato no</i> ...	4).

BENITO PAOLONE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENITO PAOLONE. Signor Presidente, desidero segnalare che il dispositivo elettronico della mia postazione di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, la Presidenza ne prende atto.

Onorevoli colleghi, interpretando un sentimento diffuso, direi che possiamo concludere i nostri lavori di oggi.

Proposta di trasferimento a Commissioni in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, dei quali le sottoindicate Commissioni, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

II Commissione permanente (Giustizia):

S. 4334. — Senatori Antonino CARUSO ed altri: « Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6647);

V Commissione permanente (Bilancio):

« Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria » (6498) (*la Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 18,53).

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Presidente, la prego di sollecitare il Governo affinché risponda alla mia interrogazione n. 3-04939, pubblicata nell'allegato B del 20 gennaio 2000.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Presidente, vorrei segnalare che l'interrogazione presentata il 6 marzo scorso a proposito del *gay pride* non ha avuto risposta.

Chiedo alla Presidenza di sollecitare la risposta del Governo perché si ipotizzava

che il sindaco Rutelli avesse messo a disposizione 350 milioni per il *gay pride* e che si fosse fatto, invece, pagare 800 milioni dai padri cappuccini per destinarli ai fondi per il Giubileo in occasione della beatificazione di padre Pio. Il raffronto è un po' blasfemo, ma ritengo sia giunto il momento di ricevere risposta alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo.

Sull'ordine dei lavori.

MARCO ZACCHERA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Chiedo solo pochi secondi, signor Presidente. Mercoledì scorso abbiamo parlato a lungo della situazione nel Corno d'Africa.

PRESIDENTE. Colleghi, per piacere!

MARCO ZACCHERA. Anche a seguito di quella discussione sul conflitto in corso ho mandato un appello a lei e a tutti i colleghi per dedicare una giornata, un'ora o un momento di una nostra seduta al problema più generale dei rapporti con questo continente.

Le chiedo, nella sua qualità di Presidente della Camera, se non ritenga opportuno, nella sede della Conferenza dei presidenti di gruppo o nelle forme che lei crederà più appropriate, decidere di dedicare nel mese di giugno un momento di riflessione in cui la Camera si fermi ad osservare la situazione del Corno d'Africa. Mi sembra doveroso da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Zacchera, riferirò senz'altro la sua proposta nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 31 maggio 2000, alle 9:

(ore 9 e ore 16)

1. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 6647 e del disegno di legge n. 6498 (vedi allegato).

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Dell'Elce (Doc. IV-quater, n. 131).

— *Relatore:* Cola.

3. — Dichiarazione di urgenza della proposta di legge n. 6807 (vedi allegato).

4. — Dimissioni dell'onorevole Cesaro.

5. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

SCALIA; SIGNORINO ed altri; PECORARO SCANIO; SAIA ed altri; LUMIA ed altri; CALDEROLI ed altri; POLENTA ed altri; GUERZONI ed altri; LUCÀ ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; BERTINOTTI ed altri; LO PRESTI ed altri; ZACCHEO ed altri; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ed altri: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541).

— *Relatori:* Signorino, per la maggioranza; Cè, di minoranza.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CACCAVARI ed altri; MARTINAT ed altri; GALDELLI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri; GRIMALDI; CRUCIANELLI ed altri; BARRAL ed altri; MALGIERI ed altri; MIGLIORI ed altri: Riordino del settore termale (424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877).

— *Relatori:* Servodio, per la X Commissione, e Caccavari, per la XII Commissione.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3409 — Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (*Approvato dal Senato*) (6239).

— *Relatori:* Eduardo Bruno, per la IX Commissione, e Gasperoni, per l'XI Commissione.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 1375-1775-2129-2204 — Legge quadro sul settore fieristico (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (5051);

e delle abbinare proposte di legge: SCALIA; VOLONTÈ ed altri; MANZINI ed altri; PAGLIUZZI e MAZZOCCHI; SBARBATI; SAONARA e RUGGERI (337-1730-2006-2573-2786-4692).

— *Relatore:* Sergio Fumagalli.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BALOCCHI ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379);

e delle abbinare proposte di legge: CASCIO e CIAPUSCI ed altri (2356-4142).

— *Relatori:* Vannoni, per la maggioranza; Balocchi, di minoranza.

(ore 15)

10. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

II Commissione permanente (Giustizia):

S. 4334. — Senatori ANTONINO CARUSO ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6647).

V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione):

Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*) (6498).

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI RICHIEDE L'URGENZA

BERLUSCONI ed altri: Disposizioni in materia di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali strategici (6807).

La seduta termina alle 19.

PROSPETTO CITATO DAL SOTTOSEGRETARIO CORLEONE
IN RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE GIULIANO N. 3-03039
ANDAMENTI DELLE SESSIONI DELLE VDC NEL PERIODO
1.1.1998 - 30.11.1999 SECONDO I DATI FORNITI DALLA TELECOM

ESITO SESSIONE	TOTALE
Andate a buon fine	8056
Annullata per problemi codec	2
Annullata per problemi di fonìa	7
Annullata per problemi di rete	6
Annullata per problemi di Sala A/V	7
Annullata per problemi ENEL di energia elettrica	1
Effettuata con problemi di rete	53
Effettuata con problemi di sala A/V	40
Effettuata con problemi ENEL di energia elettrica	30
Effettuata con problemi di codec	17
Effettuata con problemi di fonìa	27
Sessioni annullate dal cliente	1433
Effettuata con problemi di MCU	11

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL
DEPUTATO ANTONIO BORROMETI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 6989

ANTONIO BORROMETI. I deputati del gruppo dei popolari voteranno a favore della conversione in legge del decreto in esame che non allunga i tempi della custodia cautelare, ma li adegua alla nuova strutturazione del giudizio immediato, allo scopo di evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini conseguente alle modifiche introdotte dalla legge Carotti.

L'originaria portata del decreto è stata ampliata dal Senato, con l'introduzione di innovazioni che avrebbero potuto essere previste in sede diversa. Le novità introdotte, comunque, non comportano innova-

zioni contraddittorie con l'impianto della cosiddetta legge Carotti, né attenuano le garanzie per l'imputato. Pertanto, anche in considerazione della necessità di consentire la conversione del provvedimento entro il termine di scadenza che sarebbe pregiudicata da un ritorno al Senato, ribadisco il voto favorevole dei deputati del gruppo dei popolari.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa
alle 20,45.*